



DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Cattedra di Processuale Penale – Esecuzione Penale

**IL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALL'AFFETTIVITÀ
NELL'ESECUZIONE MINORILE**

RELATORE

Chiar.ma Prof.
Balducci Paola

CORRELATORE

Chiar.mo Prof.
Gialuz Mitja

CANDIDATA

Simona Sarnino

Matr. 162613

Anno Accademico 2023-2024

INDICE

<i>Introduzione</i>	2
---------------------------	---

CAPITOLO I

Il quadro normativo dell'esecuzione penale minorile

1. Esecuzione penale minorile: dalla l. 354/1975 al d.lgs. n.121 del 2018.....	5
1.1. La tutela internazionale e comunitaria dei diritti del minore.....	13
2. L'assenza di un <i>corpus</i> normativo <i>ad hoc</i> . L'esigenza di apprestarlo.....	16
3. D.lgs. 2 ottobre 2018, n.121: principi e struttura.....	22
3.1. (segue): Un bilancio tra aspettative e realtà.....	31
3.2. Integrazioni della riforma Cartabia e il decreto Caivano del 2023.....	35
4. Prime applicazioni delle nuove disposizioni e relative problematiche.....	41

CAPITOLO II

Le misure penali di comunità. La detenzione intramuraria come *extrema ratio*. Il progetto di intervento educativo: art.14 d.lgs. 121/2018

1. Le misure penali di comunità.....	45
2. La detenzione intramuraria come <i>extrema ratio</i>	62
3. Il progetto di intervento educativo: art.14 d.lgs. 121/2018.....	64
3.1. Rilevanza del mantenimento dei rapporti con l'esterno ai fini della rieducazione e della risocializzazione del minore.....	75
3.2. Importanza dei rapporti con l'esterno al fine di evitare e prevenire fenomeni di autolesionismo e suicidi.....	77

CAPITOLO III

Il ruolo dell'istruzione e della formazione professionale nel contesto dell'esecuzione penale minorile

1. Istruzione e formazione professionale quali diritti fondamentali dell'uomo.....	80
1.1. (segue): La formazione professionale e l'inserimento lavorativo dei giovani detenuti.....	94
2. Organizzazione penitenziaria al fine di garantire l'istruzione e la formazione.....	97
3. L'istruzione e la formazione professionale negli IPM tra teoria e realtà: valutazioni empiriche e prospettive di miglioramento.....	104

CAPITOLO IV

Il diritto all'affettività nell'esecuzione penale minorile

1. Principio di territorialità dell'esecuzione della pena.....	121
2. Il diritto all'affettività del detenuto minorenni	124
2.1. L'affettività nel contesto della detenzione minorile: il quadro giuridico internazionale e nazionale.....	129
3. Modalità di tutela del diritto all'affettività nei confronti dei detenuti minorenni: i colloqui <i>de visu</i>	136
3.1. (segue): Comunicazioni a distanza: corrispondenza e colloqui telefonici nel sistema penitenziario minorile.....	140
3.2. (segue): Le visite prolungate.....	146
4. Tutela indiretta dell'affettività nel sistema penitenziario minorile: custodia attenuata, territorialità dell'esecuzione e dimissione.....	148

<i>Conclusioni</i>	153
--------------------------	-----

<i>Bibliografia</i>	158
---------------------------	-----

INTRODUZIONE

L'evoluzione del diritto penitenziario minorile in Italia è il risultato di un lungo processo di riforma che ha progressivamente trasferito l'attenzione dalla mera punizione del reato, alla centralità del minore e alla sua rieducazione. Se in passato la detenzione minorile era improntata su modelli repressivi simili a quelli applicati agli adulti, nel tempo si è sviluppata una consapevolezza giuridica e sociale che ha portato a un significativo cambiamento di prospettiva. L'approccio moderno alla giustizia minorile riconosce il minore come un soggetto in formazione, il cui percorso educativo non deve essere interrotto, ma anzi valorizzato anche nell'ambito delle misure penali di comunità. L'obiettivo primario delle attuali normative è quello di assicurare un trattamento che favorisca il reinserimento del minore nella società, prevenendo il rischio di recidiva e promuovendo un percorso educativo e formativo che lo metta in condizione di costruirsi un futuro fuori dal circuito penale.

Questo elaborato andrà ad analizzare il sistema penitenziario minorile nella sua evoluzione normativa, con particolare attenzione ai diritti fondamentali dei detenuti, alle misure di comunità, all'istruzione e alla formazione professionale, nonché al diritto all'affettività. L'analisi prende le mosse dalla legge sull'ordinamento penitenziario (l.354/1975) e dai suoi sviluppi legislativi, per poi approfondire gli strumenti normativi più innovativi introdotti con il d.lgs. n. 121 del 2018, il quale ha segnato un punto di svolta nell'esecuzione penale minorile. L'obiettivo è quello di evidenziare le criticità ancora presenti nel sistema e individuare possibili miglioramenti per garantire una giustizia minorile sempre più aderente ai principi costituzionali e internazionali.

L'evoluzione storica del sistema penitenziario minorile ha visto una lenta ma costante trasformazione della detenzione come *extrema ratio*, ovvero come ultima soluzione da adottare nei confronti dei minori autori di reato. In passato, l'assenza di una normativa specifica ha portato a trattamenti indifferenziati tra adulti e minorenni, con evidenti conseguenze negative sullo sviluppo psicologico e educativo dei giovani detenuti. La l. 354 del 1975 non prevedeva una disciplina specifica per i minori, rendendo necessarie successive integrazioni normative per meglio rispondere alle esigenze educative e affettive di questa particolare categoria di detenuti.

Il sistema penitenziario minorile è stato progressivamente influenzato da una serie di strumenti internazionali, tra cui le Regole minime delle Nazioni Unite per l'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino, 1985), le Regole di Tokyo (1990) e la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (1989), che hanno imposto una visione più moderna e garantista. Tali strumenti hanno avuto un forte impatto sulla normativa italiana, che ha recepito i principi della giustizia riparativa e del trattamento individualizzato, con particolare attenzione al concetto di minima offensività della pena.

Un aspetto fondamentale della riforma del sistema penitenziario minorile è rappresentato dalle misure alternative alla detenzione, che mirano a evitare l'istituzionalizzazione del minore e a favorire il suo reinserimento sociale. Il d.lgs. n. 121 del 2018 ha introdotto strumenti innovativi come l'affidamento in prova al servizio sociale, il collocamento in comunità e la detenzione domiciliare, sottolineando il principio secondo cui la detenzione deve essere utilizzata solo quando strettamente necessario. Particolare rilievo assume il principio di territorialità dell'esecuzione della pena, il quale prevede che il minore debba scontare la pena in un istituto situato il più vicino possibile alla sua residenza o al centro di riferimento socio-familiare, in modo da mantenere i legami affettivi ed evitare l'allontanamento da un contesto di supporto. Tale principio è finalizzato non solo a garantire la vicinanza alla famiglia, ma anche a prevenire il rischio che il minore venga nuovamente coinvolto in ambienti criminogeni che possano ostacolare il suo percorso di rieducazione.

Un altro elemento chiave dell'esecuzione penale minorile è il diritto all'istruzione e alla formazione professionale, strumenti essenziali per il reinserimento del minore nella società e nel mondo del lavoro. L'accesso all'istruzione è un diritto fondamentale, sancito dalla Costituzione e dai trattati internazionali, ma la sua concreta attuazione negli istituti penitenziari minorili presenta ancora numerose difficoltà. La discontinuità della frequenza scolastica, dovuta alla variabilità della permanenza dei minori in istituto, e la diversità dei livelli di istruzione tra i detenuti rappresentano sfide complesse. Per rispondere a queste criticità, il d.lgs. n. 121 del 2018 ha introdotto misure specifiche per garantire percorsi di studio personalizzati e la possibilità di frequentare corsi professionali che permettano ai giovani detenuti di acquisire competenze utili per il loro futuro. L'alternanza scuola-lavoro, i tirocini e gli

apprendistati, realizzati in collaborazione con aziende e associazioni, rappresentano strumenti concreti per prevenire il rischio di esclusione sociale una volta terminata la pena.

Un aspetto particolarmente innovativo della riforma è la tutela del diritto all'affettività, riconosciuta come elemento essenziale per il benessere psicologico del minore detenuto. La normativa ha ampliato le occasioni di incontro tra i detenuti e i loro familiari, prevedendo otto colloqui diretti mensili, di cui almeno uno in un giorno festivo o prefestivo, e ha introdotto strumenti telematici, come le videochiamate, per garantire il mantenimento dei legami affettivi anche in caso di distanza geografica. Inoltre, particolare attenzione è stata dedicata ai detenuti genitori, attraverso l'adozione di programmi di sostegno alla genitorialità e la creazione di spazi dedicati per favorire la relazione con i figli. L'importanza di preservare il legame familiare è stata sottolineata anche dal Protocollo d'Intesa tra il Ministero della Giustizia e l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, finalizzato a garantire il diritto alla continuità affettiva e a promuovere la responsabilizzazione dei giovani detenuti con figli.

La pandemia da Covid-19 ha rappresentato una sfida significativa per l'esecuzione penale minorile, imponendo restrizioni ai colloqui in presenza e limitando le attività trattamentali. In risposta a queste difficoltà, il sistema penitenziario ha introdotto misure innovative, come l'ampliamento della corrispondenza telefonica e l'utilizzo di strumenti digitali per i colloqui a distanza. Tuttavia, queste soluzioni, sebbene abbiano permesso di mantenere un minimo di contatto con l'esterno, non possono sostituire il valore insostituibile delle interazioni dirette, e la loro regolamentazione definitiva rappresenta una sfida per il futuro.

L'elaborato si propone dunque di evidenziare i punti di forza e le criticità dell'attuale sistema penitenziario minorile, analizzando gli strumenti normativi esistenti e le prospettive di riforma. L'obiettivo è quello di fornire una riflessione critica sulle politiche di giustizia minorile, con l'auspicio che le riforme future possano rafforzare ulteriormente il principio della rieducazione e garantire un'effettiva tutela dei diritti fondamentali dei minori detenuti.

CAPITOLO I

Il quadro normativo dell'esecuzione penale minorile

1. Esecuzione penale minorile: dalla l. 354/1975 al d.lgs. n.121 del 2018

L'evoluzione del sistema di esecuzione penale minorile rappresenta un significativo dell'adattamento del diritto alle esigenze di tutela e sviluppo dei soggetti più vulnerabili.

Dalla l. n. 354 del 1975¹, che per lungo tempo ha esteso ai minori condannati la disciplina penitenziaria degli adulti, fino al d.lgs. n. 121 del 2018, si è assistito ad un progressivo superamento delle logiche retributive, orientandosi verso un modello basato su educazione, recupero e reinserimento sociale. Questo percorso legislativo non solo riflette un cambiamento di prospettiva culturale, ma sancisce anche l'affermazione del principio secondo cui la pena, per i minori, deve essere uno strumento di crescita e di reintegrazione e non meramente punitivo.

Analizzare questa transizione normativa consente di comprendere come il diritto penale minorile si sia adattato ai valori costituzionali e ai principi internazionali per costruire un sistema giuridico che, finalmente, riconosca e rispetti le specificità della condizione minorile. Per oltre quarant'anni, l'articolo 79 della legge 26 luglio 1975, n. 354, stabiliva che "Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori di anni diciotto sottoposti a misure penali fino a quando non sarà provveduto con apposita legge." In assenza di una disciplina autonoma, questa disposizione aveva esteso in via provvisoria il regime penitenziario previsto per gli adulti anche ai minorenni condannati. Solo con l'adozione del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, si è finalmente colmato questo vuoto normativo, introducendo una regolamentazione dedicata all'esecuzione delle pene in ambito minorile, così

¹ La legge n.354 del 26 luglio 1975, denominata "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà", rappresenta una tappa fondamentale nella regolamentazione dell'esecuzione penale in Italia. Con questa legge, il legislatore ha introdotto un sistema organico per disciplinare le condizioni di detenzione e le misure alternative alla reclusione, con l'obiettivo di bilanciare l'aspetto punitivo della pena con la sua funzione rieducativa, come sancito dall'articolo 27, comma 3, della Costituzione.

sancendo un passo decisivo verso il riconoscimento della peculiarità della condizione giovanile.

La carenza di una legislazione dedicata contrastava con il principio di un trattamento differenziato dagli adulti, fondamentale per un sistema di giustizia che considerasse la condizione particolare dei minori. Già con il d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, erano state definite le linee guida per un modello di giustizia minorile incentrato sullo sviluppo della personalità dei giovani, riconoscendo loro il diritto ad una crescita equilibrata e adeguata.

Il processo penale minorile non risponde solo alla necessità di accertare e reprimere il reato, ma persegue un fine educativo, creando un sistema pensato per rispondere alle esigenze formative del minore. Tale sistema trae fondamento dall'articolo 31, comma 2, della Costituzione², e si fonda su principi cardine come la *specialità* (con una normativa che considera lo *status* specifico del minore), *sussidiarietà* (che prevede il ricorso alla normativa per adulti solo in mancanza di indicazioni minorili), *adeguatezza applicativa* (per rispettare personalità e bisogni educativi del minore), e *minima offensività* (con la finalità di ridurre al massimo l'impatto negativo del sistema penale sul percorso di crescita del minore)³.

Nonostante questi progressi, appariva contraddittorio che tale orientamento si affievolisse proprio nella fase di esecuzione della pena, fase in cui, ancor più, un approccio pedagogico sarebbe essenziale⁴. Durante questi anni di attesa, la Corte Costituzionale ha contribuito a differenziare il sistema esecutivo per i minori, tracciando un modello basato sui seguenti principi fondamentali: 1 - la centralità di un concetto educativo, più che rieducativo, della pena; 2 - l'esclusione di automatismi che impediscano ai minori condannati l'accesso a misure favorevoli; 3- la prevalenza delle esigenze di recupero e sviluppo del minore rispetto alla funzione punitiva dello Stato; 4 - un approccio individualizzato nell'intervento punitivo.

² L'articolo in questione imporrebbe alla giustizia minorile di trovare il modo migliore per garantire la rieducazione del minore: Corte cost., sent. 27 aprile 1995, n. 135. V. anche Corte cost., sent. 30 aprile 1973, n. 49 e Corte cost., sent. 18 aprile 1997, n. 103.

³ V. L. CARACENI, *Una legge penitenziaria per i minorenni autonoma e speciale. Le aspettative tradite di un'attesa lunga quarant'anni*, in «L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni», commento al d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, L. CARACENI & M.G. COPPETTA (a cura di), Torino, Giappichelli editore, 2019, p. 4.

⁴ *Ibidem*.

L'idea che ha mosso il Giudice costituzionale si fonda sull'impossibilità di affidare alla detenzione gli scopi educativi del condannato minorenne, poiché il carcere risulta, in senso assoluto, carente dal punto di vista pedagogico, soprattutto nei confronti dei soggetti in età evolutiva⁵. Il ricorso minimo alle misure detentive rappresenta un aspetto fondamentale di distinzione nel sistema penitenziario minorile⁶. Questa impostazione si radica, da un lato, nel bisogno di protezione espresso dall'articolo 31, comma 2⁷, della Costituzione e, dall'altro, nella finalità rieducativa della pena indicata dall'articolo 27, comma 3⁸. Da qui emerge con chiarezza l'orientamento che i giudici costituzionali hanno progressivamente delineato: l'obiettivo principale del sistema penale per i minori non è semplicemente la rieducazione e il reinserimento sociale, bensì l'educazione in senso pieno. Ciò significa strutturare un trattamento che abbia contenuti pedagogici concreti, capaci di sostenere la crescita e la maturazione personale del minore⁹. A un minore condannato, quindi, deve essere garantita una speciale tutela, tale da permettere una "netta diversificazione rispetto al sistema punitivo degli adulti". L'assenza di tale differenziazione rischierebbe, infatti, di compromettere l'essenziale personalizzazione e flessibilità del trattamento, richieste dalla personalità in evoluzione del minore e dall'obiettivo educativo prioritario. La

⁵ Corte cost., sent. 15 giugno 1977, n. 120.

⁶ Secondo la sentenza della Corte costituzionale del 20 aprile 1978, n. 46, il principio del carcere come *extrema ratio* significa che si deve esplorare ogni possibile alternativa di recupero per persone che non hanno ancora raggiunto una piena maturità psicofisica.

⁷ L'art. 31, comma 2, della Costituzione sancisce il principio secondo il quale la Repubblica "protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo". Nell'ambito della giustizia minorile, proteggere i giovani significa soprattutto salvaguardare e supportare il loro percorso educativo, ponendo come obiettivo prioritario la loro crescita e sviluppo, in linea con le particolari esigenze della minore età. Gli strumenti che la Repubblica mette a disposizione per realizzare tali finalità includono il Tribunale per i Minorenni e il sistema del processo penale minorile. Questi istituti, differenziandosi sia dal tribunale ordinario che dalla procedura penale per gli adulti, sono strutturati appositamente per rispondere ai bisogni e alle caratteristiche specifiche dei minorenni. V. ADDUCCI, ADIR-L 'altro diritto, *la giustizia minorile e il principio della minima offensività*, 2002.

⁸ L'art. 27 comma 3 della Costituzione, prevede che "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato" sottolineando dunque l'importanza della funzione rieducativa, concetto generale soggetto a diverse interpretazioni nel corso degli anni. Oggi la dottrina ritiene che per rieducazione si debba intendere come tendenza a vivere rispettando la legge senza commettere reati e che il verbo "tendere" significa verificare che vi sia l'idoneità psicologica del soggetto al quale subordinare il progetto educativo. *Ibidem*.

⁹ S. LARIZZA, *Il diritto penale dei minori. Evoluzione e rischi di involuzione*, Cedam, 2005, p. 80.

Corte costituzionale ha gradualmente costruito i principi di una disciplina ispirata alla flessibilità e alla centralità dello sviluppo personale del giovane. La sentenza più significativa, che ha dato il via agli interventi della giurisprudenza costituzionale in materia, è la n. 125 del 1992, con la quale la Corte, pur riconoscendo l'inadeguatezza di una parificazione tra adulti e minori nelle misure penitenziarie, non ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 79 dell'ordinamento penitenziario per evitare un vuoto normativo. In questa occasione, ha tuttavia ammonito il legislatore a intervenire per riformare il sistema, sottolineando, in particolare nella materia relativa alle misure alternative alla detenzione, che la condizione del minore richiede una maggiore attenzione e personalizzazione¹⁰. A questa sentenza fondamentale, sono seguite numerose altre pronunce che hanno segnato l'inizio di un ruolo di supplenza esercitato dalla Corte costituzionale, chiamata a colmare l'inerzia del legislatore.

In assenza di una normativa organica specificamente dedicata ai minorenni, la Corte ha assunto il compito di riequilibrare e adattare le disposizioni dell'ordinamento penitenziario, dichiarando l'incostituzionalità di diverse norme che, in virtù del rinvio previsto dall'articolo 79 dell'ordinamento penitenziario, trovavano applicazione anche nei confronti dei minori. Particolarmente incisiva è stata la sentenza n. 168 del 1994, con la quale, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 17 e 22 del Codice penale, nella parte in cui non escludono l'applicazione dell'ergastolo ai minori imputabili, ritenendo tale pena incompatibile con i principi sanciti dall'articolo 31, comma 2, e dall'articolo 27, comma 3, della Costituzione. Pur ribadendo la legittimità costituzionale dell'ergastolo per gli adulti, grazie alla presenza di strumenti come la liberazione condizionale che consentono un eventuale reinserimento sociale, la Corte ha evidenziato che, nel caso dei minorenni, è necessaria una diversa interpretazione del principio rieducativo della pena. Applicare l'ergastolo ai minori, secondo la Corte, viola questa prospettiva, in quanto uniforma il trattamento penale senza tenere conto delle peculiarità della loro giovane età e del loro potenziale di recupero¹¹. La Corte ha anche richiamato la Convenzione ONU sui diritti del

¹⁰ V. Corte cost., 25 marzo 1992, n. 125.

¹¹ P. PITTARO, *Ordinamento penitenziario e condannati minorenni: inerzie legislative ed interventi della Consulta*, «Giurisprudenza costituzionale», 2 (2000), p. 1073.

fanciullo, recepita in Italia con la legge n. 176 del 1991, che vieta pene come l'ergastolo o la pena capitale per i minori di diciotto anni.

La sentenza n. 109 del 1997 ha inoltre apportato un contributo significativo alla definizione della specificità dell'esecuzione penale minorile. La questione esaminata riguardava il divieto di ammissione all'affidamento in prova ai servizi sociali e alla semilibertà nei casi in cui la pena detentiva fosse il risultato della conversione di una pena sostitutiva, come la semidetenzione o la libertà controllata, per violazione delle relative prescrizioni. La Corte ha censurato la norma nella parte in cui non prevedeva un'esclusione per i minorenni, sottolineando come tale disciplina si ponesse in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione. La previsione normativa configurava, infatti, una presunzione assoluta di non meritevolezza delle misure alternative: approccio questo che, nel caso dei minori, contraddiceva la necessità di valorizzare la finalità di risocializzazione e di modulare il trattamento penale sulla base di una valutazione individualizzata, attenta alle specifiche caratteristiche del soggetto¹². La Corte ha evidenziato come tale automatismo normativo fosse incompatibile non solo con i principi costituzionali volti alla tutela dei diritti dei minori, ma anche con i fondamenti della riforma del processo penale minorile. Quest'ultima, infatti, attribuisce particolare rilievo al principio dell'intervento penale come *extrema ratio*, alla sussidiarietà della detenzione e all'individualizzazione della pena, privilegiando un approccio che tenga conto delle peculiarità di ciascun caso. La pronuncia della Corte ha ribadito che un trattamento uniforme, privo di differenziazioni, applicato a situazioni soggettive profondamente diverse, viola sia i principi costituzionali sia la natura educativa del sistema di giustizia penale minorile, come delineata nel d.P.R. 448/88. La sentenza rappresenta un ulteriore passo verso un sistema penitenziario che riconosca e rispetti le esigenze specifiche dei minorenni, promuovendo percorsi di reinserimento sociale basati su criteri di individualizzazione¹³.

¹² I. MASSA PINTO, Principio di ragionevolezza e bilanciamento degli interessi tra attività legislativa ed attività giurisdizionale nella sentenza n. 109 del 1997 «Giurisprudenza costituzionale», 11 (1997), p. 494.

¹³ G. RANALDI, Diversificare l'esecuzione penale per gli adulti dall'esecuzione penale per i minori: un'esigenza costituzionale, «Giurisprudenza costituzionale», 3 (1997), p. 2023.

Ancora, con la pronuncia n. 403 del 1997¹⁴, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 30-ter, comma 5, dell'ordinamento penitenziario nella parte in cui non escludeva, per i minorenni, il divieto di concessione dei benefici penitenziari nei due anni successivi a una condanna o imputazione per un nuovo delitto doloso commesso durante l'espiazione di pena o nel corso di una misura restrittiva della libertà personale. La decisione della Corte trova fondamento nei principi sanciti dagli articoli 3 e 31, comma 2, della Costituzione. Nella motivazione, viene sottolineata l'imprescindibile necessità di una valutazione personalizzata, che tenga conto dell'idoneità e dell'efficacia risocializzante della misura applicata al minore. La Corte ha ribadito l'importanza di garantire ai giovani detenuti l'accesso a benefici penitenziari, evidenziando come questi rappresentino strumenti fondamentali per prevenire il rischio che la detenzione comprometta irreversibilmente il loro sviluppo affettivo, culturale e lavorativo, elementi essenziali per favorire un reinserimento armonioso nella società. Il permesso premio, nello specifico, è stato riconosciuto dalla Corte come uno strumento centrale nel percorso di recupero del minore. In questa prospettiva, la pronuncia ha messo in evidenza l'incompatibilità dell'automatismo legislativo, che escludeva tali benefici sulla base di un criterio rigido e astratto, con la necessità di una valutazione discrezionale e individualizzata. La Corte, ancora una volta, ha ribadito la necessità di trattamenti che rispettino la specificità della condizione minorile, promuovendo un sistema penitenziario che ponga al centro la dignità e il recupero del giovane trasgressore¹⁵.

Le stesse argomentazioni sono state poi ribadite dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 450 del 1998¹⁶, in cui è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 30-ter, comma 4, lettera c, dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui subordinava la concessione dei permessi premio ai condannati per i reati previsti dall'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario all'espiazione di almeno metà della pena, e comunque per un periodo non inferiore a dieci anni. Anche in questa occasione, la Corte ha censurato l'applicazione automatica di tale norma ai minorenni, sottolineandone l'incompatibilità con i principi costituzionali che devono orientare l'esecuzione penale

¹⁴ V. Corte cost., 17 dicembre 1997, n. 403.

¹⁵ P. PITTARO, *Ordinamento penitenziario e condannati minorenni*, cit., p. 1074.

¹⁶ V. Corte cost., 30 dicembre 1998, n.450.

minorile. Nel caso specifico, trattandosi di condanne per reati gravi e dunque con pene di lunga durata, tale rigidità normativa si traduceva in una significativa compressione del principio rieducativo. La Corte ha voluto rimarcare come questa dichiarazione di incostituzionalità non pregiudichi la lotta alla criminalità organizzata o la sicurezza generale, considerando che la concessione dei permessi premio rimane comunque subordinata a una valutazione puntuale dei requisiti soggettivi del detenuto, come la sua condotta regolare e l'assenza di pericolosità sociale, nonché alla persistenza di eventuali legami con organizzazioni criminali o eversive, così come previsto dall'art. 4-*bis*, comma 1, dell'ordinamento penitenziario. Questo delicato bilanciamento è affidato al prudente giudizio del magistrato di sorveglianza¹⁷.

In entrambe queste pronunce, la Corte costituzionale ha sottolineato con fermezza la "persistente inazione" del legislatore, arrivando a richiamare una serie di sue precedenti decisioni che, sulla base della medesima logica giuridica, hanno determinato la bocciatura di diverse disposizioni dell'ordinamento incompatibili con il principio di tutela rafforzata del minore (*favor minoris*). Tra queste, si può ricordare l'art. 28, comma 4, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, che impediva l'applicazione dell'istituto della messa alla prova nel processo minorile qualora l'imputato avesse scelto il rito abbreviato, dichiarato costituzionalmente illegittimo nella sentenza n. 125 del 1995.

In un'altra significativa decisione, la Corte ha ritenuto contraria alla Costituzione la norma che vietava, limitatamente ai minorenni, la concessione di misure alternative alla detenzione per pene detentive derivanti dalla conversione di pene sostitutive, come stabilito nella sentenza n. 109 del 1997.

Ancora, con la sentenza n. 16 del 1998, la Corte ha giudicato non conforme ai principi costituzionali l'estensione ai minorenni delle condizioni soggettive che impedivano l'adozione di pene sostitutive¹⁸.

In una successiva pronuncia, la sentenza n. 436 del 1999, la Corte ha poi dichiarato l'illegittimità del secondo comma dell'art. 58-*quater* dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui prevedeva un divieto rigido e generalizzato, della durata di tre anni,

¹⁷ G. MAROTTA, Considerazioni criminologiche sulla sentenza n. 450 del 1998 della Corte costituzionale, «Giurisprudenza costituzionale», 1 (1999), p. 376.

¹⁸ DELLA CASA & GIOSTRA, *Ordinamento penitenziario commentato*, VI edizione, 2019, p. 1163.

di concessione di benefici penitenziari al condannato minorenni a cui fosse stata precedentemente revocata una misura alternativa alla detenzione. La Corte ha osservato come anche tale automatismo fosse in palese contrasto con i principi costituzionali che regolano l'esecuzione penale minorile¹⁹. La Consulta ha ribadito che la normativa penitenziaria applicabile ai minori deve fondarsi su un approccio che riconosca la particolare condizione e le potenzialità di cambiamento dei minori.

Passando poi alla disamina di interventi più recenti della Corte costituzionale ricordiamo altresì l'importante sentenza n. 90 del 22 febbraio 2017 della Corte Costituzionale, che rappresenta un punto di svolta significativo, affrontando direttamente una disposizione del codice di procedura penale, l'art. 656, comma 9, lettera a), che impediva la sospensione dell'esecuzione della pena per i condannati colpevoli di reati previsti dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché per altri gravi delitti, come quelli contemplati dagli articoli 423-*bis*, 572, secondo comma, 612-*bis*, terzo comma, e 624-*bis* del codice penale. La Corte ha rilevato come tale norma fosse in contrasto con i principi sanciti dagli articoli 27, comma 3, e 32, comma 2, della Costituzione. Per comprendere il contesto della norma, è utile ricordare che l'art. 656, comma 1, del codice di procedura penale prevede che il pubblico ministero emetta l'ordine di esecuzione della pena detentiva, disponendo la carcerazione del condannato qualora non sia già detenuto. Tuttavia, il comma 5 dello stesso articolo consente di sospendere l'esecuzione della pena detentiva per condanne inferiori a tre anni, e in alcune circostanze anche fino a quattro o sei anni, a condizione che sussistano i presupposti per l'applicazione di misure alternative alla detenzione. Questo meccanismo, già previsto per gli adulti, mira a evitare l'ingresso immediato in carcere, promuovendo l'adozione di percorsi rieducativi alternativi. Il comma 9, invece, introduce una rigida eccezione, escludendo la possibilità di sospendere l'esecuzione per coloro che sono stati condannati per reati considerati di particolare gravità, basandosi su una presunzione di pericolosità fondata esclusivamente sul tipo di reato. La Corte ha sottolineato come l'applicazione di tale automatismo ai minori determinasse, in caso di condanna per uno dei reati ostativi, l'inevitabile ingresso immediato in carcere, interrompendo ogni eventuale percorso educativo già avviato e precludendo la possibilità di valutare alternative più idonee al

¹⁹ V. Corte cost., n.436 del 1999.

caso specifico. Per i minori, la sospensione dell'esecuzione della pena assume un ruolo cruciale, come riconosciuto dalla stessa Corte nella sentenza n. 90 del 2017. Essa permette di evitare gli effetti negativi e desocializzanti legati all'ingresso diretto in carcere, soprattutto per quei giovani che potrebbero beneficiare, previa valutazione del tribunale di sorveglianza, di misure alternative più adatte a favorire il loro reinserimento sociale.

In sostanza la Corte costituzionale ha affermato e dimostrato la necessità di garantire un trattamento penale che rispetti i principi costituzionali e la peculiare condizione del minore; la finalità principale della pena, come già sottolineato, deve essere sempre quella educativa²⁰. Questi interventi riflettono l'esigenza di distinguere nettamente il trattamento penale dei minori da quello degli adulti. Mentre per gli adulti la pena è legata a un processo di rieducazione e reinserimento sociale basato sulla responsabilità personale, per i minori il trattamento deve essere inteso come uno strumento educativo, capace di accompagnarli verso una crescita armoniosa e una piena autonomia.

Tenuto conto di tutte le varie indicazioni della Consulta, era dunque necessario che il legislatore intervenisse con una riforma organica che potesse dare vita a un sistema penitenziario realmente orientato alle esigenze dei giovani, rispettoso della loro condizione e in linea con i principi costituzionali e internazionali.

1.1. La tutela internazionale e comunitaria dei diritti del minore

Nel corso del Novecento, la tutela dei diritti dei minori ha trovato crescente spazio nel dibattito internazionale, segnando una svolta nel modo in cui i bambini e gli adolescenti venivano considerati sul piano giuridico. I primi segnali si ebbero nel 1912, con la Conferenza dell'Aja che approvò una convenzione dedicata alla protezione dei minori, seguita da una conferenza internazionale nel 1913, promossa per favorire la cooperazione in quest'ambito. Con la fine della Prima Guerra Mondiale, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) prese posizione, stabilendo nel 1919 limiti di età per l'accesso dei minori al lavoro in industrie pericolose e vietando il lavoro notturno ai minori di 18 anni²¹. Nel 1924, la Società delle Nazioni approvò la

²⁰ V. Corte cost., 22 febbraio 2017, n. 90.

²¹ S. AGOSTINI, E. CICCARIELLO, P. FRATI & L. MARSELLA, *La delinquenza giovanile. Analisi del fenomeno sociale fra tutela della giustizia ed esigenze di recupero*, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 30-32.

Dichiarazione di Ginevra sui diritti del fanciullo, sottolineando l'importanza di assicurare ai bambini condizioni che permettano loro di sviluppare appieno il proprio potenziale²². Tuttavia, solo dopo la Seconda Guerra Mondiale, con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, si cominciò a riconoscere il diritto dei minori a una protezione speciale, anche se ancora senza un'attenzione specifica alla loro condizione²³. Nel 1959, l'ONU approvò una nuova Dichiarazione sui diritti del bambino, sancendo il diritto del minore a essere protetto e rispettato nella sua integrità familiare e sociale²⁴. Nel 1985, le Nazioni Unite elaborarono le "Regole Minime per l'Amministrazione della Giustizia Minorile", formalizzando tre modelli di giustizia minorile: il modello "di garanzia", che assicura protezione legale al minore; quello "protettivo", volto a garantire supporto sociale ed economico; e infine quello "partecipativo", che prevede il coinvolgimento della comunità per contrastare il disagio minorile²⁵. L'approvazione, nel 1989, della Convenzione ONU sui diritti del bambino rappresentò un ulteriore passo avanti. Questa convenzione riconosce il ruolo della famiglia come ambiente ideale per la crescita del minore e sancisce diritti civili e sociali fondamentali, come la libertà personale e la dignità²⁶. Infine, il Congresso

²² Con la dichiarazione di Ginevra del 1924 per la prima volta il minore viene considerato come soggetto di diritti, assumendo di conseguenza la dignità di cittadino

²³ La "*Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo*" del 1948 rappresenta una tappa fondamentale nel riconoscimento, su scala internazionale, della dignità intrinseca di ogni persona. Con essa, i diritti umani acquisiscono pienamente lo status di "diritti universali positivi", soggetti a tutela globale. Pur non prevedendo principi specifici per la protezione dei minori, la Dichiarazione stabilisce alcuni valori che li riguardano in modo indiretto ma significativo. In particolare, l'articolo 1 proclama l'uguaglianza e la libertà di ogni essere umano, senza distinzione di età, mentre l'articolo 26 enuncia il diritto all'istruzione come mezzo per il pieno sviluppo della personalità

²⁴ La "*Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo*" del 1959 pone al centro la protezione e la cura del minore, riconoscendo la necessità di un'attenzione giuridica specifica in virtù della sua immaturità fisica e intellettuale. Questo documento fondamentale afferma che, deve sempre prevalere il "superiore interesse del fanciullo," considerato un valore primario per la società nel suo insieme. Inoltre, la Dichiarazione garantisce il diritto a un'istruzione elementare obbligatoria e gratuita, come strumento essenziale per lo sviluppo del giovane.

²⁵ Le "*Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile*", note come "*Regole di Pechino*", rappresentano un pilastro fondamentale nella gestione della devianza e della giustizia minorile. Questo documento costituisce una fonte internazionale di riferimento per i codici di procedura penale minorile più moderni. Anche la normativa italiana, con il D.P.R. 448 del 1988, ha integrato i principi innovativi stabiliti da queste regole, promuovendo un approccio più consapevole e orientato alla tutela del minore.

²⁶ La Convenzione più nello specifico stabilisce che ai minori non possono essere inflitte né la pena di morte né l'ergastolo e che la detenzione debba essere considerata una misura

ONU del 1990 portò all'elaborazione delle "Direttive di Riyadh" e al "Regolamento delle Nazioni Unite per la protezione dei minori privati della libertà"²⁷. I due documenti si allineano a quanto già enunciato dalle Regole minime del 1985 e nella Convenzione dell'ONU del 1989 sui diritti del bambino, e risultano essere di particolare rilevanza per aver delineato dei programmi di intervento per le politiche degli Stati. Negli ultimi anni, il diritto internazionale ha contribuito a consolidare una cultura dell'infanzia incentrata sulla dignità dell'essere umano in ogni fase e condizione di vita. Questo orientamento ha promosso linee guida chiare per gli interventi volti alla tutela e alla valorizzazione del minore. In particolare, nel contesto della devianza minorile, è stata ribadita l'importanza di considerare sempre il maggiore interesse del minore, con un'attenzione speciale al diritto all'educazione come fondamento essenziale per lo sviluppo della sua personalità. Di conseguenza, sono stati delineati principi di giustizia più equi e misurati, basati sui valori del garantismo, della depenalizzazione e dell'approccio minimalista. Dal punto di vista comunitario, si avverte l'esigenza di uniformare gli ordinamenti degli Stati membri in materia di giustizia minorile, attraverso una serie di fonti normative che, pur non essendo vincolanti, indirizzano gli Stati nella creazione di sistemi giuridici che rispettino adeguati livelli di tutela per i minori. In particolare, le Raccomandazioni rivestono un ruolo importante, poiché forniscono linee guida che i legislatori possono adottare nei rispettivi ordinamenti. Un primo riferimento importante è la Convenzione

di ultima istanza. Quando inevitabile, il trattamento riservato ai minori privati della libertà deve essere adatto alla loro età e volto a tutelare il legame con la famiglia. La giustizia minorile, inoltre, deve orientarsi all'educazione e alla crescita personale del giovane. È stato inoltre creato un organismo di vigilanza per monitorare l'effettiva tutela dei diritti dei minori, con il compito di fornire direttive agli Stati e promuovere i diritti sanciti dalla Convenzione.

²⁷ Il primo di questi documenti afferma che la prevenzione della devianza minorile è fondamentale per contrastare la criminalità in generale, richiedendo l'impegno di tutta la società per favorire uno sviluppo equilibrato dell'infanzia e dell'adolescenza. In questo senso, la pubblica amministrazione è chiamata a predisporre piani preventivi congiunti, in collaborazione tra il governo centrale e le autorità locali. Sul piano procedurale, si raccomanda ai governi di adottare leggi che tutelino la specificità della condizione minorile e di evitare metodi correttivi duri o degradanti.

Il secondo documento stabilisce, inoltre, che la giustizia minorile debba promuovere il benessere fisico e morale dei giovani. Anche qui si afferma che la privazione della libertà per i minori debba rappresentare l'ultima risorsa, una misura da adottare solo in casi eccezionali. Il documento elenca anche una serie di garanzie riguardo le strutture di accoglienza e i requisiti essenziali degli istituti per garantire la tutela e la dignità dei minori.

Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), che garantisce il diritto a un processo giusto, principio che si applica anche ai minori. Questa Convenzione tutela altresì altri diritti fondamentali, rilevanti anche per i minori coinvolti nel sistema penale. In particolare, la Raccomandazione (2003) 20 del Consiglio d'Europa si concentra sul trattamento della devianza minorile, promuovendo misure volte alla prevenzione, reintegrazione e riabilitazione del minore, con un forte accento sulla finalità educativa del trattamento, in cui sia coinvolta anche la famiglia²⁸. A distanza di poco tempo, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha emesso due importanti Raccomandazioni: la prima, la Raccomandazione (2006) 2, riguarda le regole penitenziarie europee per gli adulti²⁹, mentre la Raccomandazione (2008) 11 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, prevede regole sul trattamento dei minori condannati e sottoposti a misure restrittive della libertà personale³⁰. Lo stesso comitato ha redatto, il 17 novembre 2010, le linee guida, che rappresentano un forte stimolo per adeguare il sistema di giustizia minorile all'esecuzione della pena³¹.

Infine, la Direttiva 2016/800 del Parlamento Europeo e del Consiglio, adottata il 11 maggio 2016, stabilisce garanzie procedurali specifiche per i minori indagati o accusati di reato, fissando diritti che mirano a garantire un processo in linea con le esigenze e la condizione dei minori³².

2. L'assenza di un corpus normativo ad hoc. L'esigenza di apprestarlo.

Gli interventi della Corte costituzionale hanno pertanto posto le basi per un'importante evoluzione dell'esecuzione penale minorile, richiamando l'attenzione del legislatore sull'esigenza di introdurre un trattamento differenziato e adatto alla condizione del minore. L'emanazione del Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n.121, rappresenta un traguardo fondamentale nel percorso di regolamentazione dell'esecuzione penale

²⁸ A. MACRILLÒ, *La nuova esecuzione penale minorile*, «Maggioli editore», Santarcangelo di Romagna, 2019, p. 20.

²⁹ La raccomandazione pone attenzione sulla situazione detentiva del minore all'interno di istituti di custodia carceraria, i quali devono garantire servizi ludici, formativi e di supporto psicologico allo stesso modo dei soggetti liberi.

³⁰ P. BALDUCCI & A. MACRILLÒ, *Esecuzione penale e ordinamento penitenziario*, Giuffrè, Milano, 2020, p. 229

³¹ Nel preambolo della raccomandazione vennero indicate tutte le convenzioni internazionali e gli altri regolamenti comunitari che hanno trattato l'argomento.

³² A. MACRILLÒ, *La nuova esecuzione penale minorile*, «Maggioli editore», Santarcangelo di Romagna, 2019, p. 21.

minorile, segnando l'approdo ad una disciplina specifica e autonoma della materia. Tuttavia, prima di approfondire i contenuti e l'efficacia di questa normativa, è indispensabile ripercorrere l'iter che ha condotto alla sua introduzione, analizzando gli interventi normativi che hanno contribuito a raggiungere questo risultato ampiamente atteso.

Con l'entrata in vigore del d.P.R. n. 448 del 1988, che introduceva disposizioni innovative in materia di processo penale minorile, si è delineata una chiara discrepanza tra il processo di cognizione e la fase di esecuzione. La prima fase, infatti, si fondava su principi di individualizzazione, flessibilità, minima offensività e destigmatizzazione, oltre a prevedere strategie volte al reinserimento sociale, come la *diversion* e la *probation* processuale, orientate prioritariamente alla tutela delle esigenze educative del minore. Di contro, la fase esecutiva rimaneva ancorata a un sistema rigido, regolato dalle previsioni del d.P.R. n. 354 del 1975, che attraverso l'art. 79 dell'ordinamento penitenziario erano estese anche ai minori, mancando di una regolamentazione specifica per i minori. Questa incongruenza è stata attenuata come abbiamo visto dalla Corte costituzionale, e dall'attività interpretativa della magistratura di sorveglianza, che ha cercato di rendere compatibili le norme esistenti con le esigenze educative e rieducative proprie dell'età evolutiva³³.

Gli Stati Generali dell'Esecuzione Penale, avviati nel 2015 su iniziativa del Ministro della Giustizia Andrea Orlando, rappresentano un momento di profonda riflessione e innovazione sul sistema penitenziario italiano. Questa iniziativa nasce dall'urgenza di affrontare le gravi criticità emerse nel tempo, non solo in termini di condizioni detentive ma anche rispetto all'effettiva applicazione dei principi sanciti dall'articolo 27 della Costituzione. Il dettato costituzionale impone che le pene non possano consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e debbano tendere alla rieducazione del condannato. Tuttavia, tali principi, benché ripetutamente enunciati, non hanno ancora trovato piena realizzazione³⁴.

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con la sentenza Torreggiani del 2013, ha condannato l'Italia per il trattamento disumano e degradante riservato ai detenuti,

³³ DELLA CASA & GIOSTRA, *Ordinamento penitenziario commentato*, VI edizione, 2019, p. 1161.

³⁴ *Gli Stati generali dell'esecuzione penale visti dall'osservatorio carcere dell'unione delle camere penali italiane*, «Pacini Giuridica», 2016, pp. 29 ss.

evidenziando il sovraffollamento e le pessime condizioni degli istituti penitenziari. Questo richiamo, unitamente alle criticità strutturali del sistema, ha spinto il Ministero a promuovere un dibattito approfondito e inclusivo, volto a definire un nuovo modello di esecuzione penale. Il Ministro Orlando, nelle sue dichiarazioni, ha sottolineato che il carcere non deve essere solo un luogo di privazione, ma una vera e propria opportunità educativa e di reinserimento sociale, capace di offrire percorsi di recupero che giovino sia al detenuto sia alla collettività³⁵.

Per la prima volta nella storia del sistema penitenziario italiano, circa 200 esperti tra operatori, magistrati, avvocati, accademici e rappresentanti del mondo culturale e sociale si sono riuniti in 18 tavoli tematici, coordinati da un comitato scientifico, per analizzare le principali problematiche del sistema e proporre soluzioni concrete. Il lavoro, di grande respiro politico e culturale, ha avuto l'ambizione di inaugurare una vera "rivoluzione culturale" nell'approccio alla detenzione, spostando il focus da una visione custodialistica della pena a una prospettiva rieducativa e risocializzante.

Tra i temi affrontati, spicca quello relativo ai minorenni autori di reato, trattato dal Tavolo 5: questo gruppo di lavoro ha messo in evidenza l'importanza di un approccio specifico e mirato per i giovani in conflitto con la legge. È emersa con forza la necessità di considerare le radici sociali e ambientali della devianza giovanile, individuando interventi che sappiano agire sulle cause profonde del disagio e offrire opportunità di recupero reale. Tuttavia, il lavoro del Tavolo 5 ha anche mostrato alcune lacune, evidenziando una scarsa attenzione agli aspetti pedagogici e un insufficiente coinvolgimento di specialisti del settore educativo, come pedagogisti e educatori, figure cruciali per una reale rigenerazione sociale³⁶.

Gli Stati Generali hanno rappresentato un'occasione unica per riflettere sulle modalità di applicazione della pena in Italia e sulla necessità di adeguare il sistema penitenziario ai valori costituzionali e alle indicazioni della Corte Europea. Il Ministro Orlando ha ribadito che il carcere non può essere solo un luogo di segregazione, ma deve diventare un ambiente in cui le persone possano lavorare, studiare e avviare un percorso di responsabilizzazione. Questo approccio richiede investimenti significativi, non solo in

³⁵ *Ibidem.*

³⁶ *Ibidem.*

termini economici ma anche culturali, per formare operatori, potenziare le misure alternative alla detenzione e rafforzare i percorsi di giustizia riparativa.

Nonostante il grande impegno profuso, resta il timore che gli Stati Generali possano trasformarsi in un'occasione mancata, se non accompagnati da una reale volontà politica di cambiamento. Le parole del Ministro e dei partecipanti sottolineano la necessità di superare i limiti di un sistema carcerocentrico e di valorizzare percorsi alternativi che garantiscano sicurezza e rieducazione. Tuttavia, come spesso accade, tra le intenzioni e l'effettiva applicazione delle riforme si frappongono ostacoli culturali, politici ed economici³⁷.

Il contributo degli Stati Generali ha comunque avuto un impatto significativo, ponendo le basi per interventi normativi successivi, come il d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, dedicato all'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni. Questo provvedimento rappresenta un passo importante verso la creazione di un sistema che riconosca il valore educativo della pena e promuova il reinserimento sociale come obiettivo primario.

Gli Stati Generali dell'Esecuzione Penale restano un esempio di dialogo costruttivo e multidisciplinare, un tentativo ambizioso di trasformare un sistema rigido e obsoleto in uno strumento di giustizia autentica e di rispetto dei diritti umani.

La legge delega 23 giugno 2017, n. 103, ha accolto gli insegnamenti della Corte costituzionale, in linea con gli impegni internazionali assunti dall'Italia, che promuovono un sistema di giustizia orientato ai minori, come le Regole di Pechino e la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia. Tale legge ha delineato tre linee guida: assegnare priorità assoluta alle esigenze educative e alla valorizzazione del minore attraverso un intervento individualizzato e flessibile; dare preferenza a misure alternative alla detenzione, strutturando il modello penitenziario sui bisogni del singolo condannato e ridimensionando la funzione esclusivamente punitiva del carcere; riorganizzare gli istituti per minori per favorire la responsabilizzazione e il rafforzamento delle relazioni con la società, per un reinserimento che limiti al massimo il rischio di recidiva³⁸. Tuttavia, non tutti gli otto criteri direttivi stabiliti dalla delega

³⁷ *Ibidem.*

³⁸ L. CARACENI, *Una legge penitenziaria per i minorenni autonoma e speciale. Le aspettative tradite di un'attesa lunga quarant'anni*, in «L'esecuzione delle pene nei

hanno trovato concreta attuazione, in particolare i punti 1, 5 e 6 (art. 1, comma 85, lett. p) riguardanti l'incompatibilità del tribunale per i minorenni come giudice di sorveglianza, l'ampliamento dei criteri di accesso alle misure alternative alla detenzione e l'eliminazione di ogni automatismo e ostacolo alla concessione o revoca dei benefici penitenziari³⁹. Questi ultimi due punti erano essenziali per ridurre il ricorso al carcere per i minorenni come soluzione di ultima istanza e per dare sostanza al fine educativo della pena e all'individualizzazione del trattamento. È quindi motivo di rammarico constatare che il decreto legislativo sembra disattendere, in parte, le aspettative per un sistema esecutivo "differenziato" per i minori: il valore innovativo della riforma appare ridimensionato rispetto a quanto auspicato, considerando l'attesa di oltre quarant'anni. Arriviamo quindi, dopo una lacuna normativa durata un quarantennio al punto di svolta in materia di esecuzione penale minorile con la "Riforma Orlando", e di conseguenza con il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121⁴⁰.

confronti dei minorenni», commento al d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, L. CARACENI & M.G. COPPETTA (a cura di), Giappichelli editore, Torino, 2019, p. 6.

³⁹ Durante l'esame del disegno di legge, il Senato ha introdotto nell'articolo 1, comma 85, lettera p), otto linee guida per orientare il legislatore delegato, alcune delle quali piuttosto generali:

- 1) assegnare la competenza esclusiva della giurisdizione penale minorile al tribunale per i minorenni, salvo i casi di incompatibilità per il giudice di sorveglianza che abbia già operato nella fase di cognizione;
- 2) stabilire norme per l'organizzazione penitenziaria degli istituti minorili con l'obiettivo di favorire socializzazione, senso di responsabilità e sviluppo personale dei giovani detenuti;
- 3) estendere l'applicazione delle disposizioni previste per i minorenni anche ai giovani adulti detenuti, rispettando la continuità dei processi educativi in corso;
- 4) prevedere misure alternative alla detenzione che siano coerenti con i bisogni educativi specifici del condannato minorenne;
- 5) ampliare i criteri per l'accesso alle misure alternative alla detenzione, in particolare per l'ammissione dei minorenni all'affidamento in prova ai servizi sociali e alla semilibertà, come previsto rispettivamente dagli articoli 47 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modifiche;
- 6) eliminare ogni automatismo o preclusione per la concessione o la revoca dei benefici penitenziari, per rispettare la funzione educativa della pena e promuovere un trattamento personalizzato;
- 7) potenziare l'istruzione e la formazione professionale come elementi essenziali nel percorso educativo dei detenuti minorenni;
- 8) promuovere il mantenimento dei contatti con il mondo esterno come principio fondamentale nelle attività di trattamento, per favorire il reinserimento sociale.

⁴⁰ D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, "Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 81, 83 e 85 lett p), della legge 23 giugno 2017, n. 103", in vigore dal 10 novembre 2018.

Si osserva, tuttavia, che i cambiamenti di orientamento politico del periodo storico in esame hanno progressivamente ridotto l'impatto delle proposte formulate dalle diverse commissioni di studio – come le commissioni Cascini, Giostra e Pelissero – istituite dal Ministro Orlando per dare attuazione alla legge delega n. 103 del 2017. In particolare, il testo finale approvato risulta sostanzialmente diverso dalla bozza di decreto per la riforma dell'ordinamento penitenziario minorile e della giustizia riparativa, elaborata dalla Commissione ministeriale presieduta da Francesco Cascini⁴¹. Quest'ultima proponeva una riforma incentrata su un modello esecutivo alternativo alla detenzione, che prevedesse il ricorso al carcere solo in casi estremi e laddove nessun altro tipo di trattamento potesse coniugare le esigenze punitive e di sicurezza con i bisogni educativi di un giovane in fase di crescita. Questa visione riformatrice, secondo molti, avrebbe meritato ampio consenso e rappresentava una vera innovazione⁴². Dal testo definitivo del decreto legislativo n. 121 del 2018 emerge, invece, che il legislatore delegato non ha dato vita a un sistema autonomo e peculiare, ma ha basato la riforma sull'ordinamento penitenziario per adulti, adattandolo solo parzialmente alle esigenze dei detenuti minorenni. Già il testo dell'art. 1, comma 85, lett. p) della legge delega sembra anticipare questa impostazione, stabilendo un semplice "adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti di minore età"⁴³.

Analizzando più da vicino le disposizioni del decreto legislativo n. 121 del 2018, emergono criticità di particolare rilievo. Tra queste, vi è l'insufficiente risoluzione del problema degli automatismi presuntivi, derivanti dal richiamo all'art. 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario nel terzo comma dell'art. 2 del decreto. Ulteriori problematiche si riscontrano nella mancata applicazione di alcuni criteri direttivi della legge n. 103 del 2017, o addirittura nel contrasto con essi, come accade per il punto 6 dell'art. 1, comma 85, lett. p) della legge n. 103 del 2017, che prevedeva l'eliminazione

⁴¹ L. CARACENI, *Una legge penitenziaria per i minorenni autonoma e speciale. Le aspettative tradite di un'attesa lunga quarant'anni*, in «L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni», commento al d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, L. CARACENI & M.G. COPPETTA (a cura di), Giappichelli editore, Torino, 2019, p. 7.

⁴² F. DELLA CASA, *Conquiste, rimpianti, incertezze: una lettura diacronica della riforma penitenziaria minorile*, in «Diritto penale contemporaneo», 22 marzo 2019, par. 4.

⁴³ M. G. COPPETTA, *Le scelte di fondo dell'esecuzione penale "aperta"*, in «L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni», commento al d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, L. CARACENI & M.G. COPPETTA (a cura di), Giappichelli editore, Torino, 2019, p. 131.

degli automatismi⁴⁴. Anche altre direttive sono state solo parzialmente soddisfatte, mentre alcune disposizioni, come l'art. 8, comma 2, del d.lgs. 121 del 2018, sollevano dubbi di costituzionalità: tale norma prevede infatti che il procedimento per la concessione delle misure penali di comunità non possa essere avviato d'ufficio, privando così l'organo garante dei diritti del condannato della facoltà di indirizzare l'esecuzione verso "modelli aperti" ove ritenuto opportuno⁴⁵.

3. D.lgs. 2 ottobre 2018, n.121: principi e struttura

Il decreto legislativo del 2 ottobre 2018, n. 121, si configura come un *corpus* normativo autonomo rispetto alla legge del 26 luglio 1975, n. 354, ed è composto da 26 articoli distribuiti in quattro capi⁴⁶. Nel primo capo, vengono esposti i principi generali che disciplinano la materia e gli obiettivi del provvedimento. Non è stata adottata la cosiddetta "proposta Caraceni," che suggeriva l'inclusione di un titolo specifico, all'interno della legge n. 354 del 1975, dedicato al trattamento dei condannati

⁴⁴ Nel contesto dell'applicazione delle misure di comunità e degli altri benefici per i minori, emerge una nota dissonante: la permanenza dei reati ostativi previsti dall'art. 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, che limita l'accesso ai benefici per alcuni gravi reati. Questa previsione contrasta con il principio stabilito nella legge delega 103/2017, che intendeva abolire automatismi e preclusioni rigide nell'accesso ai benefici, ritenendoli incompatibili con la funzione rieducativa della pena e la necessità di un trattamento individualizzato. Il legislatore delegato ha giustificato questa estensione ai minori sostenendo, nella Relazione di accompagnamento, che la legge delega richiedeva il mantenimento del regime del "carcere duro" (art. 41-*bis* della legge 354/1965) come criterio generale esteso anche all'ordinamento penitenziario minorile. Tuttavia, tra l'automatismo del divieto di accesso ai benefici penitenziari (art.4-*bis*) e le regole del regime 41-*bis* non esiste una vera interdipendenza. Sebbene entrambi i regimi riguardino gravi reati, essi sono autonomi nei requisiti, nell'applicazione e persino nei destinatari (il 41-*bis* si estende anche agli imputati, non solo ai condannati). Pertanto, per salvaguardare il regime del carcere duro per i minori, sarebbe bastato includerne espressamente l'applicazione senza estendere automaticamente il divieto di accesso ai benefici. Eliminando tale presunzione di pericolosità, che osta all'applicazione di misure penitenziarie di favore, si potrebbe permettere al tribunale di sorveglianza di valutare individualmente ogni caso, sulla base del percorso educativo del minore. Questo approccio flessibile, orientato alle esigenze personali, contribuirebbe a un autentico reinserimento sociale, consentendo al sistema penitenziario minorile di assolvere alla sua funzione rieducativa senza compromettere la sicurezza. L. Caraceni, *riforma dell'ordinamento penitenziario: le novità in materia di esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni*, diritto penale contemporaneo, 2018.

⁴⁵ L. CARACENI, *Una legge penitenziaria per minorenni autonoma e speciale*, in «L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni», commento al d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, L. CARACENI & M.G. COPPETTA (a cura di), Torino, 2019, p. 15.

⁴⁶ A. MACRILLÒ, *La nuova esecuzione penale minorile*, «Maggioli editore», Santarcangelo di Romagna, 2019, p. 28.

minorenni. Tale proposta mirava a garantire criteri di minima offensività, flessibilità, individualizzazione e valorizzazione delle istanze educative⁴⁷. Un primo elemento distintivo di questa riforma è l'attenzione al linguaggio utilizzato dal legislatore, che segna una chiara intenzione di superare approcci tradizionali. Le misure alternative alla detenzione sono state ridefinite come “misure penali di comunità”, evidenziando un nuovo paradigma che vede nella comunità un attore centrale del percorso rieducativo. Non più soluzioni di ripiego rispetto al carcere, ma la scelta prioritaria e strutturale di un sistema che punta a una giustizia meno afflittiva e più inclusiva. Inoltre, l'uso del termine “educativo” al posto di “rieducativo” e “inserimento” anziché “reinserimento” sottolineano un aspetto fondamentale: il percorso formativo e di maturazione del minore non deve mai essere interrotto, nemmeno quando lo Stato esercita il suo potere punitivo. L'educazione non è un processo che si avvia *ex novo* dopo l'intervento penale, ma deve essere un filo conduttore continuo che lo Stato ha il dovere di sostenere anche attraverso l'esecuzione penitenziaria⁴⁸. L'articolo 1 del d.lgs. n. 121/2018 stabilisce le fonti normative applicabili e introduce il principio di sussidiarietà, specificando che “nel procedimento per l'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità a carico di minorenni, si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale, della legge del 26 luglio 1975, n. 354, del regolamento di attuazione (d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230), e del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nonché delle norme di coordinamento e transitorie approvate con il d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272”⁴⁹. Non è prevista una clausola di salvaguardia che escluda l'applicazione sussidiaria di tali fonti, qualora incompatibili con le finalità più garantiste dell'esecuzione minorile. Tuttavia, il richiamo al d.P.R. 448/1988 ne consente l'integrazione, poiché l'articolo 1 di quest'ultimo stabilisce che le disposizioni debbano essere applicate in modo adeguato alla personalità e alle necessità educative

⁴⁷ *Ibidem.*

⁴⁸ L. PULITO, *La “nuova” esecuzione penale minorile alla prova del fenomeno migratorio*, «Annali del dipartimento jonico», 2022, p.193.

⁴⁹ A. MACRILLÒ, *La nuova esecuzione penale minorile*, «Maggioli editore», Santarcangelo di Romagna, 2019, p. 29.

del minore⁵⁰. Il decreto del 2018 introduce un sistema normativo specifico per l'esecuzione delle pene a carico dei minorenni, complementare alla legge del 1975 e al regolamento esecutivo del 2000. Questo sottosistema normativo gestisce in parte il trattamento dei minorenni, delegando comunque diversi ambiti alla legge sull'ordinamento penitenziario⁵¹. Il secondo comma dell'articolo 1 descrive gli obiettivi dell'esecuzione penale minorile, che includono percorsi di giustizia riparativa e mediazione con le vittime, la responsabilizzazione, lo sviluppo psicofisico del minore, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e la prevenzione di futuri reati e ne disciplina anche le modalità di attuazione, come i percorsi di formazione professionale, di istruzione, le attività sportive culturali e sociali, in linea con la peculiare funzione pedagogica attribuita alla pena in questo contesto⁵². Al centro della riforma vi sono le misure penali di comunità, contenute nel capo II (artt. 2-9), pensate per favorire l'inserimento del minore con il minor sacrificio della sua libertà personale. L'articolo 2 si concentra su diverse misure, tra cui l'affidamento in prova al servizio sociale, l'affidamento con detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare, la semilibertà e l'affidamento in prova in situazioni particolari⁵³. Tali misure, dettagliate negli articoli 4-8, possono applicarsi in forma sussidiaria alle corrispondenti disposizioni per adulti, purché compatibili, mentre per l'affidamento in prova in casi particolari si rimanda direttamente alla legge n. 354 del 1975. La recente definizione di "misure di comunità" richiama la Raccomandazione (17)3 del Consiglio d'Europa del 22 marzo 2017 per i condannati adulti; tuttavia, per i minorenni autori di reato e soggetti a sanzioni, la Raccomandazione (2008)11 del Comitato dei Ministri non contiene un riferimento testuale simile. Queste misure possono essere adottate quando sono considerate utili a promuovere una crescita positiva della personalità del

⁵⁰ Il riferimento alle disposizioni del processo penale per imputati minorenni consente di applicarle *"in maniera adeguata alla personalità e alle esigenze educative del minore"*, come stabilito nell'articolo 1. Tale previsione si allinea implicitamente con il principio del *"best interest of the child"* senza citarlo esplicitamente. P. BALDUCCI & A. MACRILLÒ, *Esecuzione penale e ordinamento penitenziario*, Giuffrè, Milano, 2020, p.235.

⁵¹ *Ibidem*.

⁵² Nella sentenza della Corte costituzionale n.168 del 28 aprile 1994, viene precisato il ruolo del giudice nel valutare che tipo di pena sostitutiva applicare in caso di ergastolo o nel caso in cui vi sia concorso di più delitti, per i quali dovrà infliggersi singolarmente la pena della reclusione non inferiore ai ventiquattro anni.

⁵³ P. BALDUCCI & A. MACRILLÒ, *Esecuzione penale e ordinamento penitenziario*, Giuffrè, Milano, 2020, p. 236.

minorenne, favorendone un reinserimento sociale e riducendo il rischio di fuga o recidiva. È richiesto un progetto educativo obbligatorio, rispondendo a precedenti critiche riguardo all'assegnazione della detenzione domiciliare senza obblighi di istruzione o formazione⁵⁴. Così, l'efficacia della pena si coniuga con un percorso educativo che assicura la tutela della collettività. Il tribunale di sorveglianza ha la competenza per adottare, modificare o revocare le misure, basandosi su un'analisi approfondita che considera la personalità, la salute, l'età, il livello di maturità e il contesto familiare del minorenne, oltre ad altri elementi rilevanti presentati nella relazione redatta dall'equipe dell'istituto e dal servizio sociale minorile, qualora sia stata instaurata una relazione stabile con il minorenne. A ciò si aggiungono le proposte dell'ufficio del servizio sociale e i percorsi formativi già avviati (comma 4)⁵⁵. Il comma 5 stabilisce che la scelta della misura da applicare debba privilegiare il rapido inserimento sociale del minore, con il minimo sacrificio della sua libertà personale, garantendo la parità temporale tra la pena eseguita in comunità e quella detentiva (comma 6)⁵⁶.

L'articolo 2, comma 7, prevede un principio cardine ovvero quello della territorialità, e stabilisce che l'esecuzione delle misure penali di comunità debba avvenire preferibilmente nel contesto di vita del minorenne e in armonia con le relazioni familiari e sociali, salvo che tali ambienti non rappresentino un ostacolo al reinserimento⁵⁷. Questo principio si esprime anche nell'articolo 22, che prevede l'assegnazione del minorenne a istituti vicini alla sua residenza, salvo situazioni eccezionali legate alla criminalità organizzata. L'adozione di questa misura consente di collocare il minorenne condannato in una comunità, sia pubblica che privata, anche derogando a quanto stabilito dall'articolo 10, comma 2, lettera a) del decreto legislativo del 28 luglio 1989, n. 272. In tal modo si crea una sorta di comunità "dedicata" per minorenni sottoposti a procedimenti penali, anche se questi non sono ancora conclusi (comma 8)⁵⁸. Per favorire l'osservazione del caso, viene sottolineata la necessità di coordinamento tra i servizi sociali del Ministero, i servizi socio-sanitari

⁵⁴ *Ibidem.*

⁵⁵ *Ibidem.*

⁵⁶ *Ibidem.*

⁵⁷ *Ibidem*, p. 237.

⁵⁸ *Ibidem.*

territoriali e le équipes degli istituti penali, permettendo al tribunale di sorveglianza di disporre approfondimenti sanitari, coinvolgendo anche i servizi specialistici sul territorio (comma 9)⁵⁹. Inoltre, l'Autorità giudiziaria raccoglie informazioni sull'ambiente familiare e sociale del minorenne, sui precedenti delle persone conviventi e sull'idoneità del domicilio proposto per l'esecuzione della misura (comma 10). Il servizio sociale ha anche il compito di identificare, se necessario, una soluzione abitativa che garantisca l'applicabilità della misura (comma 11). In queste disposizioni emerge il ruolo insostituibile del servizio sociale minorile, che si occupa quotidianamente di conoscere e valutare il contesto di vita del minorenne e di rispondere ai suoi bisogni quotidiani, formativi e scolastici, garantendo così che l'azione giudiziaria sia mirata e ben calibrata⁶⁰. L'articolo 3 stabilisce, inoltre, che al minorenne possa essere richiesto di svolgere attività di utilità sociale, volontariato, anche in forma gratuita, come parte del suo percorso rieducativo. Questo permette al condannato di contribuire al bene comune, favorendo un processo di "riparazione" simbolica, pur non rivolta direttamente alla vittima. Queste attività devono integrarsi con il percorso educativo, scolastico, lavorativo e di formazione del minorenne e non interferire con la sua crescita personale, assicurando che lo Stato privilegi l'integrazione sociale rispetto a un'azione riparativa generica (comma 2). La misura applicativa coinvolge anche la famiglia del minorenne e può includere l'adozione di provvedimenti urgenti di natura civile. In tal senso, l'articolo 32, comma 4, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, permette alla magistratura di sorveglianza di adottare, in caso di necessità, provvedimenti civili temporanei per la protezione del minorenne, che hanno effetto immediato ma decadono entro trenta giorni se non confermati dal tribunale per i minorenni in sede civile (comma 3)⁶¹. Il capo III del decreto affronta l'esecuzione delle pene per i minorenni, fornendo un quadro completo e coerente per tutte le misure. Si inizia con l'articolo 9, che modifica l'articolo 24 del d.lgs. 272/1989 e stabilisce regole per l'applicazione delle misure limitative della libertà personale per minorenni e giovani adulti. La riforma segue due linee principali: introduce le misure penali di comunità come alternativa alla detenzione e permette di applicare queste

⁵⁹ *Ibidem.*

⁶⁰ *Ibidem.*

⁶¹ *Ibidem.*

ultime anche ai giovani che compiono i diciotto anni durante l'esecuzione, fino ai venticinque, evitando così interruzioni nei percorsi educativi già avviati e riducendo il rischio di un passaggio brusco a regimi detentivi più rigidi. Il decreto restringe l'applicazione delle norme minorili ai giovani adulti, limitando l'ambito ai venticinquenni, e rimuovendo il riferimento agli infraventunenni. Tuttavia, se il giudice ritiene che sussistano ragioni di sicurezza o che il condannato sia particolarmente pericoloso, può disporre l'esecuzione della pena secondo le regole per adulti a partire dal compimento dei diciotto anni. Questa eccezione vale anche se il giovane adulto non collabora con il programma educativo previsto⁶². Questa disposizione è potenzialmente rischiosa poiché responsabilizza completamente il condannato per l'eventuale fallimento del progetto educativo, senza considerare che potrebbero mancare le risorse e i supporti necessari. L'articolo 10, fondamentale per l'aspetto esecutivo, prevede l'applicazione delle norme minorili anche in casi complessi, dove una condanna per reati commessi da minorenni è in esecuzione insieme a una per reati commessi da adulto. Poiché non esiste una regolamentazione specifica per questi casi, si fa riferimento alla competenza del giudice sulla base dell'ultima sentenza divenuta definitiva⁶³. Con la nuova disciplina, che introduce norme speciali più favorevoli per i minorenni, diventa fondamentale stabilire criteri oggettivi per evitare che il regime applicato dipenda unicamente dal caso. La soluzione adottata è affidare la competenza al magistrato di sorveglianza minorile, che dovrà valutare se esistano le condizioni per continuare l'esecuzione secondo le regole minorili, tenendo conto del percorso educativo del minore e della gravità dei reati. Nel caso in cui un nuovo reato sia stato commesso da adulto mentre il minore stava scontando una pena per reati commessi in gioventù, il pubblico ministero sospende l'ordine di esecuzione e invia il caso al magistrato di sorveglianza minorile. Se il magistrato ritiene che vi siano le condizioni per l'applicazione delle norme minorili, dispone l'estensione della disciplina minorile anche alla nuova condanna; diversamente, interrompe la sospensione e restituisce gli atti al pubblico ministero. La decisione del magistrato può essere impugnata, e la disciplina minorile non è

⁶² L. CARACENI, *Riforma dell'ordinamento penitenziario: le novità in materia di esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni*, in «Diritto penale contemporaneo», 2018.

⁶³ *Ibidem*.

applicabile se l'individuo ha già iniziato a scontare una pena in un istituto per adulti⁶⁴. L'articolo 11 disciplina l'esecuzione delle pene detentive per i minorenni condannati a reclusione, specificando che, se la pena è inferiore a quattro anni (o sei per i tossicodipendenti in prova), il pubblico ministero ordina l'esecuzione della pena e la sospende, a meno che il condannato sia già detenuto. Per assicurare che la pena sia eseguita con garanzie adeguate, la norma prevede che, in assenza di altre indicazioni, si faccia riferimento a disposizioni favorevoli contenute nel codice di procedura penale, come quelle sulla liberazione anticipata⁶⁵. L'ordine di esecuzione viene notificato al condannato e ai suoi familiari, con la possibilità di richiedere, entro trenta giorni, una misura di comunità; il pubblico ministero è responsabile della trasmissione della richiesta al tribunale di sorveglianza. La notifica dell'ordine va indirizzata al difensore designato per la fase esecutiva, o a quello che ha assistito il minorenne durante il processo, garantendo così continuità nell'assistenza legale. In seguito alla notifica, il minorenne è invitato a contattare l'ufficio del servizio sociale per i minorenni, che preparerà un progetto educativo, componente essenziale di ogni misura di comunità, per responsabilizzare il giovane e favorire il suo reinserimento⁶⁶. Se entro trenta giorni non viene fatta richiesta di misura alternativa, il pubblico ministero revoca la sospensione dell'ordine di esecuzione. Il tribunale di sorveglianza, una volta ricevuta la richiesta, fissa un'udienza entro quarantacinque giorni e notifica agli interessati, invitandoli a depositare documenti e memorie. I servizi minorili preparano una relazione completa e un progetto di intervento per l'udienza. L'articolo 12 definisce le regole generali per l'esecuzione delle misure di comunità, simili a quelle previste per gli adulti. L'esecuzione è affidata al magistrato di sorveglianza del luogo in cui la misura sarà eseguita, il quale può modificare le prescrizioni se necessario, informando l'ufficio del servizio sociale. Il servizio sociale minorile, oltre a controllare e sostenere il condannato durante l'esecuzione della misura, mantiene il supporto anche dopo la conclusione della pena, promuovendo il reinserimento e i rapporti con la famiglia. Al compimento dei venticinque anni, se la misura di comunità è ancora in corso, il magistrato minorile invia gli atti al magistrato di sorveglianza per adulti, per

⁶⁴ *Ibidem.*

⁶⁵ *Ibidem.*

⁶⁶ *Ibidem.*

valutare se proseguire con la misura secondo la legge penitenziaria. Il passaggio dovrebbe essere agevole, data la somiglianza tra le misure di comunità e le alternative alla detenzione, come l'affidamento in prova⁶⁷.

Infine, l'articolo 13 disciplina i casi in cui, durante l'esecuzione di una misura di comunità, sopraggiunge una condanna per altri reati commessi da minorenni. In tal caso, il pubblico ministero sospende l'ordine di esecuzione e trasmette il caso al magistrato di sorveglianza, che deciderà se continuare la misura o interromperla, e anche questa decisione potrà essere impugnata⁶⁸. Il coinvolgimento degli organi giurisdizionali, seppur in modo indiretto, si percepisce anche nell'ultimo capitolo del decreto, ovvero il capo IV (artt. 14-26), intitolato "Intervento educativo e organizzazione degli istituti penali per minorenni." Questo segmento del testo legislativo fornisce dettagliate disposizioni, anche di carattere regolamentare, sull'esecuzione della pena all'interno degli istituti, e rappresenta la parte più corposa del d.lgs. n. 121 del 2018⁶⁹. L'intero decreto sottolinea costantemente l'importanza del servizio sociale per i minorenni dell'amministrazione della giustizia. A tale ufficio è assegnato l'importante compito di interfacciarsi con il minore fin dal periodo che precede l'applicazione delle misure di comunità, predisponendo una relazione accurata sugli aspetti personali e sociali del condannato. Questo ufficio è anche incaricato di elaborare un progetto di intervento individualizzato, monitorando costantemente la fase esecutiva. Tale attività rappresenta il cuore del sistema differenziato per i minori reclusi, come stabilito nell'articolo 14, che prescrive la redazione di un progetto educativo almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esecuzione, in collaborazione con gli specialisti degli istituti penali e l'ufficio del servizio sociale minorile⁷⁰. Il trattamento penitenziario minorile delineato dal d.lgs. n. 121 del 2018 si basa sul principio della progressiva restituzione della libertà, proporzionata ai progressi compiuti dal minore nel percorso di recupero. Questa graduale restituzione avviene attraverso l'accesso a sezioni di custodia attenuata, con l'obiettivo di minimizzare il rischio di recidiva e preparare il giovane al rientro nella società. La tutela della specificità individuale del

⁶⁷ *Ibidem.*

⁶⁸ *Ibidem.*

⁶⁹ A. MACRILLÒ, *La nuova esecuzione penale minorile*, «Maggioli editore», Santarcangelo di Romagna, 2019, p.33.

⁷⁰ *Ibidem.*

minore viene garantita sia dall'elevata qualificazione del personale (comprendente medici, psicologi e altri operatori) sia dalla separazione tra minorenni e giovani adulti⁷¹, oltre che tra uomini e donne, come previsto nell'articolo 15⁷². Nonostante l'avanzamento delle norme vigenti, la legislazione penitenziaria, rappresentata principalmente dalla legge n. 354 del 1975 e dal d.P.R. n. 230 del 2000, ha sancito un sistema orientato maggiormente alla tutela dei diritti dei detenuti, discostandosi dalla concezione punitiva. Tuttavia, il d.lgs. n. 121 del 2018 integra questa visione con regole specifiche dettate per i minorenni, come la disciplina relativa all'uscita dall'istituto (art. 24). In mancanza di una regolamentazione specifica, si farà riferimento alle disposizioni della legge n. 354 del 1975 e del d.P.R. n. 230 del 2000, purché compatibili con la condizione minorile⁷³. Per i giovani detenuti il decreto mira a ridurre al minimo l'impatto negativo della segregazione. Questo obiettivo si traduce nella centralità attribuita all'elaborazione di progetti educativi personalizzati, costruiti attorno alle attitudini, alle caratteristiche individuali e alle aspirazioni del minore. Viene posta particolare attenzione alle attività scolastiche e di formazione professionale, con la possibilità per il minore di frequentarle anche all'esterno dell'istituto. Queste opportunità mirano non solo a dotare il giovane delle competenze necessarie al reinserimento, ma anche a costruire un percorso di crescita personale che lo aiuti a recuperare la propria dignità. Ulteriori misure come le visite prolungate in spazi atti a ricreare l'ambiente familiare e la custodia attenuata, enfatizzano l'importanza dei legami affettivi e della responsabilizzazione. Tuttavia, resta ancora

⁷¹ La separazione in questione risulta essere derogabile, nel caso in cui sia preferibile per garantire il raggiungimento degli scopi educativi.

⁷² Le donne detenute sono ospitate in istituti o sezioni appositamente dedicate, e l'ordinamento penitenziario stabilisce che il loro numero non deve compromettere la qualità del trattamento offerto. Le madri possono tenere con sé i figli fino ai tre anni di età, e, per supportare le esigenze di cura dei bambini, vengono allestiti asili nido all'interno degli istituti. Sebbene non siano previste disposizioni specifiche per le detenute minorenni o giovani adulte nel decreto n. 121 del 2018, la normativa generale suggerisce di applicare analoghe attenzioni a loro favore, inclusa l'assistenza a gestanti e puerpere. A livello internazionale, le cosiddette Regole di Bangkok, adottate dall'ONU (risoluzione n. 65/229 del 2010), incoraggiano condizioni favorevoli per le giovani madri detenute, suggerendo anche il contatto con i figli oltre i tre anni. Le regole includono tutele che mirano a garantire pari accesso all'istruzione e alla formazione professionale rispetto agli uomini, oltre ad un supporto medico e psicologico specifico per le detenute, particolarmente per coloro che sono state vittime di violenza sessuale. P. BALDUCCI & A. MACRILLÒ, *Esecuzione penale e ordinamento penitenziario*, Giuffrè, Milano, 2020, p. 239.

⁷³ *Ibidem*.

forte il rischio che la vita carceraria, regolata da imposizioni esterne e priva di momenti di vera autodeterminazione, finisca per deresponsabilizzare minori, in contrasto con l'obiettivo di educarli alla consapevolezza e al rispetto delle regole condivise⁷⁴. Sotto il profilo finanziario, l'articolo 25 dispone che una parte significativa delle risorse sia destinata all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare. Per l'adeguamento degli istituti minorili (artt. 16 e 17), sono previsti stanziamenti limitati agli anni 2018 e 2019⁷⁵. Solo alcuni articoli del decreto (4, 6, 16 e 17) comportano nuovi costi per lo Stato, motivo per cui sarà necessario monitorare l'efficacia dell'impianto normativo almeno per i primi due anni dall'entrata in vigore. Particolare attenzione sarà richiesta per valutare l'adeguatezza del personale addetto a seguire i giovani nel percorso di reintegrazione. Parallelamente, sarà fondamentale rivedere l'equilibrio tra il numero di agenti di sorveglianza e il personale dedicato alla rieducazione. Per assicurare l'efficacia delle nuove norme, sarà indispensabile anche rafforzare gli organici dell'area educativa e giuridica e degli uffici di esecuzione penale esterna per i minori⁷⁶.

3.1. (segue): Un bilancio tra aspettative e realtà

Il valore della dignità della persona detenuta, sebbene formalmente riconosciuto sotto diversi aspetti⁷⁷, appare ancora fortemente compromesso nella sua concreta

⁷⁴ L. PULITO, *La "nuova" esecuzione penale minorile alla prova del fenomeno migratorio*, «Annali del dipartimento jonico», 2022. p. 197.

⁷⁵ A. MACRILLÒ, *La nuova esecuzione penale minorile*, «Maggioli editore», Santarcangelo di Romagna, 2019, p. 34

⁷⁶ *Ibidem*.

⁷⁷ La recente normativa introduce numerose disposizioni di grande valore nel delicato ambito della tutela della dignità e dei diritti delle persone durante la fase di esecuzione penitenziaria. Tra le misure più significative emerge l'aumento delle ore minime di permanenza all'aperto, portate a quattro al giorno (art. 10 ord. penit.), e l'attenzione dedicata all'alimentazione, che, ove possibile, deve rispettare le esigenze legate al credo religioso dei detenuti (art. 9 ord. penit.). Un'ulteriore attenzione è rivolta agli spazi destinati alle attività di socializzazione (art. 5 ord. penit.), così come ai locali di soggiorno e pernottamento (art. 6 ord. penit.), garantendo adeguati standard di vivibilità.

Anche l'igiene personale è stata oggetto di miglioramento, prevedendo l'uso di docce con acqua calda e servizi igienici che assicurino privacy e siano ben areati (art. 8, co. 1 e 2, ord. penit.). Particolare rilievo assume il divieto di discriminazione nei confronti delle cosiddette "fasce deboli", che include donne, madri, persone transgender e stranieri (artt. 14, co. 5 e ss., 19 ord. penit.). Sono inoltre rafforzati diritti fondamentali come l'accesso alle informazioni (art. 18 ord. penit.), l'istruzione universitaria e tecnica superiore (art. 19, co. 4, ord. penit.), e la vicinanza del detenuto al proprio luogo di residenza, sia al momento dell'assegnazione all'istituto sia in caso di trasferimento (artt. 14, co. 1 e 2, e 42 ord. penit.).

applicazione. Rispetto alle ambiziose prospettive delineate nel progetto Giostra, molti aspetti cruciali della tutela dei diritti individuali restano subordinati alla discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria⁷⁸. Esemplificative sono alcune significative lacune, come la mancata revisione della normativa sulle perquisizioni personali (art. 34 ord. penit.), l'assenza di interventi in materia di affettività (art. 28 ord. penit.) e di spazi idonei per le pratiche di culto (art. 26 ord. penit.), nonché la scelta di non consentire ai detenuti l'utilizzo di strumenti di comunicazione a distanza attraverso la rete internet (art. 18, co. 5-bis, ord. penit.)⁷⁹. Altre criticità emergono dalla mancata garanzia di pernottamento in camere singole per i condannati all'ergastolo (art. 6, co. 5, ord. penit.) e dalla scarsa valorizzazione del ruolo del volontariato (artt. 16 e 17 ord. penit.). Si tratta di modifiche richieste dalla legge delega e successivamente elaborate nel progetto Giostra, ma che non hanno trovato spazio nel provvedimento definitivo⁸⁰. Due ambiti specifici – quello della sanità e quello del lavoro – evidenziano ulteriormente l'insufficienza dell'intervento legislativo. In primo luogo, il legislatore ha omesso di dare piena attuazione alla direttiva della legge delega per il potenziamento dell'assistenza psichiatrica nelle carceri, perpetuando un'irragionevole violazione del diritto alla salute e del principio di umanità del trattamento (art. 11 ord. penit.)⁸¹. Non sono state recepite nemmeno le proposte per estendere il rinvio dell'esecuzione della pena e la detenzione domiciliare ai casi di grave infermità psichica, né per introdurre misure specifiche come l'affidamento in prova per soggetti con disagio psichico. Un'importante svolta in questa direzione è arrivata dalla Corte

Importante è anche la valorizzazione dei colloqui, garantiti con familiari, difensori e garanti dei diritti dei detenuti (art. 18, co. 1-bis e 2, ord. penit.). Sul fronte del trattamento individualizzato, spicca la ridefinizione dell'osservazione scientifica della personalità del detenuto (art. 13 ord. penit.) e l'inserimento di elementi innovativi come la formazione professionale e la partecipazione a progetti di pubblica utilità (art. 15, co. 1, ord. penit.). Questi interventi segnano un passo significativo verso una maggiore umanizzazione della pena e una più attenta considerazione dei diritti e delle esigenze dei detenuti. C. Fiorio, *Carcere: la riforma dimezzata*, cit., 758-773

⁷⁸ A.M. CAPITTA, *La piccola riforma penitenziaria e le sue ricadute sul sistema*, in «Archivio penale», pp.8 ss.

⁷⁹ *Ibidem*.

⁸⁰ *Ibidem*.

⁸¹ *Ibidem*.

costituzionale con la sentenza n. 99 del 2019⁸², che ha riconosciuto la possibilità di concedere la detenzione domiciliare per gravi malattie psichiche, riaccendendo, seppur parzialmente, le speranze per una riforma incentrata sull'equiparazione tra disagio fisico e psichico⁸³.

Per quanto riguarda il lavoro penitenziario, sebbene siano state introdotte nuove norme mirate al suo potenziamento, il mancato recepimento di alcune proposte significative – come l'aumento dello sconto di pena per la partecipazione a progetti di pubblica utilità – ha limitato il potenziale trasformativo di tali interventi. Queste scelte dimostrano una sostanziale inerzia nel rendere il lavoro un elemento cardine del percorso rieducativo⁸⁴.

Nel complesso, le recenti modifiche normative riflettono una portata riduttiva che nega la definizione di una vera e propria riforma. Le differenze rispetto ai lavori preparatori, tra cui il progetto Giostra e la bozza Gentiloni, sono evidenti: molti progressi di civiltà giuridica, che avrebbero potuto segnare un reale miglioramento nella disciplina del regime detentivo, non sono stati recepiti. Sebbene si registrino piccoli miglioramenti nella gestione della vita intramuraria e nella tutela di alcuni diritti fondamentali, il carcere rimane ancorato a una concezione tradizionale e prevalentemente segregante della pena. La finalità rieducativa, sancita dalla Costituzione, continua a essere più teorica che reale⁸⁵.

⁸² La Corte costituzionale, con la sentenza n. 99 del 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1-ter, dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui non consente al tribunale di sorveglianza di disporre la detenzione domiciliare per i condannati affetti da grave infermità psichica sopravvenuta, anche in deroga al limite di pena di quattro anni previsto dal comma 1 dello stesso articolo. Secondo la Consulta, spetta al giudice valutare con attenzione le esigenze di sicurezza collettiva, bilanciandole con il diritto alla salute dei detenuti sancito dall'art. 32 della Costituzione. Inoltre, la sentenza ribadisce il principio fondamentale per cui nessun condannato deve essere costretto a scontare la pena in condizioni contrarie al senso di umanità, come stabilito dall'art. 27, comma 3, della Costituzione. Questa decisione rappresenta un importante passo avanti nel riconoscimento dei diritti dei detenuti, ponendo al centro la tutela della dignità umana anche in situazioni di particolare fragilità. Tali principi costituzionali, tuttavia, «non sono stati particolarmente presenti al legislatore delegato». E. DOLCINI, *La pena ai tempi del diritto penale illiberale*, in «www.penalecontemporaneo.it», 2019.

⁸³ *Riforma della sanità penitenziaria e delle pene accessorie: la proposta della Commissione Pelissero*, in «www.penalecontemporaneo.it», 2018.

⁸⁴ A.M. CAPITTA, *La piccola riforma penitenziaria e le sue ricadute sul sistema*, in «Archivio penale», pp.8 ss.

⁸⁵ *Ibidem*.

La struttura degli istituti penitenziari, nella sua complessità sistematica, rimane sostanzialmente invariata, perpetuando un modello che non soddisfa pienamente i principi costituzionali di umanità della pena e di effettiva rieducazione. Nonostante le intenzioni dichiarate, il carcere si conferma uno strumento ancora lontano dal garantire un trattamento che concorra concretamente al reinserimento sociale dei detenuti, rendendo necessaria una più incisiva azione riformatrice⁸⁶. Un aspetto particolarmente discusso della legge penitenziaria minorile riguarda la gestione dei giovani adulti, una fascia di età delicata e cruciale che include i soggetti tra i diciotto e i venticinque anni. Il Decreto Legislativo n. 121/2018 ha introdotto modifiche significative rispetto alla precedente normativa, che, ispirata al principio del *favor minoris*, consentiva l'applicazione delle norme penitenziarie per i minorenni fino ai venticinque anni, con l'obiettivo di evitare l'interruzione del percorso educativo in corso. Tale continuità poteva tuttavia essere limitata, riducendo il termine massimo ai ventuno anni, nei casi in cui fossero riscontrate particolari ragioni di pericolosità sociale⁸⁷.

Con la nuova disciplina, l'articolo 9 del d.lgs. n. 121/2018, che richiama l'articolo 24 del d.lgs. n. 272/1989 sulle norme di attuazione del processo minorile, ha eliminato il riferimento agli infraventunenni. Questa modifica consente di anticipare l'applicazione del regime penitenziario degli adulti già al compimento dei diciotto anni, nei casi in cui il giudice rilevi la presenza di "particolari ragioni di sicurezza". Queste ultime devono essere valutate tenendo conto delle finalità rieducative e possono essere invocate nel caso di mancata adesione al trattamento educativo⁸⁸.

Tuttavia, questa anticipazione risulta contraddittoria rispetto all'intento dichiarato della legge di privilegiare le misure aperte e i percorsi educativi. La discrezionalità concessa al giudice in tali situazioni è molto ampia e rischia di attribuire al giovane adulto l'intera responsabilità di eventuali insuccessi del trattamento, senza considerare che tali fallimenti possono essere dovuti anche all'inadeguatezza delle risorse o degli interventi predisposti⁸⁹. Questa impostazione non solo contrasta con l'idea di favorire il recupero e la crescita del giovane, ma solleva preoccupazioni sul possibile effetto

⁸⁶ *Ibidem*.

⁸⁷ L. PULITO, *La "nuova" esecuzione penale minorile alla prova del fenomeno migratorio*, «Annali del dipartimento jonico», pp. 198 ss.

⁸⁸ *Ibidem*.

⁸⁹ *Ibidem*.

dissuasivo che una tale rigida applicazione potrebbe avere rispetto alla partecipazione attiva al percorso rieducativo⁹⁰. Sebbene non abbia ampliato in modo significativo l'accesso alle misure di comunità e nonostante le criticità emerse, il sistema dell'esecuzione penale minorile sembra aver compiuto significativi passi avanti verso l'obiettivo di considerare il carcere come soluzione di ultima istanza. Un dato particolarmente significativo in tal senso è rappresentato dal fatto che, a dicembre 2021, erano detenuti in istituto solo 343 giovani, a fronte di circa 13.000 ragazzi sottoposti a misure alternative o inseriti in percorsi di esecuzione penale non detentiva. Questo dato evidenzia una chiara tendenza a limitare il ricorso al carcere, privilegiando soluzioni che puntano alla rieducazione e al reinserimento sociale. Nonostante ciò, la legge penitenziaria minorile risulta ancora essere un adeguamento della legge sull'ordinamento penitenziario (l.354/1975), più che un *corpus* autonomo atto a disciplinare in modo compiuto l'esecuzione della pena differenziato nei confronti di minori⁹¹.

3.2. Integrazioni della riforma Cartabia e il decreto Caivano del 2023

La Riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/22) segna un'importante evoluzione nel sistema penale minorile italiano, ponendo al centro del dibattito il tema della responsabilizzazione, della giustizia riparativa e della messa alla prova come strumenti prioritari per il recupero dei giovani autori di reato. Questa riforma rappresenta un punto di svolta, ampliando le opportunità di accesso a misure alternative e consolidando un approccio educativo e rieducativo alla devianza minorile⁹².

Una delle novità più rilevanti introdotte dalla riforma è il potenziamento della messa alla prova, già prevista dall'articolo 28 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448. Questo istituto consente la sospensione del procedimento penale senza giungere a una sentenza di condanna, offrendo al minore la possibilità di intraprendere un percorso rieducativo personalizzato⁹³. La Riforma Cartabia ha ampliato il novero dei reati che consentono l'accesso a tale misura e ha introdotto la facoltà per il pubblico ministero

⁹⁰ *Ibidem.*

⁹¹ *Ibidem.*

⁹² M. FERELLA, *Riforma Cartabia: messa alla prova e giustizia riparativa minorile*, «Psicologia Giuridica», 2023.

⁹³ *Ibidem.*

di proporre l'istanza di applicazione, rendendo il procedimento più flessibile e aderente alle specificità del caso⁹⁴.

Il percorso di messa alla prova si articola su un programma trattamentale individualizzato, elaborato sulla base delle risorse personali, familiari e ambientali del giovane. L'obiettivo è stimolare la consapevolezza del minore riguardo alla gravità del reato commesso, promuovendo valori alternativi e offrendo strumenti concreti per un reinserimento sociale positivo. Le attività previste includono colloqui con professionisti, interventi educativi, lavori socialmente utili e, grazie alla Riforma Cartabia, la partecipazione a programmi di giustizia riparativa⁹⁵.

Proprio la giustizia riparativa costituisce uno dei pilastri della riforma.

Definita come un programma che consente a vittima, autore del reato e comunità di partecipare volontariamente e attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, la giustizia riparativa si propone di responsabilizzare il minore e favorire la ricostruzione dei legami sociali. La Riforma Cartabia ha introdotto una disciplina dettagliata al riguardo, specificando i principi di partecipazione attiva e volontaria, l'indipendenza del mediatore, la proporzionalità degli interventi e il rispetto delle esigenze sia della vittima che dell'autore del reato⁹⁶.

La partecipazione ai programmi di giustizia riparativa, oltre a rappresentare un elemento centrale per la responsabilizzazione del minore, diventa una componente integrata nel progetto trattamentale. Essa costituisce un criterio fondamentale di valutazione per il giudice, sia in relazione all'esito della messa alla prova sia per l'adozione di misure penali di comunità e di altre misure alternative. La riforma, inoltre, garantisce l'accesso a tali programmi in ogni fase del procedimento, compresa la fase esecutiva, senza alcuna preclusione legata alla tipologia o alla gravità del reato⁹⁷.

Con la Riforma Cartabia, il legislatore ha anche modificato l'articolo 1 del d.lgs. 121/18, rafforzando il ruolo delle misure penali di comunità e promuovendo percorsi educativi e riparativi negli Istituti penali per minorenni (IPM). Questo cambiamento

⁹⁴ *Ibidem.*

⁹⁵ *Ibidem.*

⁹⁶ L. PULITO, *Giustizia riparativa e processo minorile nelle prospettive della c.d. "Riforma Cartabia"*, in «Archivio Penale», 2023.

⁹⁷ *Ibidem.*

mira a superare la concezione punitiva del carcere, che deve rimanere una misura di ultima istanza, privilegiando interventi educativi e responsabilizzanti che prevengano la recidiva.

Il sistema di giustizia minorile italiano, come ridefinito dalla Riforma Cartabia, si configura sempre più come un modello in cui il carcere rappresenta un'*extrema ratio*. La messa alla prova e i programmi di giustizia riparativa diventano strumenti fondamentali per affrontare le cause profonde del comportamento deviante, ridurre il rischio di recidiva e favorire una crescita personale e sociale del minore⁹⁸.

In definitiva, la Riforma non solo amplia e rafforza strumenti già esistenti, ma delinea un sistema che pone al centro la rieducazione e il recupero, tracciando una strada chiara verso un approccio moderno e rispettoso dei principi costituzionali e internazionali in materia di giustizia minorile⁹⁹.

Altro rilevante intervento normativo è D.L. n.123/2023 (c.d. decreto "Caivano"), convertito in L. n. 159/2023, con il quale il Legislatore è intervenuto per adottare "misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale", che hanno investito anche il d.lgs. n.121 del 2018¹⁰⁰.

L'articolo 9 del Decreto-legge n. 123/2023, come modificato in sede di conversione, ha introdotto una significativa novità nell'ambito del d.lgs. n. 121/2018, mediante l'articolo 10-*bis*, intitolato «Trasferimento presso un istituto penitenziario per adulti». Questa disposizione amplia il ventaglio di situazioni in cui un giovane adulto può essere trasferito dal circuito penitenziario minorile a quello per adulti.

Secondo la normativa in esame, un condannato che abbia compiuto ventuno anni e sia detenuto in un istituto penale per minorenni può essere trasferito in un carcere per adulti qualora:

- comprometta la sicurezza o turbi l'ordine dell'istituto con il proprio comportamento;
- impedisca, attraverso violenza o minacce, il regolare svolgimento delle attività degli altri detenuti;

⁹⁸ *Ibidem*.

⁹⁹ *Ibidem*.

¹⁰⁰A. CAVALIERE, *Il decreto Caivano: tra simbolismo e simbolicità*, <https://www.penaledp.it/il-c-d-decreto-caivano-tra-securitarismo-e-simbolicita/>, 2024.

- crei uno stato di soggezione nei confronti degli altri detenuti, utilizzandolo per esercitare un controllo nella vita penitenziaria.

Nei casi in cui tutte queste condizioni si verificano contemporaneamente, il trasferimento può essere disposto già al compimento del diciottesimo anno di età¹⁰¹.

La disciplina precedente consentiva il trasferimento dal circuito minorile a quello per adulti solo in presenza di specifiche circostanze, come l'impossibilità di perseguire finalità educative o la pericolosità sociale del detenuto, e richiedeva al giudice di effettuare un attento bilanciamento tra la necessità di garantire la sicurezza e quella di preservare il percorso rieducativo.

In questo nuovo quadro normativo, invece, la priorità sembra essere esclusivamente la sicurezza dell'istituto, come evidenziato già nel titolo dell'articolo, «Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per minorenni».

Non viene fatto riferimento alle esigenze educative o evolutive del giovane adulto, la cui condotta, spesso sintomatica di una mancata maturazione, viene trattata solo come un problema da contenere piuttosto che come un'occasione per intervenire in modo costruttivo¹⁰².

Un ulteriore elemento critico è rappresentato dalla procedura attraverso cui si attua il trasferimento. È il direttore dell'istituto penitenziario minorile a richiedere il nulla osta al magistrato di sorveglianza minorile per procedere al trasferimento, delegando così a un'autorità amministrativa un ruolo decisivo nel determinare il futuro del detenuto. Sebbene il magistrato di sorveglianza abbia formalmente il compito di valutare la richiesta, il margine di discrezionalità è fortemente limitato: può opporsi al trasferimento solo per ragioni di sicurezza, incluse quelle del detenuto stesso.

In sostanza, possiamo affermare che il principio educativo, che dovrebbe essere al centro del sistema penitenziario minorile, viene subordinato alla priorità di garantire la sicurezza dell'istituto¹⁰³.

Questa normativa, lungi dal favorire un'effettiva responsabilizzazione del giovane, pare configurarsi come una misura punitiva implicita, se non una forma di pressione per realizzare la partecipazione al progetto educativo. Tuttavia, la partecipazione

¹⁰¹ L. PULITO, *Walking backwards: alcune considerazioni sulle modifiche apportate alla legge penitenziaria minorile dal "decreto Caivano"*, in «Archivio Penale», pp.13 ss.

¹⁰² *Ibidem*.

¹⁰³ *Ibidem*.

forzata, ottenuta attraverso la minaccia del trasferimento, contraddice i principi fondamentali della rieducazione, che deve fondarsi su un'adesione consapevole e volontaria. Il rispetto delle regole, infatti, dovrebbe derivare dalla comprensione del loro valore sociale e non dalla paura delle conseguenze punitive¹⁰⁴.

L'impatto di queste modifiche rischia di compromettere gravemente l'efficacia del sistema penitenziario minorile, che si è sviluppato con grande difficoltà e nel tempo come modello separato e più attento ai bisogni evolutivi dei giovani. Il trasferimento nel circuito per adulti, per quei giovani che vi vengono indirizzati, comporta una drastica riduzione delle possibilità di reintegrazione e un incremento del rischio di recidiva. Una volta inseriti in un sistema più repressivo e meno orientato al recupero, le chance di un percorso di crescita positivo si riducono al minimo¹⁰⁵.

La scelta legislativa si pone in effetti in contrasto non solo con i principi rieducativi sanciti dalla Costituzione, ma anche con il contesto giuridico internazionale e le moderne conoscenze scientifiche in materia di sviluppo giovanile e di prevenzione della recidiva¹⁰⁶. Per i giovani detenuti, che spesso provengono da contesti di marginalità e vulnerabilità, tale approccio rappresenta un ulteriore ostacolo alla possibilità di una reale riabilitazione e reintegrazione nella società.

Il decreto Caivano, introdotto sull'onda emotiva generata nell'opinione pubblica dalla notizia di gravi reati di cui sono accusati anche minorenni, ha adottato un'impostazione sterilmente repressivo-deterrente, che può dar luogo ad esiti criminogeni, disastrosi per il futuro del detenuto trasferito e pregiudizievoli per la collettività¹⁰⁷.

Ci troviamo di fronte ad una mancanza di attenzione verso l'introduzione di innovazioni sostanziali già elaborate dalle commissioni di lavoro; non vengono affrontate, peraltro, alcune delle carenze più evidenti del sistema, come l'insufficienza delle comunità pubbliche o la limitata dotazione di sezioni a custodia attenuata. L'articolo 10-*bis*, introdotto dal legislatore, sembra rispondere principalmente a esigenze di sicurezza e controllo nella fase di esecuzione della pena, in linea con le

¹⁰⁴ *Ibidem*.

¹⁰⁵ *Ibidem*.

¹⁰⁶ *Ibidem*.

¹⁰⁷ A. CAVALIERE. *Il decreto Caivano: tra simbolismo e simbolicità*, <https://www.penaledp.it/il-c-d-decreto-caivano-tra-securitarismo-e-simbolicita/>, 2024.

misure promosse dalla Legge n. 159/2023 in altri ambiti, incluse le fasi pre-procedimentali ¹⁰⁸.

Tra queste, si segnalano l'estensione delle misure di prevenzione ai minori, l'aumento delle possibilità di applicazione della custodia cautelare e il prolungamento della sua durata, oltre a un inasprimento generale delle sanzioni, in particolare per reati legati ad armi e sostanze stupefacenti. Questi interventi, inevitabilmente, si riflettono anche sulle misure cautelari personali, rendendo probabile un incremento degli ingressi negli istituti penali per minorenni. Di fronte a questa prospettiva, il legislatore sembra essersi concentrato sull'adozione di strumenti per gestire un potenziale sovraffollamento carcerario, anziché intervenire per prevenire situazioni che portano all'incarcerazione.

Per affrontare tali criticità, si potrebbe, in primo luogo, considerare la disposizione sul trasferimento ai circuiti penitenziari per adulti come una misura eccezionale, utilizzabile solo in casi straordinari.

Inoltre, dovrebbero essere sperimentati rimedi pratici, come la separazione dei detenuti meno inclini al cambiamento da quelli attivamente coinvolti in programmi educativi e rieducativi, creando gruppi omogenei per età e caratteristiche personali, in linea con quanto previsto dall'articolo 15 del d.lgs. n. 121/2018 sull'assegnazione dei detenuti¹⁰⁹.

Un'altra strada promettente sarebbe certamente l'ampliamento del ricorso alla giustizia riparativa, che potrebbe essere utilizzata non solo per affrontare comportamenti irregolari, ma anche come strumento per risolvere questioni disciplinari interne agli istituti. Questo approccio favorirebbe un ambiente più costruttivo, capace di promuovere la responsabilizzazione dei minori attraverso il confronto e la ricostruzione dei legami sociali.

Tuttavia, l'aspetto più urgente e cruciale è quello di invertire la preoccupante tendenza verso l'omologazione della giustizia minorile a quella degli adulti, una direzione che contraddice i principi fondamentali del trattamento differenziato basato sui bisogni specifici dei giovani.

¹⁰⁸ L. PULITO, *Walking backwards: alcune considerazioni sulle modifiche apportate alla legge penitenziaria minorile dal "decreto Caivano"*, in «Archivio Penale», pp.13 ss.

¹⁰⁹ *Ibidem*.

È essenziale che il legislatore sviluppi un sistema realmente autonomo e dedicato ai minorenni, capace di rispondere alle loro necessità educative e riabilitative, evitando di ricadere in un approccio puramente punitivo¹¹⁰. In particolare, è necessario ripensare la categoria dei giovani adulti come un gruppo autonomo, superando la tradizionale divisione binaria tra minori e adulti. Questo consentirebbe di progettare interventi mirati che tengano conto delle peculiarità di questa fascia di età, offrendo opportunità di crescita e reintegrazione adeguate alle esigenze dei ragazzi in conflitto con la legge. Un sistema orientato a questi principi non solo tutelerebbe meglio i diritti dei giovani, ma favorirebbe anche una maggiore sicurezza sociale a lungo termine, riducendo i rischi di recidiva e promuovendo percorsi di recupero autentici e sostenibili¹¹¹.

4. Prime applicazioni delle nuove disposizioni e relative problematiche

Come ampiamente evidenziato, il Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, è stato accolto con grandi speranze, rappresentando un passo avanti verso un sistema penale minorile più giusto e rispettoso dei principi costituzionali e internazionali.

Tuttavia, a distanza di sei anni dalla sua entrata in vigore, sono emerse criticità che ne compromettono l'efficacia, minando la possibilità di costruire un sistema che tuteli realmente i diritti dei giovani e li accompagni verso un futuro migliore. Una delle principali problematiche è rappresentata dagli automatismi normativi derivanti dal richiamo all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Questo richiamo introduce rigidità che ostacolano l'accesso dei minori alle misure alternative alla detenzione, andando in netto contrasto con il principio cardine di individualizzazione del trattamento minorile. Privare i giovani di percorsi personalizzati non solo tradisce la finalità educativa della pena, ma nega loro la possibilità di un vero recupero¹¹². A ciò si aggiunge un'altra lacuna evidente: il decreto, pur ambendo a creare una disciplina autonoma per i minori, si appoggia largamente all'ordinamento penitenziario per adulti. Questo approccio, solo parzialmente adattato, limita gravemente l'opportunità di rispondere alle specifiche esigenze psicologiche e educative dei giovani in fase

¹¹⁰ *Ibidem*.

¹¹¹ *Ibidem*.

¹¹² F. DELLA CASA, *Conquiste, rimpianti, incertezze: una lettura diacronica della riforma penitenziaria minorile*, in «Diritto penale contemporaneo», 2018.

evolutiva, dimostrando una mancata comprensione delle peculiarità che il trattamento penale minorile richiede.

Il cd. “decreto Caivano”, peraltro ha avuto un impatto tangibile e preoccupante, portando a un significativo aumento del numero di adolescenti e giovani adulti detenuti o collocati presso comunità per minori.

Tuttavia, non si è accompagnato a misure strutturate e incisive di politica attiva finalizzate alla prevenzione della devianza e al contrasto delle condizioni di disagio e marginalità in cui questa si radica¹¹³.

I numeri parlano chiaro: nel 2023 si sono registrati 1.142 nuovi ingressi nei 17 istituti penali minorili italiani, un aumento rispetto ai 1.051 del 2022 e agli 835 del 2021. Al 30 aprile 2024, i detenuti nelle carceri per minori risultano essere 571, un dato che sottolinea la portata di questa crescita. Preoccupa in modo particolare il ricorso crescente alle misure cautelari custodiali: 340 ragazzi sono stati sottoposti a queste misure nel 2023, contro i 243 dell’anno precedente¹¹⁴. Questo incremento evidenzia come l’aumento della popolazione detenuta negli istituti penali minorili sia quasi interamente attribuibile all’uso sempre più frequente delle misure cautelari.

L’analisi di tali dati fa sorgere interrogativi sul concreto bilanciamento tra esigenze di sicurezza e l’effettiva attenzione al recupero e alla tutela dei diritti fondamentali dei minori, richiedendo una riflessione urgente sulle politiche adottate e sulla necessità di rafforzare interventi mirati alla prevenzione e all’inclusione sociale. La detenzione minorile, nonostante le riforme che puntano a renderla sempre più l’*extrema ratio*, continua a soffrire di numerose problematiche che ne ostacolano l’efficacia come strumento educativo e rieducativo. Malgrado le norme richiedano che il carcere sia utilizzato solo come ultima soluzione, i dati mostrano come il ricorso alla custodia cautelare sia ancora molto elevato¹¹⁵.

Questo fenomeno è particolarmente evidente nei confronti dei minori stranieri, che costituiscono una percentuale significativa della popolazione carceraria minorile. La mancanza di reti familiari e sociali per questi ragazzi aggrava ulteriormente il problema, rendendo il carcere l’unica risposta istituzionale in assenza di misure

¹¹³ Antigone, *Primo rapporto sulle condizioni di detenzione dei minori in Campania, carceri minorili e comunità penali, 2022-2023*.

¹¹⁴ *Ibidem*.

¹¹⁵ *Ibidem*.

alternative, che risultano invece meno accessibili per chi non dispone di un domicilio stabile o di supporto comunitario.

Le strutture penitenziarie minorili, inoltre, presentano gravi carenze strutturali e organizzative.

Come riportato nel contesto campano (che reputiamo estendibile a livello nazionale), gli istituti spesso non rispettano gli standard minimi previsti: celle sovraffollate, spazi ricreativi e formativi insufficienti o inadeguati, arredi vetusti e ambienti che favoriscono un senso di oppressione più che di riabilitazione¹¹⁶. Il principio delle “celle aperte”, che dovrebbe garantire ai minori maggiori opportunità di socializzazione, è frequentemente disatteso, ostacolando il loro percorso di responsabilizzazione. A ciò si aggiunge la mancanza di un’adeguata gestione dei trasferimenti tra istituti, che avvengono spesso in modo arbitrario e senza considerare l’impatto negativo sulla continuità educativa e sulla stabilità emotiva del giovane. L’aspetto educativo, elemento cardine per il recupero e reinserimento, presenta notevoli lacune. Nonostante siano attivati corsi scolastici e professionali, questi risultano frammentati e spesso non rispondono alle reali necessità formative dei minori¹¹⁷. Le attività ricreative, culturali e di socializzazione, che dovrebbero costituire un pilastro della vita intramuraria, sono insufficienti sia in termini di offerta che di qualità. Questo limita fortemente il potenziale formativo e trasformativo dell’esperienza detentiva, lasciando i minori in un contesto che i medesimi percepiscono come esclusivamente punitivo. Anche le condizioni psicologiche dei detenuti destano preoccupazione: il disagio psichico tra i giovani in carcere è in aumento, e il ricorso massiccio agli psicofarmaci, spesso senza un adeguato supporto psicoterapeutico, sottolinea la mancanza di un approccio realmente terapeutico¹¹⁸.

Dal punto di vista normativo, il fatto che la maggior parte dei minori detenuti sia in custodia cautelare piuttosto che in esecuzione di una condanna definitiva evidenzia un problema di fondo nell’utilizzo del carcere. Spesso, la detenzione sembra più una risposta a fenomeni di marginalità sociale che ad effettiva pericolosità. Reati contro il patrimonio o frutto di esclusione economica e sociale rappresentano la maggioranza

¹¹⁶ *Ibidem.*

¹¹⁷ *Ibidem.*

¹¹⁸ *Ibidem.*

delle fattispecie contestate in ambito minorile¹¹⁹. Questo solleva interrogativi sull'effettiva coerenza del sistema con il principio costituzionale secondo cui la pena deve tendere alla rieducazione. Infine, le condizioni di vita dei minori stranieri negli istituti penitenziari sono particolarmente critiche. La mancanza di mediatori culturali, che possano facilitare l'interazione con gli operatori e con gli altri detenuti, crea un isolamento sociale che accentua la loro vulnerabilità¹²⁰. La difficoltà linguistica, combinata con la carenza di percorsi educativi e lavorativi mirati, limita le loro opportunità di reinserimento e accresce il rischio di recidiva.

In conclusione, il sistema di esecuzione penale minorile necessita tuttora di un ripensamento profondo e strutturale.

È indispensabile rafforzare le misure alternative alla detenzione, promuovendo un approccio olistico che tenga conto non solo delle necessità immediate del minore, ma anche del suo contesto familiare e sociale¹²¹. Investire su strutture adeguate, formazione professionale di qualità, progetti di giustizia riparativa e interventi psicologici mirati è essenziale per trasformare il carcere da luogo di marginalizzazione a spazio di riscatto. Solo così sarà possibile rispettare appieno il dettato costituzionale, secondo cui la pena, anche per i minori, non deve mai essere disumana, ma deve sempre avere come obiettivo la rieducazione e il reinserimento nella società¹²².

¹¹⁹ *Ibidem.*

¹²⁰ *Ibidem.*

¹²¹ *Ibidem.*

¹²² *Ibidem.*

CAPITOLO II

Le misure penali di comunità. La detenzione intramuraria come *extrema ratio*.

Il progetto di intervento educativo: l'art.14 d.lgs. 121/2018.

1. Le misure penali di comunità

Il capo II del decreto legislativo n. 121 del 2018 è dedicato all'esecuzione extracarceraria; siffatta scelta sistematica appare coerente con l'orientamento del legislatore delegante, il quale sottolinea una preferenza per l'applicazione delle misure extracarcerarie come opzione prevalente, o addirittura come "regola", relegando la detenzione ad *extrema ratio*.

Il documento conclusivo dei lavori degli Stati Generali evidenzia una differenza sostanziale tra l'esperienza di una pena scontata in detenzione e una scontata mediante misure alternative. La detenzione, infatti, può lasciare l'individuo senza gli strumenti per poter immaginare un futuro migliore, spesso depotenziata e talvolta più ostile nei confronti della società. Al contrario, le pene alternative, basate su percorsi rieducativi e riparativi, offrono maggiori opportunità di riflettere sul proprio comportamento e di intraprendere azioni concrete per riparare il danno causato, favorendo un reale reinserimento nella comunità¹²³. A sostegno di questa interpretazione depone la dizione "misure di comunità", distinte dalle "misure alternative alla detenzione" previste dal sistema penitenziario per adulti. Questa scelta terminologica è in linea con la Raccomandazione (17) 3 adottata dal Consiglio d'Europa il 22 marzo 2017, la quale incoraggia l'adozione di strumenti volti a facilitare la permanenza nella comunità durante il processo di reinserimento¹²⁴. L'espressione "misure penali di comunità"

¹²³ V. Documento finale dei lavori degli Stati Generali, parte V, paragrafo 1.

¹²⁴La raccomandazione (17) 3 adottata dal Consiglio d'Europa il 22 marzo 2017, nasce dalla crescente consapevolezza che molti paesi membri stiano sviluppando alternative alla detenzione carceraria, favorendo misure di esecuzione penale che avvengono all'interno della comunità piuttosto che in un istituto penitenziario. Il Consiglio d'Europa ha riconosciuto questa evoluzione come uno strumento efficace nella lotta alla criminalità, in grado di evitare gli effetti dannosi legati alla detenzione. Di conseguenza, ha stabilito delle linee guida internazionali per promuovere queste misure, sottolineando che la loro attuazione deve avvenire nel rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo, in particolare l'articolo 5, che tutela il diritto alla libertà e alla sicurezza. Per questo motivo, la raccomandazione invita i legislatori a ridurre l'uso delle pene detentive tradizionali, incoraggiando l'adozione di sanzioni che non comportino la privazione della libertà personale. Inoltre, gli stati membri sono chiamati a rimuovere gli

enfatisza il concetto di “comunità” e la partecipazione attiva del soggetto al suo interno, privilegiando un percorso di reintegrazione inclusivo e responsabilizzante. In questo modo si supera la logica alienante e passiva della detenzione negli istituti penitenziari minorili (IPM), tradizionalmente associata a una visione di “neutralizzazione” del reo. Ne consegue l’abbandono del termine “detenzione” nella definizione delle misure, ribadendo che questa deve rappresentare *un’extrema ratio*¹²⁵.

L’adozione di una misura di comunità a favore di minore equivale, in certo senso, a tentare di reinserirlo nell’ambiente di appartenenza attraverso un percorso di maturazione, in cui la collettività da cui egli si era distanziato con l’azione delittuosa gioca un ruolo cruciale per il successo del reinserimento¹²⁶. In quest’ottica, l’art. 3 del d.lgs. n. 121 del 2018 autorizza il tribunale di sorveglianza a prescrivere lo svolgimento di attività di utilità sociale, anche a titolo gratuito o di volontariato, dotate di un forte contenuto riparativo¹²⁷, compatibilmente con le esigenze di istruzione, formazione professionale, lavoro, famiglia e salute del minore.

Tuttavia, l’analisi delle singole misure di comunità rivela che, nella sostanza, il legislatore del 2018 non si discosta significativamente dalle misure alternative alla detenzione previste per gli adulti, limitandosi soltanto a differenziare alcuni aspetti della vita carceraria. Ciò sembra contraddire quanto affermato nella Relazione

ostacoli giuridici che, ad oggi, limitano l’applicazione di misure comunitarie, anche nei confronti di recidivi o autori di crimini gravi. tuttavia, il rischio di recidiva, specialmente in caso di gravi reati, deve essere un criterio fondamentale nella definizione delle condizioni e degli obblighi connessi a una sanzione o misura di comunità. il cuore della questione è trovare un equilibrio tra esigenze apparentemente contrastanti: da un lato, la necessità di garantire l’ordine giuridico e la sicurezza della società, dall’altro, l’importanza di favorire la risocializzazione, permettendo a chi ha violato la legge di assumersi la responsabilità e di risarcire il danno causato. in quest’ottica, si sottolinea l’importanza che l’esecuzione penale sia flessibile e personalizzata, non rigida e formale. la sanzione di comunità deve essere modellata in base al tipo di reato commesso e alle caratteristiche individuali del trasgressore, con l’obiettivo di favorirne il reinserimento nella società. in ogni caso, ogni misura e sanzione di comunità deve essere finalizzata al recupero e alla riabilitazione del detenuto, per permettergli di reintegrarsi pienamente nella vita sociale.

¹²⁵ A. MACRILLÒ, *La nuova esecuzione penale minorile*, «Maggioli editore», Santarcangelo di Romagna, 2019, p. 30.

¹²⁶ V.F. TRIBISONNA, *La disciplina per l’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni tra buoni propositi e innegabili criticità*, «www.processopenaleegiustizia.it», 2019, n. 3.

¹²⁷ F. FIORENTIN & C. FIORIO, *Le nuove leggi penali, la riforma dell’ordinamento penitenziario*, Milano, 2019, p. 24.

illustrativa al decreto legislativo, lasciando insoddisfatte le aspettative rispetto a una disciplina effettivamente tarata sulle specificità dei minori¹²⁸.

L'art. 2 del d.lgs. n. 121 del 2018 elenca le misure penali di comunità applicabili ai minori e ai giovani adulti, tra cui: affidamento in prova al servizio sociale (art. 4), affidamento in prova con detenzione domiciliare (art. 5), detenzione domiciliare (art. 6), semilibertà (art. 7) e affidamento in prova in casi particolari. Questa significativa lacuna normativa, da alcuni considerata potenzialmente incostituzionale per un possibile contrasto con gli articoli 3, 31 e 32 della Costituzione¹²⁹, necessita di essere colmata attraverso un'interpretazione accurata della disciplina prevista per gli adulti, in particolare l'articolo 94 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Tale norma disciplina l'affidamento in prova per condannati tossicodipendenti o alcolodipendenti, e il legislatore delegato ha inteso renderla applicabile anche ai minori. Ciò emerge dal comma 12 dell'articolo 2 del decreto, che estende, dove compatibile, la normativa delle misure alternative per adulti (legge 354/1975) alle misure penali di comunità, nonché dall'articolo 11 del decreto, che consente l'applicazione dell'articolo 94 ai minori condannati¹³⁰.

È importante sottolineare che nella bozza originaria del decreto legislativo proposta dalla Commissione ministeriale era stato inserito un articolo specifico per trattare le particolari esigenze dei minori in condizioni di vulnerabilità, come nel caso di tossicodipendenza o alcolodipendenza¹³¹. Sarebbe stato auspicabile mantenere una maggiore attenzione su tali situazioni nel testo finale del decreto legislativo n. 121, specialmente alla luce della crescente rilevanza del fenomeno delle dipendenze.

¹²⁸ L. CARACENI, *Riforma dell'ordinamento penitenziario: le novità in materia di esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni*, in «www.penalecontemporaneo.it», 16 novembre 2018, par. 1.

¹²⁹ F. TRIBISONNA, *La disciplina per l'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni tra buoni propositi e innegabili criticità*, «www.processopenaleegiustizia.it», 2019, n. 3.

¹³⁰ F. FIORENTIN, in Fiorentin-Siracusano (a cura di), *L'esecuzione penale, ordinamento penitenziario e leggi complementari*, Roma, 2019, p. 1431.

¹³¹ L. CESARIS, *Parturiunt montes, nascitur*, il d.lgs. n. 121 del 2018, in «L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni», commento al d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, L. CARACENI & M.G. COPPETTA (a cura di), Torino, 2019, p. 157.

Inoltre, la prima bozza della Commissione ministeriale¹³² prevedeva l'introduzione dell'affidamento in prova terapeutico anche per coloro che soffrono di patologie psichiatriche. Tale misura avrebbe permesso di garantire un'adeguata assistenza a chi fosse affetto da disturbi mentali, inclusi quelli insorti durante la detenzione, per i quali il carcere si dimostra spesso inadatto. La mancata inclusione di una simile previsione nel *corpus* normativo rappresenta un ulteriore vuoto che meriterebbe attenzione e intervento legislativo.

Un ulteriore elemento degno di nota è il principio di territorialità dell'esecuzione penale *extra-moenia*, sancito dall'art. 2, comma 7, che prescrive l'applicazione delle misure penali di comunità nel contesto di vita del minore, per preservare e rafforzare i legami affettivi e sociali positivi¹³³. Tuttavia, il legislatore ha concepito deroghe per ragioni di sicurezza o per la presenza di legami con la criminalità organizzata, dimostrando consapevolezza dei contesti in cui i legami familiari possono essere disfunzionali o pericolosi.

È certamente apprezzabile che il legislatore abbia previsto deroghe mirate, pensate per tutelare quei minori che, a causa di contesti socio-familiari inadeguati, potrebbero non trovare l'ambiente necessario per una crescita sana e educativa. Ciò è particolarmente rilevante nei casi in cui il minore provenga da ambienti caratterizzati da criminalità organizzata, dove l'illegalità è così radicata da rendere necessario un allontanamento. Lo stesso vale per minori stranieri o per coloro che vivono situazioni di marginalità sociale, privi di una rete di supporto e per i quali è necessario costruire un contesto di vita del tutto nuovo¹³⁴.

Per ovviare alla possibilità che l'assenza di un domicilio idoneo o di una rete sociale adeguata possa ostacolare l'accesso alle misure penali di comunità, il legislatore ha introdotto una disposizione particolarmente significativa: il comma 8 dell'articolo 2 del decreto prevede infatti il collocamento del minore in comunità pubbliche o private.

¹³² L. CARACENI, *Riforma dell'ordinamento penitenziario: le novità in materia di esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni*, in «www.penalecontemporaneo.it», 16 novembre 2018, par. 3.

¹³³ L. CARACENI, *Riforma dell'ordinamento penitenziario: le novità in materia di esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni*, in «www.penalecontemporaneo.it», 16 novembre 2018, par. 3.1.

¹³⁴ Relazione di accompagnamento allo schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni in attuazione della delega di cui l'art. 1 commi 82,83 e 85 lett. p) della legge 23 giugno 2017, n. 103.

Questa misura non solo incentiva l'utilizzo di percorsi alternativi alla detenzione, ma evita anche che minori in situazioni di vulnerabilità siano indirizzati automaticamente verso l'incarcerazione. Inoltre, il comma 8 dispone che le comunità possano essere organizzate per accogliere esclusivamente minori sottoposti a procedimenti penali o in esecuzione di pena, quando ciò favorisca il loro percorso educativo, derogando così alle disposizioni dell'articolo 10 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272, il quale prevede che l'organizzazione e la gestione della comunità deve essere «di tipo familiare, che preveda anche la presenza di minorenni non sottoposti a procedimento penale e capienza non superiore alle dieci unità, tale da garantire, anche attraverso progetti personalizzati, una conduzione e un clima educativamente significativi»¹³⁵.

Su questa previsione, tuttavia, le opinioni sono discordanti. Da un lato, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale sottolinea che la pluralità di esperienze all'interno delle comunità rappresenta un valore, promuovendo lo scambio di competenze e visioni diverse¹³⁶. Dall'altro, si evidenzia il rischio che la convivenza fra minori “devianti” e “non devianti” possa compromettere l'efficacia del trattamento o generare problemi di sicurezza. In ogni caso, è evidente l'impegno di voler evitare l'isolamento precoce dei minori coinvolti in vicende penali¹³⁷.

Il comma 10, inoltre, stabilisce che il tribunale di sorveglianza debba raccogliere informazioni dettagliate sull'idoneità del domicilio, sul contesto familiare del minore e sui precedenti delle persone con cui convive, per garantire che ogni decisione sia presa nel migliore interesse del minore. In questo processo, il principio del “minimo sacrificio necessario”, sancito al comma 5, assume un ruolo cruciale: il giudice deve bilanciare l'obiettivo di un rapido reinserimento sociale con la necessità di limitare al massimo la restrizione della libertà personale¹³⁸.

L'articolo 2 del d.lgs. 121/2018 contiene inoltre disposizioni comuni a tutte le misure penali di comunità, che ne definiscono i presupposti, l'ambito di applicazione e il ruolo

¹³⁵ Art. 10, comma 2, lett. a) del d. lgs. 28 luglio 1989, n. 272.

¹³⁶ F. FIORENTIN & C. FIORIO, *Le nuove leggi penali, la riforma dell'ordinamento penitenziario*, Milano, 2019, p. 16.

¹³⁷ F. FIORENTIN, in Fiorentin-Siracusano (a cura di), *L'esecuzione penale. Ordinamento penitenziario e leggi complementari*, Roma, 2019, p. 1428.

¹³⁸ *Ibidem*.

dei soggetti coinvolti¹³⁹. Il comma 2 stabilisce che le misure penali di comunità devono essere applicate solo se ritenute idonee a favorire la crescita personale del minore e a promuovere un percorso educativo e di recupero costruttivo, a condizione che non vi sia il rischio di nuovi reati o la possibilità che il minore si sottragga all'esecuzione della misura. Questo principio introduce nella giustizia minorile un approccio già presente nell'ordinamento penitenziario per gli adulti (art. 47, comma 2), che vincola l'adozione delle misure alternative alla doppia valutazione del beneficio rieducativo per il reo e della prevenzione di nuovi reati. Si tratta di un criterio fondamentale su cui si basa il giudizio del tribunale nel concedere tali misure¹⁴⁰.

Le misure penali di comunità, inoltre, devono essere proporzionate alla pena residua da scontare, come specificato al comma 6, prevedendo un programma di intervento educativo personalizzato. Questo programma non si limita a punire, ma è orientato alla risocializzazione del minore, tenendo conto delle sue caratteristiche individuali e del contesto di vita. È essenziale che il tribunale di sorveglianza fondi le proprie decisioni su un'attenta valutazione della personalità del minore, della sua condizione psicofisica, del grado di maturità e del contesto familiare e sociale da cui proviene. Il comma 4 ribadisce l'importanza di queste considerazioni, in linea con quanto previsto dall'art. 9 del d.P.R. 448/88, che enfatizza la necessità di modellare il procedimento giudiziario minorile sulle specifiche esigenze dell'imputato¹⁴¹.

Un altro elemento centrale è rappresentato dal ruolo dell'Ufficio di servizio sociale per i minorenni (USSM), incaricato di predisporre un programma educativo e di monitorare il minore durante l'esecuzione della misura. Questo ufficio raccoglie informazioni di diversa natura: giudiziaria, sanitaria, psicologica e sociale. Questo si coordina con i servizi sociosanitari e, per i minori detenuti, con il gruppo di osservazione e trattamento dell'istituto, come previsto dal comma 9.

¹³⁹ L. CARACENI, *Riforma dell'ordinamento penitenziario: le novità in materia di esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni*, in «www.penalecontemporaneo.it», 16 novembre 2018, par. 3.1.

¹⁴⁰ F. FIORENTIN & C. FIORIO, *Le nuove leggi penali, la riforma dell'ordinamento penitenziario*, Milano, 2019, p. 14.

¹⁴¹ F. TRIBISONNA, *La disciplina per l'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni tra buoni propositi e innegabili criticità*, «www.processopenaleegiustizia.it», 2019, n. 3.

Oltre alla supervisione, l'USSM assume un ruolo attivo nel predisporre le condizioni necessarie per l'applicazione delle misure¹⁴², come la ricerca di un domicilio adeguato per i minori privi di una sistemazione stabile, in conformità con il comma 11. Questo compito richiede un intervento proattivo, che rafforza la funzione strategica dell'ufficio nell'intero sistema delle misure penali di comunità. Considerata la complessità e la quantità delle responsabilità assegnate all'USSM, si è sottolineata l'esigenza di potenziare le risorse umane disponibili, in modo da garantire un'efficace attuazione delle misure¹⁴³.

L'articolo 4 del decreto legislativo 121 del 2018 regola **l'affidamento in prova ai servizi sociali**, considerata, secondo la Relazione illustrativa, la misura più adatta a soddisfare le esigenze educative di minorenni e giovani adulti. Questa misura, infatti, si distingue per il suo carattere prevalentemente pedagogico e per il ridotto impatto punitivo, in linea con i principi fissati nella legge delega n. 103 del 2017 (art. 1, comma 85, lettera p). Tuttavia, mentre la relazione suggeriva di applicare questa misura per pene detentive non superiori a sei anni, il decreto ha abbassato tale limite a quattro anni, allineandosi alla disciplina prevista per gli adulti con il cosiddetto "affidamento allargato" (art. 47, comma 3-bis, dell'ordinamento penitenziario) e ridimensionando il ruolo centrale di tale misura¹⁴⁴. Nella bozza del decreto legislativo elaborata dalla Commissione, era stato ampiamente previsto che i minori potessero accedere alle misure penali di comunità senza restrizioni legate al tipo di reato commesso o alla durata della pena inflitta. Un cambiamento significativo riguardava la sostituzione del termine "irrogata" con l'espressione "da eseguire" in riferimento al limite di pena. Questa modifica consentiva di considerare, al momento della richiesta di accesso alla misura, non l'intera pena stabilita con la sentenza di condanna, ma la parte di pena ancora da scontare. La necessità di questo intervento terminologico nasceva da un problema interpretativo già emerso in passato con il riferimento alla "pena inflitta" nell'articolo 47, comma 1 ord. penit. La questione era stata chiarita dalla

¹⁴² F. FIORENTIN & C. FIORIO, *Le nuove leggi penali, la riforma dell'ordinamento penitenziario*, Milano, 2019, p.19.

¹⁴³ F. TRIBISONNA, *La disciplina per l'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni tra buoni propositi e innegabili criticità*, 2019, n. 3.

¹⁴⁴ L. CARACENI, *Riforma dell'ordinamento penitenziario: le novità in materia di esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni*, in «www.penalecontemporaneo.it», 16 novembre 2018, par. 5.1.

giurisprudenza di legittimità, che aveva stabilito che, per accedere alle misure alternative, il criterio rilevante fosse il residuo di pena effettivamente ancora da espiare, considerando quindi la detrazione della pena già scontata¹⁴⁵.

Questa precisazione rappresenta un passo avanti nell'allineare la normativa minorile a una visione più flessibile e orientata alla rieducazione, permettendo ai giovani di beneficiare delle misure penali di comunità in modo più equo e coerente con i principi di recupero e reintegrazione sociale.

L'articolo 4 si distingue inoltre dalla disciplina prevista per gli adulti, poiché non richiede che il soggetto dimostri, nell'anno precedente alla richiesta, un comportamento che permetta una prognosi favorevole¹⁴⁶. Una volta rispettato il limite temporale, il tribunale può accogliere la richiesta di affidamento in prova, presentata dal difensore, dall'interessato maggiorenne o, per i minorenni, da chi esercita la responsabilità genitoriale (art. 8, comma 1). Il condannato viene così affidato all'ufficio di servizio sociale per i minorenni, che lo accompagna in un percorso di reinserimento sociale, coinvolgendo anche la famiglia e i contesti di vita del ragazzo. L'ufficio di servizio sociale, in collaborazione con i servizi sociosanitari, prepara un programma educativo contenente impegni precisi, come la partecipazione a percorsi di istruzione, formazione o lavoro, limitazioni ai movimenti e ai luoghi frequentati, e restrizioni su attività o relazioni potenzialmente pericolose. Il tribunale può inoltre imporre ulteriori prescrizioni, come il rispetto degli obblighi familiari o il collocamento in comunità, quest'ultimo suscettibile di critiche rispetto al principio di tassatività delle pene sancito dalla Costituzione (art. 25)¹⁴⁷.

La misura viene elaborata dal tribunale di sorveglianza per minorenni, ma può essere modificata in corso d'opera dal magistrato di sorveglianza sulla base delle informazioni ricevute dall'ufficio di servizio sociale, che monitora il percorso di recupero. Per deroghe temporanee urgenti, è competente il direttore dell'ufficio di

¹⁴⁵ A. MACRILLÒ, *La nuova esecuzione penale minorile*, «Maggioli editore», Santarcangelo di Romagna, 2019, p. 38.

¹⁴⁶ L. CESARIS, *Parturiunt montes, nascitur*; *il d.lgs. n. 121 del 2018*, in «L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni», commento al d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, L. CARACENI & M.G. COPPETTA (a cura di), Torino, 2019, p. 153.

¹⁴⁷ F. DELLA CASA, *Misure di sicurezza e sistema penitenziario*, capitolo VII, (parte II: *esecuzione e peculiarità della disciplina penitenziaria*), in BARGIS (a cura di), *Procedura penale minorile*, terza edizione, Torino, 2019, p. 269.

servizio sociale, il quale deve immediatamente informare il magistrato. In questo modo, il sistema cerca di adattarsi alle esigenze individuali del minorenne, garantendo flessibilità e attenzione al suo reinserimento sociale.

L'affidamento in prova con detenzione domiciliare, introdotta come novità dall'art. 5 del d.lgs. n. 121 del 2018, rappresenta una misura non prevista dall'ordinamento penitenziario degli adulti. Configurandosi come un ibrido che fonde elementi dell'affidamento in prova al servizio sociale, da cui mutua la connotazione educativa, i requisiti e le condizioni di applicazione, con aspetti tipici della detenzione domiciliare, condividendone le modalità di esecuzione per un periodo definito. Non sorprende, dunque, che il secondo comma della medesima disposizione richiami espressamente le forme di esecuzione previste dall'art. 6.

In termini di gravità, questa misura si colloca in una posizione intermedia: è più restrittiva dell'affidamento in prova, in quanto associa alle prescrizioni di “fare” e “non fare” anche quegli obblighi di permanenza caratteristici della detenzione domiciliare; tuttavia, rimane meno afflittiva rispetto alla detenzione domiciliare classica (art. 6, comma 2, d.lgs. 121/2018), che consente al condannato di assentarsi dall'abitazione in determinati orari per rispondere a specifiche necessità o per svolgere attività lavorative. In sostanza, si tratta di una misura prevalentemente affine all'affidamento in prova ai servizi sociali, pur incorporando in misura minore tratti distintivi della detenzione domiciliare¹⁴⁸.

L'introduzione di questa nuova misura penale di comunità, come indicato nella Relazione di accompagnamento al decreto legislativo, risponde al criterio 4) dell'art. 1, comma 85, lett. p), della l. 103 del 2017. Essa si propone di offrire un'alternativa educativa in tutte quelle circostanze in cui il rischio di recidiva non può essere mitigato esclusivamente attraverso prescrizioni di tipo positivo o impegni assunti con l'affidamento in prova. Questa nuova opzione arricchisce il ventaglio di misure penali disponibili, permettendo di rispettare pienamente il principio di individualizzazione del trattamento. Tale principio si concretizza nella possibilità di modulare le

¹⁴⁸ F. FIORENTIN & C. FIORIO, *Le nuove leggi penali, la riforma dell'ordinamento penitenziario*, Milano, 2019, p. 32.

prescrizioni del progetto educativo sulla base delle specifiche esigenze e condizioni personali del condannato.

L'art. 5 del d.lgs. 121 del 2018 conferisce al tribunale di sorveglianza la facoltà di applicare l'affidamento in prova con detenzione domiciliare, mantenendo fermi i requisiti stabiliti dall'art. 4 per l'affidamento in prova. In particolare, questa misura consente di imporre, in giorni specifici della settimana, l'obbligo di permanenza presso l'abitazione dell'affidato, in un altro luogo designato come struttura pubblica o privata di cura, assistenza o accoglienza, oppure presso una comunità. Nei giorni prescritti, l'allontanamento senza l'autorizzazione del magistrato comporterebbe le conseguenze previste dall'art. 6, comma 4, che richiama l'art. 385 c.p., ossia il reato di evasione. Tale obbligo di "stare" può essere imposto anche per un solo giorno della settimana, differenziandosi così, in senso più favorevole, dalla detenzione domiciliare pura.

Il secondo comma della disposizione stabilisce infine che la detenzione domiciliare, nell'ambito di questa misura, venga eseguita conformemente alle forme disciplinate dall'art. 6 del d.lgs. n. 121 del 2018.

Nel nuovo ordinamento penitenziario minorile, accanto all'affidamento in prova tradizionale, è stata introdotta una misura specifica denominata **affidamento in prova in casi particolari**. Il d.lgs. 121/2018 non prevede norme dettagliate per i minori in questo ambito, rimandando invece all'art. 94 del d.P.R. 309/1990, che disciplina la situazione di tossicodipendenti e alcolodipendenti. Negli Istituti Penali per Minorenni (IPM), molti detenuti sono coinvolti in reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, e spesso i giovani non solo sono parte terminale di reti organizzate per la produzione e distribuzione di droga, ma ne sono anche consumatori. L'abuso di sostanze psicotrope e l'alcol dipendenza rappresentano ormai problemi profondamente radicati tra gli adolescenti, sintomatici di un profondo disagio interiore¹⁴⁹.

Gli Stati Generali dell'esecuzione penale, nell'ambito della legge delega 103/2017, avevano avanzato l'idea di introdurre, per gli adulti, un affidamento in prova specifico per chi soffre di disturbi psichici, con l'obiettivo di creare comunità terapeutiche per

¹⁴⁹ Secondo la definizione dell'OMS, la tossicomania è uno stato di intossicazione periodica o cronica prodotta dal consumo ripetuto di un farmaco. Le sue caratteristiche sono: il bisogno di continuare ad assumere il farmaco e di ottenerlo con qualsiasi mezzo, la tendenza ad aumentare la dose, la dipendenza fisica e psicologica dagli effetti del farmaco, l'effetto dannoso per l'individuo e per la società.

pazienti con doppia diagnosi (dipendenza da sostanze e malattia mentale). Tuttavia, questa proposta non è stata portata avanti.

Per quanto riguarda i minori tossicodipendenti o alcolodipendenti, il sistema consente di innalzare la soglia per la sospensione dell'esecuzione della pena fino a sei anni di detenzione, compresa quella residua, ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p.¹⁵⁰. Inoltre, nei casi di reati ostativi, non si applica il divieto di concessione della misura previsto dall'art. 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

Per accedere a questa misura, il minore deve attivarsi personalmente, rivolgendosi ai Servizi per le Dipendenze Patologiche (SERD) della ASL di competenza territoriale o alle strutture associative previste dall'art. 115 del d.P.R. 309/90. Insieme a queste realtà, è necessario definire un programma terapeutico personalizzato. È importante sottolineare che i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale non possono prendere questa decisione al posto del minore: la scelta di intraprendere un percorso di riabilitazione deve essere compiuta esclusivamente dall'interessato.

Il personale sanitario, in collaborazione con uno psicologo, può effettuare visite presso gli Istituti Penali per Minorenni al fine di avviare le procedure preliminari per l'inserimento del detenuto in una comunità terapeutica adeguata. La ASL è tenuta a rilasciare due certificazioni fondamentali: una che attesti lo stato di tossicodipendenza o alcol dipendenza del minore, e l'altra che dichiari l'idoneità del programma terapeutico proposto. Questi documenti sono indispensabili per presentare la richiesta di accesso alla misura.

Affinché il percorso riabilitativo del minore non venga compromesso, è essenziale che tutta la documentazione necessaria, che dimostri in modo chiaro la nocività del carcere per un soggetto con dipendenza accertata, sia trasmessa all'ufficio del Pubblico Ministero prima che venga emesso l'ordine di esecuzione della pena ai sensi dell'art. 656 c.p.p.¹⁵¹. Tale misura è accessibile a coloro che devono scontare una pena compresa tra quattro e sei anni, purché la condizione di tossicodipendenza non sia già stata rilevata dall'autorità precedente.

¹⁵⁰ G. DEAN, *Ideologie e modelli dell'esecuzione penale*, Torino, 2004, p. 89 ss.

¹⁵¹ F. CAPRIOLI & D. VICOLI, *Procedura penale dell'esecuzione*, II ed., Torino, 2011, p. 158; D. VIGONI, *Relatività del giudicato e esecuzione della pena detentiva*, Milano, 2009, p. 104 ss.

Infine, il magistrato di sorveglianza ha la facoltà di autorizzare la prosecuzione della misura penale di comunità per favorire l’inserimento sociale del minore, anche nel caso in cui il residuo di pena superi i limiti previsti dall’art. 47 dell’ordinamento penitenziario. Questa possibilità è concessa qualora il minore, durante l’affidamento in casi particolari, abbia completato con successo la fase terapeutica del programma. Le misure penali di comunità previste dal d.lgs. 121/2018 mirano a favorire il recupero e il reinserimento sociale del minore, adattandosi alle sue esigenze individuali. Sia l’affidamento in prova sia la semilibertà rappresentano strumenti essenziali per un approccio rieducativo, in cui la pena non è solo un momento punitivo, ma anche un’opportunità di crescita e cambiamento.

La **detenzione domiciliare** rappresenta una delle misure penali di comunità ed è regolamentata, per i minorenni, dall’articolo 6 del decreto legislativo 121/2018, che riprende quanto stabilito dall’articolo 47-ter dell’ordinamento penitenziario. Si tratta di una misura residuale, applicabile a chiunque abbia ricevuto una condanna, ma utilizzata solo quando non sono soddisfatte le condizioni per ricorrere a misure più estese¹⁵². Essa permette al condannato di scontare la pena nella propria abitazione, in un’altra dimora privata o in strutture pubbliche destinate alla cura, assistenza o accoglienza. Ad esempio, può essere disposta in comunità per stranieri senza fissa dimora o in case-famiglia protette per madri con figli di età non superiore ai dieci anni. Affinché questa misura non perda la sua funzione educativa e riabilitativa, è indispensabile che l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) elabori un programma specifico di intervento. L’accesso alla detenzione domiciliare è consentito per pene, anche residue, fino a tre anni, limite che può salire a quattro anni nei casi indicati dall’articolo 47-ter, inclusi quelli relativi a giovani fino ai ventuno anni per motivi lavorativi, di studio o familiari. Questa misura è applicabile a tutti i minorenni, con l’esclusione delle categorie riservate agli ultrasessantenni o ultrasessantenni con parziale inabilità¹⁵³. Quando si tratta di donne in stato di gravidanza, madri con figli piccoli o padri che non possono garantire assistenza ai figli, la detenzione domiciliare assume una funzione “umanitaria”, tutelando soprattutto i minori coinvolti. Inoltre,

¹⁵² L. CESARIS, *Art. 47-ter*, in V. GREVI, G. GIOSTRA & F. DELLA CASA, *Ordinamento penitenziario*, Padova, III ed., 2006, p. 565 ss.

¹⁵³ Si veda l’art. 47-ter, commi 01 e 1, lettera d) ord. penit.

essa viene concessa per proteggere detenuti affetti da gravi condizioni di salute che necessitano di cure continuative impossibili da ricevere all'interno del carcere, secondo l'articolo 11 dell'ordinamento penitenziario.

Il tribunale di sorveglianza¹⁵⁴ ha il compito di verificare se sussistano le condizioni per concedere la detenzione domiciliare, valutando l'effetto rieducativo della pena, la gravità della patologia, eventuali prognosi sfavorevoli e il disagio derivante dalla permanenza in carcere. In caso di circostanze che giustificerebbero il rinvio obbligatorio¹⁵⁵ o facoltativo¹⁵⁶ dell'esecuzione della pena (articoli 146 e 147 del c.p.), il tribunale può disporre d'ufficio la detenzione domiciliare per bilanciare la necessità di tutelare la salute del condannato e le esigenze di sicurezza pubblica¹⁵⁷. Sono previste due forme particolari di detenzione domiciliare. L'articolo 47-*quater* dell'ordinamento penitenziario la concede a persone affette da AIDS conclamata o da gravi immunodeficienze, purché siano in cura presso centri specializzati¹⁵⁸. In questi casi, il limite di pena per accedere alla misura viene eliminato. L'articolo 47-*quinquies*, invece, consente l'applicazione della misura alle madri con figli minori di dieci anni, dopo aver scontato almeno un terzo della pena, purché non vi siano rischi concreti di recidiva e sia possibile ristabilire la convivenza con i figli.

Il decreto legislativo 121/2018 non richiama la legge 199/2010, nota come "svuota-carceri", che prevede l'esecuzione domiciliare per pene fino a 18 mesi¹⁵⁹. Tuttavia,

¹⁵⁴ F. FIORENTIN & M. MARCHESELLI, *Il giudice di sorveglianza*, cit., p. 140 ss.

¹⁵⁵ L'esecuzione della pena è rinviata obbligatoriamente quando riguarda una donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi o se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione da aids, le cui condizioni di salute siano incompatibili con lo stato di detenzione.

¹⁵⁶ L'art. 147 c.p. include tra le ipotesi di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena: se è stata presentata domanda di grazia, se la pena deve essere eseguita da chi si trovi in condizioni di grave infermità fisica o da madre di prole di età inferiore a tre anni.

¹⁵⁷ Secondo la Cassazione, mentre la detenzione domiciliare ha come finalità il reinserimento sociale del condannato, il differimento della pena, ex artt. 146 e 147 c.p. mira soltanto ad evitare che l'esecuzione della pena avvenga in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità.

¹⁵⁸ La Cassazione, nel valutare la compatibilità tra il regime carcerario e le condizioni di salute del detenuto, ha precisato che il tribunale di sorveglianza deve effettuare un giudizio non solo di astratta idoneità dei presidi sanitari territoriali e di quelli disponibili in ambiente penitenziario, ma anche di concreta adeguatezza delle cure erogabili in base a ciascun caso.

¹⁵⁹ C. PERINI, *Prospettive attuali dell'alternativa al carcere tra emergenza e rieducazione*, cit., p. 84.

questa norma si rivela poco applicabile ai minori, poiché offre garanzie inferiori ed è utilizzabile solo per pene brevi.

La detenzione domiciliare è disposta dal tribunale o, in via provvisoria, dal magistrato di sorveglianza, tramite un'ordinanza impugnabile in Cassazione. Le modalità di esecuzione, definite ai sensi dell'art. 284 c.p.p., devono includere il programma educativo predisposto dall'USSM e possono essere monitorate con strumenti *ad hoc*, come il braccialetto elettronico. Le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato competente per favorire attività educative, lavorative o sociali.

Il beneficiario della misura non può allontanarsi dal luogo stabilito senza autorizzazione. Una violazione di questo obbligo può portare alla revoca della misura o, se l'assenza supera le dodici ore senza giustificato motivo, configurare il reato di evasione. Tale severità deriva dalla fiducia accordata al condannato, a differenza della semilibertà, che tollera assenze inferiori alle dodici ore senza sanzioni penali¹⁶⁰.

La **semilibertà** è una misura penale di comunità che consente al condannato di trascorrere parte della giornata fuori dall'istituto penitenziario per dedicarsi a relazioni sociali, istruzione, formazione professionale, lavoro, attività di utilità sociale o altre iniziative utili all'inclusione sociale (art. 7, d.lgs. 121/2018)¹⁶¹. Questa misura, tuttavia, è considerata "alternativa impropria" poiché il condannato rimane formalmente inserito nell'istituto penitenziario e continua a essere privato della libertà personale¹⁶². Il graduale reinserimento nella società avviene in parallelo ai progressi fatti durante il trattamento. A differenza delle disposizioni relative agli adulti (artt. 48 e 50, comma 2, ord. penit.), che prevedono la possibilità di accedere alla semilibertà solo dopo l'espiazione di metà della pena, per i minorenni la soglia si riduce a un terzo della pena. Nei casi di reati elencati all'art. 4-*bis*, comma 1, ord. penit., il tribunale di sorveglianza valuta la proporzione tra pena già scontata e quella residua, concedendo la misura solo quando ritiene che la pena già espiata sia significativamente superiore a quella ancora da scontare¹⁶³. Per i minorenni non si applica la semilibertà prevista dall'art. 50, comma 1, ord. penit., che riguarda i condannati con pene brevi (reclusione

¹⁶⁰ A. MACRILLÒ, *La nuova esecuzione penale minorile*, cit., p. 53.

¹⁶¹ F. FIORENTIN & M. MARCHESELLI, *Il giudice di sorveglianza*, cit., p. 141.

¹⁶² P. DI RONZA, *Diritto dell'esecuzione penale e diritto penitenziario*, cit., p. 225.

¹⁶³ L'ordinamento penitenziario (art. 50) fissa, per i condannati adulti per taluno dei delitti indicati nei co. 1, 1-ter e 1-quater dell'art. 4-*bis*, una soglia di accesso alla misura alternativa della semilibertà, indicandola in una pena espiata pari ai due terzi

o arresto non superiori a sei mesi) e non affidati in prova al servizio sociale. Sebbene l'art. 7 del d.lgs. 121/2018 non subordini esplicitamente l'accesso alla semilibertà ai progressi compiuti durante il trattamento, è generalmente riconosciuto che questi siano una condizione fondamentale, come indicato nell'art. 50, comma 4, ord. penit. Inoltre, il riscontro positivo sui progressi fatti durante la permanenza in un Istituto Penale Minorile (IPM) può aprire la strada alla liberazione condizionale, una misura più ampia che richiede un sicuro ravvedimento e che interrompe ogni rapporto con il carcere¹⁶⁴.

Il programma educativo, predisposto dal direttore dell'istituto penitenziario, stabilisce le regole che il condannato deve seguire all'esterno, i contatti con l'USSM e con la famiglia, oltre agli orari di rientro. I detenuti ammessi alla semilibertà vengono preferibilmente inseriti in istituti o sezioni specificamente dedicate. È anche possibile il trasferimento in strutture che favoriscano lo svolgimento delle attività esterne e il mantenimento delle relazioni socio-familiari. Questi istituti, disciplinati dal d.lgs. 272/1989, collaborano con enti locali per integrare i detenuti nella comunità e valorizzare le risorse del territorio.

Il tribunale di sorveglianza, una volta accolta la richiesta di semilibertà, trasmette il provvedimento al Pubblico Ministero, che emette un ordine di esecuzione dove è individuato l'istituto minorile più vicino alla residenza del condannato o della sua famiglia, per garantire continuità nei rapporti sociali e educativi. Per i detenuti già in un IPM, il provvedimento viene comunicato alla direzione dell'istituto, che coordina l'attuazione del programma con i servizi sociali territoriali e il Provveditorato dell'amministrazione penitenziaria.

La semilibertà è pensata per condannati con pene più lunghe o per reati più gravi rispetto a quelli che permettono l'accesso ad altre misure alternative¹⁶⁵. Trattandosi di una misura che richiede una certa affidabilità da parte del beneficiario, l'art. 7, comma 4, prevede sanzioni severe per le trasgressioni: se il condannato si allontana senza giustificato motivo dall'istituto per più di dodici ore, incorre nel reato di evasione (art.

¹⁶⁴ S. RUGGERI, *La disciplina penitenziaria*, in AA.VV. «La giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile», a cura di E. Zappalà, Torino, 2015, p. 262.

¹⁶⁵ A. MACRILLÒ, *La nuova esecuzione penale minorile*, cit., p. 57.

385 c.p.)¹⁶⁶. In caso di assenze ingiustificate inferiori a dodici ore, invece, si applicano sanzioni disciplinari e, a discrezione, può essere revocata la misura. La revoca, però, avrà effetto solo per il futuro, poiché la semilibertà, con le sue restrizioni, è considerata una forma afflittiva di detenzione. La Cassazione ha stabilito che il periodo trascorso in semilibertà deve essere detratto dalla pena complessiva anche nel caso di revoca.

Le misure penali di comunità si affiancano alle misure alternative alla detenzione che rimangono accessibili ai condannati minorenni, anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 121 del 2018. Tra queste figurano la liberazione anticipata, la liberazione condizionale e la riabilitazione speciale. Non risultano invece applicabili ai minori la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena e l'espulsione dello straniero, salvo che il minore abbia diritto di seguire il genitore o l'affidatario espulsi.

La liberazione anticipata, che prevede una riduzione della pena detentiva mediante una detrazione di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata, è disciplinata dall'art. 54 dell'ordinamento penitenziario. Tale beneficio viene concesso dal magistrato di sorveglianza minorile tramite ordinanza deliberata in camera di consiglio, senza la necessità di udienza delle parti, ma notificata agli interessati come previsto dall'art. 127 c.p.p. Il magistrato decide non prima di quindici giorni dalla richiesta di parere del pubblico ministero e può procedere anche in sua assenza. Per accedere a tale misura, il minore deve aver tenuto un comportamento corretto per almeno un semestre di pena scontata, anche attraverso misure penali di comunità, e aver partecipato attivamente al processo di rieducazione. La valutazione si concentra sull'impegno nel percorso trattamentale e sul mantenimento di rapporti costruttivi con operatori, familiari e comunità esterna. Diversamente dagli istituti per adulti, dove la mera assenza di provvedimenti disciplinari è un requisito rilevante¹⁶⁷, negli istituti penali minorili il beneficio è concesso solo a coloro che dimostrano un avanzamento rieducativo significativo¹⁶⁸. Inoltre, il tribunale di sorveglianza minorile è competente

¹⁶⁶ L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del Codice penale (art. 58-quater, ord. penit.).

¹⁶⁷ A. FUSI, *Manuale dell'esecuzione penale*, Milano, 2013, p. 420.

¹⁶⁸ Nel caso in cui, per carenze strutturali ed organizzative dell'istituto penitenziario per adulti, non possa essere realizzato un programma rieducativo del detenuto sottoposto a regime speciale, non può essergli negata la liberazione anticipata, per non aver partecipato ad un trattamento, per colpa non sua.

anche per le istanze di liberazione anticipata avanzate da condannati infraventicinquenni, la cui pena cumula reati commessi sia in età minorile che da maggiorenni, privilegiando l'impronta educativa del sistema minorile¹⁶⁹.

La liberazione condizionale, invece, si propone di favorire il reinserimento sociale del condannato ed è disciplinata dall'art. 176 c.p. e, in ambito minorile, dall'art. 21 del r.d.l. 1404/1934. Questo beneficio può essere concesso al minore che, durante la detenzione, abbia dimostrato costante buona condotta e adesione al trattamento rieducativo, comprovando il proprio ravvedimento. Per i minori, la misura può essere applicata in qualsiasi momento dell'esecuzione della pena, indipendentemente dalla sua durata. Tuttavia, la verifica del ravvedimento non consente l'applicazione nella fase iniziale della detenzione, poiché deve emergere dai progressi compiuti in ambito carcerario o comunitario¹⁷⁰. La decisione spetta al tribunale di sorveglianza minorile, su richiesta dell'interessato infraventicinquenne, previo parere del magistrato di sorveglianza del distretto competente. Se l'istanza viene respinta, il condannato può ripresentarla dopo almeno tre mesi, salvo i casi di rigetto per motivi diversi dal mancato ravvedimento, in cui è riproponibile immediatamente. La liberazione condizionale sospende l'esecuzione della pena residua e comporta la sottoposizione del minore a libertà vigilata o collocamento in comunità¹⁷¹. Se la durata della pena decorre senza revoche, la condanna si estingue, pur permanendo gli effetti penali accessori. Per i condannati minorenni non operano i limiti di concedibilità relativi ai reati di allarme sociale previsti dall'art. 4-bis, comma 1, ord. penit. La misura può essere revocata in caso di commissione di nuovi reati o di violazioni degli obblighi della libertà vigilata, senza computare nella pena il tempo trascorso in libertà condizionale.

La riabilitazione speciale, disciplinata dall'art. 24 r.d.l. 1404/1934, comporta l'estinzione delle pene accessorie e degli effetti derivanti dalla condanna, ad eccezione delle limitazioni connesse alla sospensione condizionale della pena¹⁷² e al perdono giudiziale. Il procedimento può essere avviato d'ufficio, su richiesta del pubblico

¹⁶⁹ Art. 24 d.lgs. n. 272 del 1989 e l'art. 3 cpv. d.p.r. n. 448 del 1988.

¹⁷⁰ S. RUGGERI, *La disciplina penitenziaria*, cit., p. 263.

¹⁷¹ Art. 36 del d.lgs. 272/1989, artt. 20, 21 e 22 del D.P.R. 448/1988.

¹⁷² L'istituto è regolato in via generale dall'art. 178 c.p., mentre per i minorenni dal r.d.l. 1404/1934 riferendosi a fatti commessi dai minori di anni diciotto che abbiano dato luogo a condanna ovvero a pronuncia di proscioglimento.

ministero o dell'interessato, purché questi non sia sottoposto a pene o misure di sicurezza tra il compimento del diciottesimo e il venticinquesimo anno di età¹⁷³. Il tribunale per i minorenni competente territorialmente valuta, previo parere delle autorità di pubblica sicurezza e dell'USSM, se il minore possa considerarsi pienamente emendato e idoneo a partecipare pienamente alla vita sociale. La riabilitazione, annotata sul provvedimento di riferimento, registrata nel casellario giudiziale, e trasmessa all'autorità di P.S. del luogo di nascita o di dimora del reo¹⁷⁴, può essere revocata entro sette anni qualora il beneficiario commetta un delitto non colposo punito con reclusione pari o superiore a due anni¹⁷⁵.

2. La detenzione intramuraria come *extrema ratio*

Il decreto legislativo n. 121 del 2018, pur riservando ampio spazio al trattamento intramurario, non ne offre una regolamentazione completa e autonoma¹⁷⁶. Per colmare queste lacune, il principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto consente il ricorso alla legge sul carcere per adulti e al suo regolamento di esecuzione. Questo riferimento generale, ancorato alla legge n. 354 del 1975 e al Regolamento di attuazione (d.P.R. n. 230 del 2000), è integrato da riferimenti puntuali a disposizioni normative specifiche, come quelle contenute negli artt. 21 ord. penit.¹⁷⁷ o 77 reg. esec.¹⁷⁸

¹⁷³ A. C. MORO, *Manuale di diritto minorile*, Bologna, 1996, p.400.

¹⁷⁴ *Ibidem*.

¹⁷⁵ L. KALB, *L'esecuzione penale a carico dei minorenni*, in AA.VV., *Manuale dell'esecuzione penitenziaria*, cit., p. 519.

¹⁷⁶ L. CARACENI, *Una legge penitenziaria per minorenni autonoma e speciale*, ne «L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni», commento al d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, L. CARACENI & M.G. COPPETTA (a cura di), Torino, 2019, p. 40 ss.

¹⁷⁷ In materia di ammissione del minorenne ai corsi di istruzione e formazione professionale all'esterno, il richiamo *ex art.* 18, comma 2, d.lgs. n. 121 del 2018 alle disposizioni dell'art. 21 ord. penit. comprende anche la previsione che subordina la possibilità di ammissione al lavoro all'esterno soltanto dopo l'espiazione «di almeno un terzo della pena e, comunque, non oltre cinque anni» in capo ai condannati per taluno dei delitti indicati nell'art. 4-bis ord. penit., ma con la limitazione alle condanne per i soli gravi reati elencati nel comma 1 dello stesso articolo, secondo quanto stabilisce l'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 121 del 2018, norma speciale in tema di preclusioni previste dall'art. 4-bis ord. penit., quindi prevalente su quella richiamata.

¹⁷⁸ L'art. 23 d.lgs. n. 121 del 2018 detta disposizioni specifiche sul regime disciplinare e sulle sanzioni disciplinari; per le condotte suscettibili di essere sanzionate, invece, rinvia all'art. 77 reg. esec., recuperandone integralmente l'applicabilità ai minorenni.

Il Capo IV del Decreto Legislativo n. 121 del 2 ottobre 2018, chiarisce gli aspetti organizzativi della vita carceraria dei minori, sottolineando l'importanza degli interventi educativi fin dalla fase iniziale della detenzione. L'obiettivo è quello di accompagnare il minore verso un graduale ritorno alla libertà, favorendo il reinserimento nella comunità di appartenenza.¹⁷⁹

In questo percorso, il detenuto viene coinvolto in percorsi di istruzione, formazione professionale, inserimento lavorativo, utilità sociale e educazione alla cittadinanza attiva, con l'obiettivo di prevenire la recidiva. Particolare attenzione viene data alla giustizia riparativa, promuovendo la mediazione con le vittime del reato, in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto.

Tuttavia, la detenzione negli istituti penitenziari minorili è l'ultima risorsa, come sottolineato dall'art.2, comma 5, del Decreto Legislativo n. 121 del 2018. La privazione della libertà dovrebbe essere evitata in ogni modo possibile, favorendo le misure penali di comunità, che rappresentano un'alternativa più coerente con il percorso educativo del giovane. Anche nei casi di condanne per reati gravi¹⁸⁰, l'ordinamento prevede che, se la pena inflitta non supera i quattro anni (o i sei anni per alcune misure alternative), sia possibile sospendere l'ordine di esecuzione per consentire al condannato di intraprendere un percorso rieducativo fuori dal carcere.

La Corte costituzionale¹⁸¹ ha dichiarato illegittimo l'automatismo che, nei casi più gravi, imponeva l'ingresso in carcere senza una preventiva valutazione del percorso

¹⁷⁹ *Ibidem*, p. 247ss.

¹⁸⁰ Trattasi sia dei delitti elencati nell'art. 4-*bis* ord. penit., sia di quelli di cui agli artt. 423-*bis*, 572, comma 2, 612-*bis*, comma 3 e 624-*bis* c.p., questi ultimi indicati nel comma 9 dell'art. 656 c.p.p.

¹⁸¹ V. Corte cost., n.90/2017. La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui impedisce ai minorenni condannati per determinati reati di beneficiare della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva. Questo divieto, applicato ai minori, viola i principi sanciti dagli articoli 27 e 31 della costituzione, poiché ostacola la funzione rieducativa della pena e non tiene conto della necessità di una valutazione individualizzata.

La sospensione dell'esecuzione della pena è un beneficio che evita l'immediato ingresso in carcere, consentendo di valutare eventuali misure alternative. tuttavia, la norma in questione esclude automaticamente tale possibilità per chi è condannato per reati gravi elencati all'art. 4-*bis* della legge n. 354/1975 e in altre disposizioni, applicando un rigido automatismo anche ai minorenni.

La Corte ha sottolineato che il sistema di giustizia minorile si fonda su principi di individualizzazione e flessibilità, in linea con la necessità di tutelare la personalità in formazione dei giovani e di privilegiare il loro percorso rieducativo. Il divieto generalizzato

più idoneo al recupero del minore. La pena per il minore, infatti, deve avere una connotazione educativa e non rieducativa, in funzione della costruzione della sua identità e del suo maturo inserimento nella società.

L'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 121 del 2018, che apre il Capo IV, sancisce l'importanza di un progetto educativo personalizzato, da redigere sulla base delle specifiche esigenze del minore. La scelta dei termini "educazione" e "inserimento", piuttosto che "rieducazione" e "reinserimento", riflette l'idea che molti minori condannati, al momento del reato, non hanno ancora sviluppato un orientamento etico verso valori condivisi. Questa condizione di immaturità, compatibile con la capacità di intendere e di volere, in relazione al reato commesso, si riflette anche negli studi neuroscientifici che dimostrano come lo sviluppo della corteccia cerebrale (che regola la gestione degli impulsi e incide sul comportamento), si completi solo intorno ai ventitré-venticinque anni¹⁸². Queste evidenze scientifiche giustificano l'estensione del trattamento carcerario differenziato e più favorevole previsto per i minori fino all'età di venticinque anni¹⁸³.

3. Il progetto di intervento educativo: art.14 d.lgs. 121/2018

L'ingresso nell'Istituto Penale per Minorenni (I.P.M.) riguarda quei condannati che non hanno potuto accedere alle misure penali di comunità a causa della gravità dei reati commessi, per i quali sono state inflitte pene superiori ai limiti di legge previsti per l'ammissione all'esecuzione penale esterna (quattro anni, estendibili a sei nei casi particolari di affidamento in prova al servizio sociale)¹⁸⁴.

di sospensione della pena è quindi incompatibile con l'obbligo costituzionale di considerare caso per caso la situazione del minore, valutando se una misura alternativa possa meglio soddisfare l'obiettivo della risocializzazione.
<https://archiviopenale.it/sospensione-dellesecuzione-minorenne---corte-cost-n-90-del-2017/contenuti/6590>

¹⁸² N. GOGTAY, *dynamic mapping of human cortical development during childhood through early adulthood*, in «Proceedings of the national academy of sciences», 2004, 101(21).

¹⁸³ A norma dell'art. 3, comma 2, D.P.R. n. 448 del 1988: «il tribunale per i minorenni e il magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le attribuzioni della magistratura di sorveglianza nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto. la competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno di età».

¹⁸⁴ L. CARACENI, *Una legge penitenziaria per minorenni autonoma e speciale*, in «L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni», commento al d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, L. CARACENI & M.G. COPPETTA (a cura di), Torino, 2019, p. 250-251.

La detenzione in carcere è destinata anche ai minorenni o agli infraventicinquenni, autori di reati durante la minore età, che abbiano precedentemente beneficiato di misure alternative, poi revocate dal tribunale di sorveglianza per il mantenimento di comportamenti irregolari o penalmente rilevanti, incompatibili con la prosecuzione del percorso al di fuori del carcere. Purtroppo, questa situazione si verifica frequentemente, richiedendo un intervento educativo ancora più mirato e personalizzato, che si adatti alle caratteristiche del condannato e alle ragioni che hanno determinato il fallimento del precedente progetto rieducativo. Il nuovo programma dovrà analizzare a fondo le cause di tale insuccesso e rimodularsi sulle reali capacità e risorse del giovane, prevedendo tempi più lunghi rispetto al percorso originario per il suo recupero¹⁸⁵.

Questa disciplina si applica inoltre a quei detenuti la cui situazione personale e familiare, aggravata dalla mancanza di un solido progetto di reinserimento sociale al di fuori del carcere, abbia condotto il tribunale di sorveglianza a escludere la possibilità di misure alternative, ritenendole inadeguate a prevenire il rischio concreto di recidiva. Tale decisione è il risultato di una valutazione negativa sulla capacità del condannato di affrontare in modo efficace questo pericolo al di fuori dell'ambiente carcerario¹⁸⁶. Il cuore della riforma sull'esecuzione della pena per i minori è sicuramente il progetto di intervento educativo, previsto dall'articolo 14 del D.lgs. 121/2018. Entro tre mesi dall'inizio dell'esecuzione della pena, l'équipe composta da operatori dell'U.S.S.M¹⁸⁷ e dell'I.P.M. deve predisporre un progetto di intervento educativo rivolto al giovane detenuto, sotto la supervisione del magistrato competente. La scelta dell'espressione "progetto di intervento educativo", adottata dalla normativa più recente, non è casuale: si vuole evidenziare il diverso approccio richiesto dalla giovane età del detenuto rispetto al "programma di trattamento" previsto per gli adulti dall'art. 13 ord. penit. Anche nelle carceri per adulti il trattamento deve essere individualizzato, ma nel caso dei minori, l'attenzione dell'équipe educativa si concentra più profondamente sulla comprensione del giovane. Vengono analizzati il bagaglio di esperienze, competenze e stimoli che possiede, il contesto che ha favorito la sua devianza, le motivazioni alla

¹⁸⁵ *Ibidem*.

¹⁸⁶ *Ibidem*.

¹⁸⁷ Ufficio di servizio sociale per i minorenni sottoposti a misure penali, dipendente dal Ministero della giustizia.

base del reato e il senso di vuoto interiore che, spesso, il giovane ha cercato di colmare attraverso l'adrenalina del reato e il rischio associato alla sua attuazione¹⁸⁸.

Il trattamento per un adulto in genere mira principalmente alla gestione della pena e alla prevenzione delle influenze negative all'interno della comunità carceraria. Per un minore, invece, il progetto educativo assegna la massima priorità alla valorizzazione della personalità, dei bisogni e delle potenzialità del ragazzo, con l'obiettivo di guidarlo verso una concreta risocializzazione. Questo obiettivo diventa ancora più difficile da raggiungere in un istituto per adulti, dove fattori come il sovraffollamento e la scarsità di risorse - sia in termini di personale che di opportunità educative - limitano le possibilità di interventi mirati e significativi¹⁸⁹.

Tuttavia, negli istituti penitenziari di piccola capacità o con un regime di custodia attenuato, è possibile per i programmi per adulti avvicinarsi, almeno in parte, alla logica dei progetti educativi per i minori. Questo avviene, ad esempio, quando l'istituto è in grado di offrire attività lavorative o formative all'esterno del carcere, fornendo al detenuto stimoli utili e spendibili una volta terminata la detenzione.

Quando un adolescente varca la soglia di un Istituto Penale Minorile (I.P.M.), lo Stato non può considerare semplicemente esaurito il suo compito di protezione sociale. Al contrario, è chiamato ad assumere una missione ancora più importante: offrire a quel giovane, spesso intrappolato in una spirale di devianza, un percorso concreto di recupero sociale. Il rapporto tra il giovane e la comunità ferita dal suo gesto non si esaurisce con la sanzione, ma continua per tutta la durata della pena, riflettendo il dinamismo che caratterizza ogni percorso di vita.

Il progetto educativo che accompagna questo percorso deve essere personalizzato, flessibile e condiviso. Per costruirlo è indispensabile una conoscenza approfondita del minore, del suo ambiente di vita, delle dinamiche familiari e sociali, nonché delle motivazioni che lo hanno portato a commettere il reato. Spesso i minori che entrano in un I.P.M. erano già noti ai servizi sociali territoriali, magari per situazioni di rischio segnalate al tribunale dei minori, che a volte hanno portato a interventi amministrativi o di tutela civile, fino alla decadenza della responsabilità genitoriale nei casi più gravi.

¹⁸⁸ *Ibidem.*

¹⁸⁹ *Ibidem.*

In molti di questi procedimenti, i giovani erano già stati inseriti in programmi di sostegno o allontanati dal nucleo familiare¹⁹⁰.

Già durante la fase di cognizione, gli operatori dell'Ufficio di Servizio Sociale Minorile (U.S.S.M.) e dell'area educativa dell'I.P.M., nel quale il minore era in custodia cautelare, hanno spesso tentato percorsi alternativi alla condanna, come l'affidamento in prova. Questo percorso educativo e riparativo sospende il processo, proponendo un programma personalizzato che, se rispettato, può portare all'estinzione del reato. Esiste una chiara affinità tra i principi di tale programma e quelli del progetto educativo previsto dall'I.P.M., entrambi basati sull'ascolto del minore, sulla valutazione della sua personalità e sulla costruzione di un percorso adatto alle sue caratteristiche e potenzialità.

¹⁹⁰ I procedimenti definiti “amministrativi” si avviano attraverso un ricorso presentato dalla procura minorile ai sensi dell'art. 25 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, sulla base di una segnalazione che evidenzia una condotta irregolare di un minorenne. tale condotta può manifestarsi in una situazione di devianza non punibile con misure penali a causa della non imputabilità del soggetto (perché di età inferiore ai quattordici anni) o per comportamenti non rilevanti penalmente ma comunque pericolosi per il minore stesso o per altre persone. In questi casi, non è necessariamente imputabile un esercizio scorretto della responsabilità genitoriale.

In situazioni in cui la responsabilità genitoriale risulti compromessa, si applicano le disposizioni degli artt. 330 e seguenti del Codice civile, che prevedono l'affidamento del minore ai servizi sociali territoriali. Questi ultimi sono incaricati di adottare misure di protezione, tra cui l'inserimento del minore in una struttura protetta. In alternativa, è possibile ricorrere a soluzioni meno invasive, come l'allontanamento del genitore responsabile di comportamenti dannosi, qualora l'altro genitore sia idoneo a garantire una tutela adeguata, o l'introduzione di misure più leggere, come il supporto educativo domiciliare o territoriale.

È importante sottolineare che la convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, fin dal suo preambolo, stabilisce che il minore debba essere educato secondo valori di pace, tolleranza, uguaglianza e giustizia. secondo la giurisprudenza consolidata, un'educazione che neghi tali principi equivale a una forma di maltrattamento. Infatti, quando una famiglia trasmette una scala di valori basata sulla sopraffazione degli altri o sulla violazione delle regole della convivenza civile – come accade, ad esempio, nelle famiglie che aderiscono a subculture deviate, come quella mafiosa – il minore viene privato della possibilità di studiare, di costruire relazioni sane e di perseguire un futuro dignitoso e sereno. Questo tipo di diseducazione rappresenta un grave danno per lo sviluppo del giovane e per il suo benessere complessivo. V. Risoluzione in materia di tutela dei minori nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata approvata dal plenum del C.S.M. il 31 ottobre 2017 (https://www.csm.it/web/csm-internet/norme-e-documenti/dettaglio/-/asset_publisher/yofflzl3vkc1/content/la-tutela-dei-minori-nell-ambito-del-contrasto-alla-criminalita-organizzata-?redirect=/web/csm-internet/norme-e-documenti/atti-consiliari/circolari/sesta-commissione).

Il patto educativo stabilito con il giovane deve restare flessibile, adattandosi ai suoi progressi e alle fasi di crescita¹⁹¹. Questo approccio parte sempre dall'ascolto del detenuto, come sancito dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 121 del 2018, ed è fondamentale soprattutto quando il giovane proviene da un territorio diverso da quello in cui si trova la struttura carceraria. Durante il processo di ascolto vengono esplorate le esperienze familiari, le relazioni affettive e amicali e l'esperienza giudiziaria del giovane. È essenziale che gli operatori abbiano accesso ai registri delle sentenze per comprendere a fondo i fatti, le motivazioni sottostanti e il danno arrecato alla vittima, in modo da identificare le ragioni per cui sono state escluse le alternative alla pena detentiva.

I dati giudiziari sono utili anche per monitorare i progressi del minore, valutando i suoi comportamenti effettivi durante la detenzione. Spesso i minori sono in grado di verbalizzare il loro cambiamento solo dopo l'inizio della pena, esprimendo nuovi pensieri, capacità e aspirazioni e prendendo coscienza di essere diventati persone diverse da quelle che sono state protagoniste del reato.

Il progetto educativo viene elaborato in collaborazione tra gli operatori dell'I.P.M., dell'U.S.S.M. e anche dei servizi socioassistenziali, come il servizio sociale di tossicodipendenza (Ser. T.), nei casi in cui viene rilevato il consumo di sostanze stupefacenti all'ingresso in istituto del detenuto. In queste situazioni, il magistrato di sorveglianza svolge un ruolo fondamentale nel valutare l'adeguatezza del progetto, nel supervisionarne l'attuazione e nell'apportare eventuali modifiche in base ai progressi e ai nuovi bisogni del giovane¹⁹².

Purtroppo, negli ultimi anni, la maggior parte degli esami tossicologici condotti all'ingresso in I.P.M. ha rilevato l'uso di marijuana e cocaina. Questa condizione rappresenta un ostacolo significativo al successo del percorso educativo, soprattutto quando il giovane non comprende il legame tra la dipendenza, lo stile di vita deviante e il reato commesso. È quindi fondamentale che il progetto preveda un trattamento psicologico mirato che possa affrontare le cause profonde dell'abuso di sostanze.

¹⁹¹ C. CESARI, *Le strategie di diversion*, in M. BARGIS (a cura di), «Procedura penale minorile», III ed., Giappichelli, 2019, p. 195 ss.

¹⁹² L. CARACENI, *una legge penitenziaria per minorenni autonoma e speciale*, in «L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni», commento al d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, L. CARACENI & M.G. COPPETTA (a cura di), Torino, 2019, p. 255.

In questi casi, il supporto del Ser.T. diventa il fulcro del percorso di recupero, con la prospettiva di proseguire l'esecuzione penale fuori dal carcere attraverso misure come l'affidamento terapeutico, previsto dall'art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990. Il piano educativo destinato ai giovani detenuti deve possedere, oltre alla fondamentale caratteristica della personalizzazione, quella della flessibilità. Ciò significa che il piano deve essere costantemente aggiornato e adattato, in linea con lo sviluppo psicofisico del giovane, il suo livello di partecipazione alle attività proposte e i suoi progressi nel percorso di maturazione e responsabilizzazione. Come indicato dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 121 del 2018, la rigidità di un piano sarebbe contraria al principio stesso della personalizzazione¹⁹³.

Un intervento educativo efficace deve essere calibrato sulle peculiarità di ciascun minore, considerando i disagi e le difficoltà, spesso legati a carenze affettive o formative durante l'infanzia. Questo approccio implica che le attività previste dal progetto possano essere modificate o sostituite, se non più adeguate alle esigenze del detenuto in un determinato momento del suo percorso. Il progetto, sviluppandosi nel tempo, deve essere in grado di seguire e sostenere le tappe della crescita personale, favorendo un'evoluzione interiore che, se consolidata in modo stabile e significativo, può aprire la strada all'applicazione di misure alternative alla detenzione per l'esecuzione della pena residua.

In coerenza con i principi di personalizzazione e flessibilità, il progetto deve prevedere anche la possibilità di accedere a benefici premiali. Come previsto dall'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 121 del 2018, tali benefici sono un elemento centrale del "patto educativo" che lega il detenuto agli istituti. Gli operatori e il magistrato di sorveglianza hanno il compito di spiegare, sia al momento della domanda sia al momento della concessione dei benefici, che la finalità ultima della detenzione è educativa e orientata al reinserimento sociale¹⁹⁴.

Il giovane viene così reso consapevole che il suo impegno nel percorso educativo non è fine a sé stesso, ma può concretamente influenzare la durata e le modalità della pena. Ad esempio, una partecipazione attiva e responsabile può favorire la riduzione della pena attraverso la liberazione anticipata, o renderla più sopportabile attraverso la

¹⁹³ *Ibidem.*

¹⁹⁴ *Ibidem.*

concessione di permessi premio e l'accesso ad attività formative, lavorative o di volontariato al di fuori dell'istituto¹⁹⁵.

In attesa che maturino le condizioni per l'esecuzione della pena residua fuori dal carcere, i permessi premio assumono un ruolo cruciale: essi non solo permettono ai giovani di mantenere e rafforzare i legami affettivi, ma costituiscono anche un banco di prova per misurare il grado di *empowerment* raggiunto. Infatti, il rispetto dei requisiti associati ai permessi premio consente alle istituzioni di valutare i progressi compiuti dai giovani. Tra le condizioni poste, particolare importanza riveste l'astensione dall'uso di sostanze stupefacenti, che viene monitorata attraverso i drug test al momento del rientro nell'I.P.M. Questi controlli, spesso richiesti nei provvedimenti di concessione dei permessi, sono un indicatore significativo della correttezza del percorso educativo intrapreso¹⁹⁶.

In questo quadro, il progetto educativo non è solo un piano d'azione, ma un vero e proprio strumento di trasformazione, costruito sulla fiducia reciproca e orientato a restituire speranza e prospettive a giovani che, pur avendo sbagliato, possono ancora diventare parte attiva e positiva della società.

Nell'organizzazione degli istituti penitenziari minorili, un altro aspetto fondamentale da prendere in considerazione è la necessità di garantire ai giovani detenuti un adeguato supporto psicologico fin dal loro ingresso; esso non deve solo mirare a prevenire eventuali episodi di autolesionismo o tentativi di suicidio, ma anche a far emergere le caratteristiche uniche della personalità di ogni giovane per progettare interventi educativi personalizzati. Gli psicologi delle strutture sanitarie hanno il compito di fornire questo tipo di supporto e, nei casi più complessi, collaborano con specialisti in neuropsichiatria infantile o psichiatria.

Tuttavia, nella realtà quotidiana, l'accoglienza concreta dei detenuti è spesso insufficiente, a causa della cronica carenza di personale nei servizi pubblici. Questo problema, aggravato dall'assenza di concorsi per l'assunzione di nuovi professionisti, limita gli interventi psicologici alle situazioni di emergenza, tralasciando la possibilità di un trattamento continuativo e approfondito. Sebbene il passaggio dell'assistenza sanitaria penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale sia generalmente valutato

¹⁹⁵ *Ibidem.*

¹⁹⁶ *Ibidem.*

positivamente, si critica la drastica riduzione delle ore dedicate ai servizi psicologici, passate da 105 ore mensili a 72. Tale diminuzione non è in linea con la necessità di garantire un servizio di assistenza psicologica. Questa diminuzione è incongruente con l'aumento del numero di giovani che presentano disagio psicologico. Questi ultimi, spesso legati a crisi di astinenza da sostanze stupefacenti, a condizioni di vulnerabilità legate alla cittadinanza straniera o a disturbi comportamentali e psichiatrici, richiedono un intervento più capillare e strutturato, soprattutto nella fascia di età compresa tra i 18 e i 25 anni¹⁹⁷.

Per garantire la continuità del trattamento psicologico, se il detenuto è disposto a intraprendere un percorso terapeutico, si sta sperimentando un modello che prevede la prosecuzione degli incontri anche fuori dall'istituto. Questi incontri si svolgono presso strutture specializzate, come i servizi di neuropsichiatria infantile o i dipartimenti di salute mentale, secondo un calendario concordato tra il detenuto, il professionista e l'istituzione. L'uscita dal carcere per motivi trattamentali, disciplinata dall'articolo 11 dell'Ordinamento penitenziario e dalla sua riforma con il decreto legislativo n. 123 del 2018, avviene talvolta attraverso permessi premio orari con modalità "protette". In queste circostanze, il giovane viene accompagnato da un educatore di riferimento, evitando così il ricorso alla scorta della polizia penitenziaria. Questo espediente nasce dalla consapevolezza che il detenuto, dopo aver affrontato una seduta psicologica in cui ha esplorato sentimenti profondi, può vivere con disagio e contraddizione il rientro sotto scorta, esperienza che rischia di vanificare il valore stesso del percorso terapeutico¹⁹⁸.

La tutela della salute mentale del detenuto, quindi, richiede uno sforzo concreto per superare gli ostacoli che, all'interno dell'I.P.M., limitano il diritto a un'assistenza psicologica continua e strutturata. Un vero e proprio percorso di psicoterapia, con incontri individuali e con cadenza almeno settimanale, non può essere ridotto a visite sporadiche o affidato alle sole risorse economiche del detenuto. Garantire questo

¹⁹⁷ G. DE ANGELIS, M. DRAGONE & D. BACCHINI, *Regolazione emotiva e distorsioni cognitive: un confronto tra adolescenti autori di reato e controlli*, in «Rassegna italiana di criminologia», 2016, f. 4, p. 279 ss.

¹⁹⁸ L. CARACENI, *Una legge penitenziaria per minorenni autonoma e speciale*, in «L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni», commento al d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, L. CARACENI & M.G. COPPETTA (a cura di), Torino, 2019, p. 258.

diritto significa non solo rispettare la dignità del giovane, ma anche offrirgli una reale possibilità di recupero e reinserimento nella società¹⁹⁹.

Gli Istituti Penitenziari Minorili (IPM) devono affrontare con attenzione e sensibilità il delicato compito di costruire percorsi educativi personalizzati per i giovani detenuti, ed è necessario soffermarsi e trattare anche l'adeguamento dei progetti di intervento nei confronti di particolari categorie di detenuti, in particolare quelli che abbiano commesso reati di natura sessuale. Sebbene le recenti disposizioni abbiano eliminato alcune restrizioni alla sospensione della pena, la natura di tali reati richiede di prevenire la stigmatizzazione e le possibili molestie da parte degli altri detenuti²⁰⁰. La divisione in gruppi separati può essere una soluzione, ma deve essere attentamente ponderata per evitare che questa misura produca un ulteriore isolamento del giovane. È quindi fondamentale valutare accuratamente l'idoneità della struttura carceraria a garantire sicurezza e dignità, privilegiando gli istituti che offrono spazi adeguati e privacy.

Per i giovani detenuti di origine straniera, il percorso educativo deve essere arricchito con strumenti che facilitino l'inclusione e il rispetto della loro cultura. La figura del mediatore culturale è fondamentale per superare le barriere linguistiche e promuovere attività interculturali. I giovani devono avere il diritto di praticare la loro religione e vedere riconosciute le specificità culturali, adattando anche le attività educative alle loro esigenze. Per i detenuti privi di una rete familiare di supporto, è necessario costruire alleanze con i volontari e le comunità locali, offrendo loro opportunità di incontro e contatto umano, nonché la possibilità di accedere a permessi premio in strutture sicure che li accolgano e li preparino alle misure alternative.

¹⁹⁹ *Ibidem*.

²⁰⁰ In merito alla suddivisione in gruppi, si fa riferimento alla circolare n. 5391 del 17 febbraio 2006, emessa dal dipartimento giustizia minorile, direzione generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari (ufficio I), che tratta dell'organizzazione e gestione tecnica degli istituti penali minorili (I.P.M.). le direttive stabiliscono l'obbligo di separare i minorenni dai maggiorenni, favorire l'integrazione tra detenuti italiani e stranieri, prevenire la formazione di gruppi informali basati su dinamiche di sopraffazione e rivalità, e garantire la separazione dei detenuti che usufruiscono di permessi per uscite esterne per motivi di lavoro o studio.

Un trattamento differenziato spetta anche ai detenuti provenienti da contesti di criminalità organizzata²⁰¹, i quali avranno bisogno di percorsi educativi che li aiutino a distaccarsi dai modelli devianti e a interiorizzare valori sociali positivi²⁰². Il contributo di psicologi e educatori esperti è fondamentale per offrire loro un sostegno mirato e accompagnarli verso nuove prospettive di vita, basate sul rispetto reciproco e sulla convivenza civile²⁰³. È indispensabile che questi progetti siano condivisi con il giovane, coinvolgendolo attivamente nella definizione degli obiettivi, per favorire una partecipazione consapevole e sincera. L'attuazione di un progetto educativo personalizzato, basato su una valutazione attenta delle caratteristiche e delle necessità specifiche di ciascun minore, non rappresenta l'ultimo passo per garantire la sua tutela. È infatti fondamentale proseguire con un percorso di continuità educativa anche dopo il termine della detenzione, assicurando che il minore possa beneficiare di un sostegno costante e mirato nel suo reinserimento sociale e nel suo processo di crescita.

Importante è dunque soffermare l'attenzione sull'art. 24 del d.lgs. 121 del 2018, il quale sottolinea l'importanza della continuità educativa e del sostegno ai detenuti minorenni, sia durante la detenzione che nella fase di reinserimento sociale. Dopo sei mesi dalla conclusione della pena, l'U.S.S.M. (Ufficio di Servizio Sociale Minorile) deve attivarsi, in collaborazione con gli operatori dell'area trattamentale, per garantire un graduale e positivo reinserimento nella società. Questo impegno comprende la pianificazione di percorsi educativi, formativi e lavorativi, nonché il sostegno alle relazioni familiari e ai contatti con i servizi sociali e sanitari. Per i giovani senza legami familiari, spesso stranieri o provenienti da contesti svantaggiati, è fondamentale rafforzare la collaborazione con enti del terzo settore e associazioni di volontariato²⁰⁴.

²⁰¹ Il collegamento con ambienti criminali può derivare sia dal reato per cui si è stati condannati, sia dalle circostanze aggravanti ad esso connesse (ad esempio, l'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203), oppure dalle relazioni sociali che il minorenne intrattiene.

²⁰² Gli Stati generali sull'esecuzione penale, svolti tra maggio 2015 e aprile 2016, hanno dato avvio a un periodo di riflessione tra esperti del settore penitenziario, con l'obiettivo di definire un nuovo modello di esecuzione penale e di delineare una nuova configurazione del carcere, più rispettosa della dignità dei detenuti e degli operatori.

²⁰³ J. MOYERSON (a cura di), *La messa alla prova minorile e reati associativi. Buone pratiche ed esperienze innovative*, «Franco Angeli», 2018.

²⁰⁴ A. MACRILLÒ, *La nuova esecuzione penale minorile*, «Maggioli editore», Santarcangelo di Romagna, 2019, p.104.

La necessità di mantenere la continuità nell'intervento post-penitenziario si basa sulla consapevolezza della fragilità della personalità del giovane, che, al termine della pena, si reintegra nel proprio contesto territoriale, con il rischio di recidiva. Per questo motivo, sono previste misure amministrative e assistenziali, come l'individuazione di comunità di supporto proposte dai servizi sociali per minorenni o dai servizi sociosanitari locali. Queste ultime si presentano in concreto poco praticabili nella realtà, poiché è raro, se non eccezionale, che un giovane sia ancora minorenne al momento della sua dimissione, soprattutto considerando che pene di lunga durata sono incompatibili con la concessione di misure penali alternative, come quelle di comunità²⁰⁵.

L'U.S.S.M., che segue gli autori di reati fino al compimento del venticinquesimo anno, prevede che anche per i condannati adulti, i servizi sociali, territoriali e le organizzazioni di volontariato interagiscano con le famiglie, affinché vengano realizzati interventi utili per il reinserimento. La finalità di garantire che il percorso riabilitativo intrapreso in carcere non venga compromesso dal ritorno del giovane in un contesto familiare e sociale problematico (spesso il punto di partenza per molti ragazzi detenuti) è decisamente condivisibile, ma richiede un sostegno concreto e mirato²⁰⁶.

Tuttavia, il problema della scarsità di risorse rimane cruciale. L'articolo 26, paragrafo 3, sottolinea che i costi non devono gravare sulle finanze pubbliche, vincolando l'attuazione dei programmi alla raccolta di fondi e alle disponibilità delle amministrazioni locali. Questa limitazione evidenzia un contrasto tra le aspirazioni della normativa e la realtà operativa: senza finanziamenti adeguati, molti giovani rischiano di ricadere nei circuiti criminali, attratti dalla facilità di guadagni illeciti nei contesti degradati da cui provengono²⁰⁷.

Le carenze organizzative e l'assenza di un supporto strutturato per la fase successiva alla detenzione aggravano la vulnerabilità dei giovani. Mentre le norme mirano a favorire l'integrazione e l'*empowerment*, la mancanza di interventi sistematici per

²⁰⁵ L. CARACENI, *una legge penitenziaria per minorenni autonoma e speciale*, in «L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni», commento al d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, L. CARACENI & M.G. COPPETTA (a cura di), Torino, 2019, p.270 ss.

²⁰⁶ *Ibidem*.

²⁰⁷ *Ibidem*.

contrastare la povertà educativa e sociale rende difficile prevenire la recidiva. Quartieri abbandonati, spesso sotto il controllo della criminalità organizzata, diventano teatro di storie che si ripetono: ragazzi che, pur avendo sperimentato percorsi virtuosi durante la detenzione, si ritrovano senza alternative concrete al momento del rilascio²⁰⁸.

La riflessione finale richiama con forza l'urgenza di una seria e organica politica di prevenzione. In assenza di interventi strutturati per eliminare le disuguaglianze e garantire reali opportunità di crescita, le norme rischiano di rimanere ideali irraggiungibili. Lo Stato è, così, chiamato a tradurre le intenzioni in azioni concrete affinché quei giovani, spesso vittime di contesti degradanti e di adulti irresponsabili, possano trovare un reale percorso di riscatto. Come sottolineato, il problema della criminalità minorile non è un prodotto della natura dei ragazzi, ma il risultato di un sistema che ha abbandonato intere comunità, privandole di opportunità di sviluppo normale e di giustizia sociale²⁰⁹.

3.1. Rilevanza del mantenimento dei rapporti con l'esterno ai fini della rieducazione e della risocializzazione del minore

Anche prima dell'introduzione della nuova disciplina, le buone prassi adottate negli Istituti Penali Minorili (I.P.M.) e dalla magistratura di sorveglianza minorile, che applicano l'art. 21 ord. Penit., consentivano ai giovani detenuti di studiare o lavorare all'esterno, all'interno di un percorso personalizzato. Il Decreto Legislativo n. 121 del 2018 ha posto un'ulteriore enfasi sull'importanza di rafforzare l'istruzione e la formazione professionale del detenuto minorenni, promuovendo anche la cura dei contatti con il mondo esterno, sulla base dei risultati positivi ottenuti e con l'obiettivo di restituire gradualmente spazi di libertà al giovane²¹⁰. L'ascolto del giovane, previsto dalla stessa normativa, ha anche lo scopo di individuare le sue predisposizioni e risorse interne, affinché l'intervento educativo sia costruito in sintonia con le caratteristiche della sua personalità. Il "mondo esterno", che entra in contatto con il ragazzo in I.P.M., contribuisce a costruire relazioni attraverso attività comuni. L'art. 18 del Decreto

²⁰⁸ *Ibidem*.

²⁰⁹ *Ibidem*.

²¹⁰ L. CARACENI, *Una legge penitenziaria per minorenni autonoma e speciale*, in «L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni», commento al d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, L. CARACENI & M.G. COPPETTA (a cura di), Torino, 2019, pp.266-269.

Legislativo n. 121 del 2018 va oltre, prevedendo che l'istruzione e la formazione professionale possano svolgersi all'esterno dell'I.P.M., attraverso uscite del ragazzo per studio o lavoro, da realizzarsi insieme ai coetanei che si trovano in libertà. Resta in vigore la normativa generale sull'autorizzazione al lavoro all'esterno, come stabilito dall'art. 21 ord. penit., che viene espressamente richiamato dal Decreto Legislativo n. 121 del 2018²¹¹. In particolare, l'autorizzazione per tali attività esterne è concessa quando si ritiene che esse possano facilitare il percorso educativo, valorizzando le potenzialità individuali e favorendo l'acquisizione di competenze certificate e il recupero sociale. Il lavoro esterno, anche quando volontario e gratuito, deve essere incluso nel progetto educativo del giovane, che viene sottoposto all'approvazione del magistrato di sorveglianza. L'intervento del direttore dell'istituto è essenziale per l'autorizzazione del lavoro esterno, che deve essere convalidato dal magistrato di sorveglianza. Le opportunità di istruzione (come la scuola superiore o, in rari casi, l'università) e di formazione professionale, spesso rese possibili grazie alla disponibilità di dirigenti scolastici o enti di formazione professionale, rappresentano il principio fondamentale della personalizzazione del trattamento. È necessario considerare sia il percorso educativo precedentemente intrapreso dal giovane prima della detenzione, che le sue attitudini personali e i suoi obiettivi futuri²¹². Non è raro che il ragazzo, all'interno dell'I.P.M., scopra inclinazioni e talenti che non sapeva di possedere, grazie agli stimoli ricevuti, che non avrebbe incontrato nella sua vita precedente, priva di adulti che lo supportassero nel processo di crescita e di costruzione della propria identità. In questo modo, il carcere minorile, pur essendo un luogo di esclusione dalla società, diventa un luogo di inclusione, dove il giovane, attraverso il progetto educativo, si apre al mondo esterno, scoprendo un ambiente più ampio e accogliente di quello che aveva conosciuto da libero. Le opportunità di studio e lavoro possono progressivamente garantire una crescita personale e responsabile, facilitando il recupero sociale e la reintegrazione nel tessuto sociale, al di fuori del circuito penitenziario. La concessione della fiducia necessaria per autorizzare il giovane al lavoro o allo studio all'esterno deve essere preceduta da una valutazione approfondita

²¹¹ *Ibidem.*

²¹² *Ibidem.*

da parte dell'quipe degli operatori, che monitorano l'affidabilit del detenuto, dopo un periodo di osservazione significativo²¹³.

L'impegno del giovane in contesti diversi da quello carcerario porta a risultati positivi, contribuendo all'aumento dell'autostima e alla responsabilizzazione, permettendogli di condividere obiettivi comuni con coetanei in libert, senza discriminazioni. Inoltre, tale modalit consente al ragazzo di entrare in contatto con il mondo esterno, acquisendo stimoli che lo aiuteranno a rivedere criticamente il proprio stile di vita.

Una delle principali sfide organizzative per la struttura penitenziaria  evitare che i ragazzi ammessi al lavoro o allo studio all'esterno possano essere coinvolti in attivit illecite, come il traffico di sostanze stupefacenti o la comunicazione di messaggi tra l'interno e l'esterno del carcere. Per prevenire questo rischio,  fondamentale garantire una separazione tra i giovani impegnati in attivit esterne e gli altri detenuti comuni. Tuttavia, questa separazione implica anche il rischio di isolamento del giovane, che, al rientro in I.P.M., deve essere sostenuto dagli operatori e incoraggiato a continuare il proprio progetto educativo, con l'obiettivo di aumentare progressivamente la sua responsabilizzazione e la sua libert. Inoltre, l'attivit formativa esterna pu continuare, anche completamente al di fuori del carcere, attraverso l'eventuale concessione di una misura penale di comunit²¹⁴.

In definitiva, nonostante le difficolt organizzative e psicologiche, il valore dell'impegno esterno per il giovane detenuto, che sperimenta forme di inclusione attraverso l'istruzione e la formazione professionale, supera ampiamente le sfide logistiche, portando a un recupero significativo e duraturo²¹⁵.

3.2. Importanza dei rapporti con l'esterno al fine di evitare e prevenire fenomeni di autolesionismo e suicidi

La detenzione rappresenta un'esperienza profondamente traumatica, capace di generare un intenso impatto emotivo e, nei casi pi gravi, di spingere verso comportamenti autolesionistici o tentativi di suicidio. I dati raccolti nelle carceri

²¹³ *Ibidem.*

²¹⁴ *Ibidem.*

²¹⁵ *Ibidem.*

italiane tra il 2000 e il 2019 registrano 1.073 suicidi, una cifra che comprende sia i detenuti adulti che quelli minorenni²¹⁶. Tuttavia, i giovani detenuti sono particolarmente vulnerabili a causa delle caratteristiche proprie dell'adolescenza, una fase della vita spesso segnata da fragilità emotiva, conflitti di identità e comportamenti trasgressivi. Per alcuni il suicidio può sembrare un atto di estrema liberazione o un modo per porre fine a una sofferenza insopportabile²¹⁷.

Il rischio è particolarmente elevato nei primi momenti di detenzione. La privazione della libertà, l'allontanamento dai propri cari e la vita forzata in un ambiente sconosciuto sono fattori di forte stress. Questi possono provocare disturbi dell'adattamento, amplificati dalla paura del giudizio dei familiari e dal peso del reato commesso. Paradossalmente, anche il periodo immediatamente precedente al rilascio dal carcere, noto come "sindrome da uscita", può scatenare ansie legate all'incertezza sul futuro²¹⁸.

Per affrontare efficacemente questi rischi, il sistema carcerario deve adottare una vigilanza attiva e un approccio multidisciplinare. Già dal primo colloquio di ingresso, gli operatori sono chiamati a rilevare eventuali segnali di disagio psicologico, spesso confermati durante la successiva visita medica. In caso di disagio, possono essere attivate misure di sorveglianza straordinaria, come la sorveglianza su larga scala o la sorveglianza a vista, e avviata la presa in carico del detenuto da parte di operatori specializzati.

Gli agenti penitenziari e gli educatori, adeguatamente formati, svolgono un ruolo cruciale nel monitoraggio continuo. Depressione, isolamento, cambiamenti comportamentali e ritiro sociale sono segnali di allarme che devono essere prontamente riconosciuti e segnalati. Una volta individuato il rischio, il personale del carcere, insieme all'équipe multidisciplinare, prepara un piano di intervento personalizzato, che comprende il sostegno psicologico e il coinvolgimento in attività educative e di socializzazione²¹⁹.

²¹⁶ Morire di carcere: dossier 2000-2019, in <http://ristretti.it>, 20 giugno 2019.

²¹⁷ L. BACCARO & F. MORELLI, *In carcere: del suicidio ed altre fughe*, in «Ristretti orizzonti», Padova, 2009, p. 85.

²¹⁸ P. BALDUCCI & A. MACRILLÒ, *Esecuzione penale e ordinamento penitenziario*, «Giuffrè editori», Milano, 2020, p. 287 ss.

²¹⁹ *Ibidem*.

Un ambiente relazionale positivo all'interno dell'istituto può fare la differenza. La partecipazione a corsi di formazione, attività sportive e iniziative sociali aiuta i giovani a trovare una prospettiva futura e a ridurre il senso di isolamento. È inoltre fondamentale evitare forme di isolamento fisico, incoraggiando la condivisione delle stanze per ridurre il rischio di autolesionismo grazie alla presenza di altri detenuti²²⁰. Dal 2008 la gestione della salute mentale nelle carceri è di competenza del Ministero della Salute, sancendo una collaborazione tra l'amministrazione penitenziaria, i servizi specialistici e le strutture ospedaliere. Nel 2017, per garantire un intervento uniforme, il Dipartimento della giustizia minorile e di comunità ha introdotto il "Piano nazionale per la prevenzione dell'autolesionismo e del rischio di suicidio". Questo modello integrato è un passo avanti per garantire che ogni detenuto minorenni riceva un adeguato supporto volto a proteggerlo e a guidarlo verso un futuro più stabile e sicuro²²¹.

²²⁰ *Ibidem*.

²²¹ Il "Protocollo d'intesa" tra la ASL di Cagliari e il Centro Giustizia Minorile per la Sardegna (14 dicembre 2018) stabilisce misure per prevenire il rischio di suicidio e autolesionismo nei minori detenuti negli I.P.M., garantendo interventi tempestivi e supporto adeguato. Prevede screening iniziale entro 24-48 ore dall'ingresso in carcere, monitoraggio costante da parte di operatori sanitari e educatori, e strategie di gestione dello stress legate a eventi critici. In caso di rischio suicidario, si attiva il Servizio Interprofessionale di Accoglienza, Valutazione e Sostegno (S.I.A.V.S.), mentre misure preventive includono la rimozione di oggetti pericolosi, il rafforzamento delle relazioni familiari e il supporto psicologico. Vengono stabiliti interventi d'emergenza in caso di tentativi di suicidio, con azioni immediate di primo soccorso e debriefing post-evento. Infine, il protocollo assicura continuità terapeutica dopo il rilascio, con il coinvolgimento di servizi di neuropsichiatria infantile e strutture territoriali.

CAPITOLO III

Il ruolo dell'istruzione e della formazione professionale nel contesto dell'esecuzione penale minorile

1. Istruzione e formazione professionale quali diritti fondamentali dell'uomo

La scuola rappresenta, per sua natura, l'istituzione educativa più rappresentativa della società, un pilastro capace di generare cultura e sapere e di rispondere ai bisogni formativi delle nuove generazioni. La sua presenza sul territorio le conferisce un ruolo centrale nell'accompagnare i cambiamenti sociali, adattandosi alle trasformazioni di una società sempre più fluida e complessa. In questo contesto, la scuola assume una funzione cruciale anche all'interno di contesti apparentemente distanti dalla sua tradizionale missione educativa, come gli Istituti Penali per Minorenni (IPM)²²². L'integrazione del sistema scolastico negli IPM si pone come un'opportunità unica per promuovere il recupero sociale e culturale dei giovani detenuti, offrendo loro percorsi formativi mirati alla rieducazione e al reinserimento nella società. Tuttavia, operare in un ambiente penitenziario pone sfide significative. La scuola, entrando in carcere, si confronta con le rigide logiche istituzionali degli IPM, ritagliandosi uno spazio tra i confini di un sistema spesso percepito come "chiuso e totale"²²³. Questo dialogo tra educazione e detenzione deve quindi affrontare ostacoli strutturali e organizzativi che includono, tra gli altri, il tempo limitato di permanenza dei minori, l'eterogeneità delle loro esperienze e competenze, e il rischio di abbandono delle attività scolastiche²²⁴. Inoltre, emergono ulteriori complessità legate alla non uniformità delle opportunità formative tra i vari istituti, nonché alla necessità di rispettare le specifiche esigenze logistiche e operative delle strutture penitenziarie, influenzate da fattori biologici,

²²² M. BRANCUCCI, *Le frontiere della scuola negli istituti penali minorili italiani*, in «The borders of school inside juvenile prisons», 2016:
<https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siref/article/view/2045/1917>.

²²³ E. GOFFMAN, *Asylums. Essays on the Condition of the Social Situation of Mental Patients and other Inmates*. New York, 1961. *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, «Einaudi», Torino, 1968.

²²⁴ G. TAMBURINO, *Verso l'uscita dall'emergenza. Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1-2, pp. 195-196, 2014.

sociali ed ecologici²²⁵. Questo capitolo si propone di analizzare il ruolo dell'istruzione negli IPM, mettendo in luce le potenzialità di questa sinergia nel processo di riabilitazione dei giovani detenuti e approfondendo le criticità che ne caratterizzano l'attuazione. L'obiettivo è individuare strategie e proposte che possano rendere l'educazione negli IPM uno strumento sempre più efficace per la crescita personale e il reinserimento sociale dei minori coinvolti.

L'istruzione rappresenta un diritto fondamentale e uno strumento imprescindibile per lo sviluppo personale, sociale e culturale di ogni individuo, ancor più per i minori. Questo diritto è sancito sia dalla Costituzione italiana, che riconosce il ruolo centrale dell'educazione nella promozione della crescita della persona e della società, sia dalle normative internazionali, come la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza e le Regole di Pechino, che ribadiscono il diritto dei minori detenuti a ricevere un'istruzione adeguata. Tali strumenti normativi sottolineano che il diritto all'istruzione non può essere sospeso, nemmeno in situazioni di privazione della libertà personale²²⁶.

La Costituzione italiana, con il suo articolo 27, afferma che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. Questo principio assume una rilevanza ancora maggiore per i minori, che, in quanto soggetti in crescita, necessitano di percorsi educativi e formativi personalizzati²²⁷. Il diritto-dovere all'obbligo formativo si applica a tutti i minorenni presenti sul territorio italiano, senza alcuna distinzione di genere, etnia, lingua, religione, opinioni politiche o condizioni personali e sociali, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 3 Cost. L'articolo 31 Cost. stabilisce che la Repubblica supporta la formazione della famiglia e l'adempimento dei suoi compiti attraverso misure economiche e altre forme di sostegno, con particolare attenzione alle famiglie

²²⁵ M. BRANCUCCI, *La "formazione umana" in carcere: il ruolo chiave dell'educatore*, in «Formazione Lavoro Persona», pp.17, 38-46, 2016.

²²⁶ M. BRANCUCCI, *Le frontiere della scuola negli istituti penali minorili italiani*, in «The borders of school inside juvenile prisons», 2016:
<https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siref/article/view/2045/1917>.

²²⁷ Costituzione della Repubblica italiana, approvata dall'Assemblea costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948; art. 27 comma 2.

numerose. Inoltre, tutela la maternità, l'infanzia e la gioventù, promuovendo gli istituti necessari per garantire tale protezione²²⁸.

Tuttavia, i principi fondamentali relativi all'importanza dell'istruzione sono specificamente disciplinati dagli articoli 33 e 34 della Costituzione, che ne delineano il valore come diritto universale e come pilastro dello sviluppo individuale e collettivo. Questi ultimi articoli sanciscono i principi fondamentali che regolano il sistema educativo, assegnando alla cultura il compito di promuovere il progresso sociale e la crescita collettiva. Al centro di questa visione vi è il diritto di ogni individuo di ricevere un'istruzione libera e adeguata, garantita indipendentemente dagli ostacoli economici o sociali²²⁹.

L'articolo 33 della Costituzione proclama la libertà dell'arte e della scienza, considerandole essenziali per il rinnovamento e lo sviluppo della società. Questa libertà si estende anche all'insegnamento, che viene tutelato come espressione di autonomia di contenuti, metodi e strumenti, purché in armonia con i principi costituzionali, come la pari dignità della persona umana. Sebbene questa libertà possa apparire illimitata, trova dei confini nel bilanciamento con altri valori costituzionali, come la tutela della dignità umana e dei diritti fondamentali.

Un esempio di questo bilanciamento si rinviene nella ricerca scientifica in ambiti innovativi, come le biotecnologie. In tali settori, l'espansione della conoscenza deve rispettare limiti etici e giuridici che garantiscano la sicurezza e la dignità delle persone coinvolte.

Lo Stato, in quanto garante dell'istruzione per tutti, istituisce scuole pubbliche per ogni ordine e grado. Tuttavia, l'art. 33 riconosce anche il diritto di enti e privati di fondare istituti scolastici, a condizione che ciò avvenga senza oneri per lo Stato. Questo meccanismo promuove il pluralismo educativo, offrendo ai cittadini la possibilità di scegliere il percorso formativo che meglio risponde alle proprie inclinazioni e necessità. Lo Stato mantiene, però, un ruolo di controllo, verificando che le scuole

²²⁸ Costituzione della Repubblica italiana, approvata dall'Assemblea costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948; art. 31 comma 2.

²²⁹ C. DE BENEDETTI, *La libertà della ricerca scientifica e la libertà della scuola tra i diritti e i doveri dello stato sociale*, in «iris.unive.it», cap. X, 2023.

private rispettino i requisiti necessari per garantire un'istruzione di qualità, senza limitare la libertà educativa²³⁰.

L'articolo 34 sancisce il diritto universale all'istruzione, stabilendo che la scuola sia aperta a tutti e che l'istruzione inferiore sia obbligatoria e gratuita. Attualmente, l'obbligo scolastico è fissato a dieci anni. Questo principio garantisce che ogni bambino abbia accesso all'istruzione di base, indipendentemente dalla sua condizione economica o sociale.

Il diritto allo studio non si limita all'istruzione obbligatoria. Per i giovani capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, la Repubblica ha il dovere di rimuovere gli ostacoli economici e sociali, offrendo strumenti come borse di studio, assegni alle famiglie e altre forme di sostegno economico²³¹.

Il diritto all'istruzione non si esaurisce nell'obbligo scolastico. La Costituzione riconosce anche il ruolo educativo dei genitori (art. 30) e impegna lo Stato a fornire le risorse necessarie per facilitare il compito educativo delle famiglie (art. 31). Questo sistema organico di diritti e doveri assicura che ogni individuo possa accedere a un'istruzione di qualità e che nessuno venga escluso per ragioni economiche o sociali. Un aspetto centrale del sistema educativo è l'autonomia delle istituzioni di alta cultura, come università e accademie. L'articolo 33 garantisce loro il diritto di organizzarsi autonomamente, nel rispetto delle leggi dello Stato. Questa autonomia consente a ciascuna istituzione di governarsi attraverso i propri organi accademici, senza però svincolarsi dall'ordinamento statale²³².

Questa autodeterminazione si traduce nella possibilità per il corpo docente di definire l'organizzazione e le modalità di insegnamento, mantenendo un equilibrio tra autonomia e rispetto delle norme nazionali.

Lo Stato sociale si impegna a garantire l'accesso libero e universale all'istruzione, riconoscendo che questa rappresenta uno strumento essenziale per superare le

²³⁰ Costituzione della Repubblica italiana, approvata dall'Assemblea costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948; art. 33.

²³¹ Costituzione della Repubblica italiana, approvata dall'Assemblea costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948; art. 34.

²³² C. DE BENEDETTI, *la libertà della ricerca scientifica e la libertà della scuola tra i diritti e i doveri dello stato sociale*, capitolo X, 2023, «iris.unive.it».

disuguaglianze e promuovere lo sviluppo personale e collettivo. Attraverso le scuole pubbliche, il pluralismo educativo e il sostegno economico ai più meritevoli, lo Stato italiano pone l'istruzione al centro della sua azione politica e sociale.

L'istruzione non è solo un diritto, ma un dovere verso la collettività, un mezzo per costruire una società più giusta, inclusiva e consapevole²³³. La Legge sull'Ordinamento Penitenziario (l. 354/1975) rappresenta uno strumento centrale nella realizzazione delle finalità rieducative della pena, sancite dall'articolo 27 della Costituzione italiana, prevedendo un trattamento rieducativo basato sul rispetto dei diritti dei detenuti e sulla promozione del loro reinserimento sociale. La scuola, quindi, diventa uno strumento centrale per il recupero e la rieducazione dei minori detenuti, offrendo loro la possibilità di sviluppare le proprie potenzialità e di costruire un futuro fuori dal circuito penale. In particolare, gli articoli 17, 19 e 20 delineano un sistema integrato di partecipazione della comunità esterna, istruzione e lavoro nei contesti penitenziari, finalizzato al reinserimento sociale dei detenuti e degli internati²³⁴.

L'articolo 17 sottolinea l'importanza del coinvolgimento della comunità esterna nell'azione rieducativa. Tale partecipazione è perseguita attraverso il coinvolgimento di enti pubblici, associazioni private e organizzazioni di volontariato, autorizzate a collaborare con l'amministrazione penitenziaria. Questi soggetti promuovono programmi di inclusione sociale, rivolti in particolare ai detenuti prossimi alla dimissione, con l'esclusione di coloro sottoposti al regime restrittivo previsto dall'articolo 4-bis. Gli interventi della comunità esterna, realizzati sotto il controllo del direttore dell'istituto e con l'autorizzazione del magistrato di sorveglianza, mirano a rafforzare i contatti tra il carcere e la società libera, offrendo ai detenuti opportunità concrete di reintegrazione sociale. Questo approccio mira a superare l'isolamento del detenuto, favorendo un graduale ritorno alla comunità e riducendo il rischio di recidiva²³⁵.

L'articolo 19 disciplina invece il diritto all'istruzione all'interno degli istituti penitenziari, riconoscendo la formazione culturale e professionale come strumenti

²³³ *Ibidem*.

²³⁴ Legge 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

²³⁵ Legge 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, art. 17.

indispensabili per il reinserimento sociale. Negli istituti sono organizzati corsi di istruzione obbligatoria e di addestramento professionale, adattati alle condizioni specifiche dei detenuti, con particolare attenzione a coloro che non hanno ancora compiuto venticinque anni. È prevista anche l'istituzione di scuole di istruzione secondaria di secondo grado, in conformità con gli ordinamenti scolastici nazionali. Inoltre, i detenuti possono accedere a corsi universitari ed equiparati, nonché a percorsi formativi a distanza, tramite corrispondenza, radio e televisione. L'accesso alle biblioteche interne è garantito con piena libertà di scelta delle letture. Queste attività educative possono essere svolte, nei casi previsti dai programmi individualizzati di trattamento, anche all'esterno degli istituti penitenziari, con il coinvolgimento delle Regioni, degli enti locali e delle associazioni di volontariato autorizzate. L'obiettivo è quello di assicurare a tutti i detenuti, indipendentemente dalle loro condizioni, strumenti adeguati ad acquisire competenze utili al reinserimento nel mondo del lavoro e nella società²³⁶.

L'articolo 20 si concentra infine sul lavoro penitenziario, definito come un elemento essenziale per il trattamento rieducativo. Negli istituti devono essere favorite la destinazione al lavoro e la partecipazione a corsi di formazione professionale, organizzati direttamente da imprese pubbliche o private, o da cooperative sociali convenzionate con le Regioni. Il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo e deve riflettere le condizioni lavorative della società libera, al fine di fornire ai detenuti una preparazione professionale adeguata. L'assegnazione al lavoro è regolata da criteri oggettivi, come l'anzianità di disoccupazione durante la detenzione, le competenze professionali e le attività svolte in precedenza. Anche in questo caso, i detenuti sottoposti al regime restrittivo di cui all'articolo 4-bis sono esclusi da tali attività. È previsto inoltre che i detenuti possano essere inseriti in attività lavorative all'esterno degli istituti, nell'ambito di programmi di trattamento individualizzati e con il supporto di soggetti pubblici o privati²³⁷. In conclusione, gli articoli 17, 19 e 20 della legge sull'ordinamento penitenziario delineano un sistema integrato che combina partecipazione sociale, istruzione e lavoro come strumenti fondamentali per il

²³⁶ Legge 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, art.19.

²³⁷ Legge 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, art.20.

reinserimento dei detenuti nella società. Questo approccio riflette una visione della pena non come mera privazione della libertà, ma come un percorso orientato al recupero della persona e alla costruzione di opportunità per un futuro libero e responsabile. La disciplina appena descritta per gli adulti è stata successivamente recepita e adattata alle specificità del trattamento dei minori attraverso il decreto legislativo n. 121 del 2018. L' articolo 18 del decreto legislativo, disciplina la possibilità per i detenuti di partecipare a corsi di istruzione e formazione professionale al di fuori degli istituti penitenziari. Tale misura si inserisce nell'ottica di favorire il recupero sociale e l'acquisizione di competenze certificate che valorizzino le potenzialità individuali e migliorino le opportunità di reinserimento nella società.

I detenuti possono frequentare corsi di istruzione o formazione professionale esterni, previa intesa con istituzioni educative, imprese, cooperative o associazioni, quando tale frequenza è ritenuta utile a facilitare il loro percorso educativo. Questa opportunità rappresenta uno strumento fondamentale per potenziare le capacità personali dei detenuti, offrendo loro non solo conoscenze teoriche, ma anche competenze pratiche riconosciute, indispensabili per il reinserimento sociale e lavorativo. Si sottolinea come, a differenza della disciplina prevista per gli adulti, in ambito minorile si pone l'accento in particolare sull'istruzione e sulla formazione professionale, essendo, lo svolgimento di attività lavorativa, per natura incompatibile con la condizione di minore²³⁸.

Per quanto concerne le modalità di partecipazione, l'articolo richiama quanto previsto dall'articolo 21 della stessa legge n. 354/1975, che disciplina il lavoro all'esterno. Tale articolo stabilisce che i detenuti ammessi al lavoro o alla formazione professionale esterna devono operare in condizioni tali da garantire gli obiettivi rieducativi previsti dall'articolo 15 della legge. Tuttavia, per i detenuti condannati per reati particolarmente gravi, come quelli indicati nell'articolo 4-bis, l'accesso a queste opportunità è subordinato a restrizioni più rigorose. Ad esempio, nel caso di condannati a reati gravi, l'accesso al lavoro o alla formazione professionale esterna può avvenire solo dopo l'espiazione di una parte significativa della pena (un terzo della pena o, per i condannati all'ergastolo, almeno dieci anni).

²³⁸ D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, *“Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni*, art.18.

La partecipazione a corsi esterni è soggetta all'approvazione del magistrato di sorveglianza e, quando riguarda imprese private, avviene sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto penitenziario, che può avvalersi del personale interno per monitorare le attività. Inoltre, i detenuti possono essere coinvolti in progetti di pubblica utilità, offerti a titolo volontario e gratuito, in collaborazione con enti pubblici o organizzazioni di assistenza sociale e sanitaria. Tali attività devono comunque rispettare le esigenze personali dei detenuti, come il diritto allo studio, al lavoro, alla famiglia e alla salute.

Infine, alcune categorie di detenuti, come coloro condannati per reati di associazione mafiosa o che abbiano agevolato tali organizzazioni, sono escluse dalla partecipazione a queste misure rieducative esterne, in conformità con le previsioni restrittive dell'articolo 4-*bis*²³⁹.

In sintesi, l'articolo 18, integrato dalle disposizioni dell'articolo 21, pone l'accento sull'importanza dell'istruzione e della formazione professionale come strumenti rieducativi fondamentali, rendendo il percorso di reinserimento sociale più efficace e significativo per i detenuti. Questi programmi riflettono la finalità rieducativa della pena, orientandola verso il recupero e la valorizzazione dell'individuo in vista di una piena reintegrazione nella comunità.

L'istruzione nei contesti di detenzione minorile si inserisce in un quadro più ampio di normative europee e internazionali²⁴⁰.

Gli articoli 28 e 29 della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza stabiliscono principi fondamentali riguardanti il diritto all'educazione del minore, evidenziando sia gli obblighi degli Stati parti, sia le finalità educative da perseguire.

L'articolo 28 riconosce il diritto del minore all'istruzione, impegnando gli Stati a garantire l'accesso a un sistema educativo inclusivo e basato sull'uguaglianza delle opportunità²⁴¹. A tal fine, gli Stati sono tenuti a rendere l'insegnamento primario

²³⁹ Legge 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, art.21.

²⁴⁰ M. BRANCUCCI, *Le frontiere della scuola negli istituti penali minorili italiani*, in «The borders of school inside juvenile prisons», 2016:
<https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siref/article/view/2045/1917>.

²⁴¹ Convenzione approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176, depositata presso le Nazioni Unite il 5 settembre 1991, artt. 28-29:

obbligatorio e gratuito per tutti, promuovere forme di istruzione secondaria, sia generale che professionale, rendendole accessibili anche attraverso misure come la gratuità o l'erogazione di sovvenzioni per i minori in difficoltà economiche. Inoltre, l'articolo sancisce l'obbligo di facilitare l'accesso all'istruzione superiore in base alle capacità individuali, garantire servizi di orientamento scolastico e professionale accessibili a tutti e adottare strategie per ridurre l'abbandono scolastico e migliorare la frequenza.

La disciplina scolastica, vista la previsione da ultimo citata, deve essere applicata nel rispetto della dignità del minore, in linea con i principi della Convenzione. Inoltre, gli Stati devono favorire la cooperazione internazionale nel campo dell'istruzione, con particolare attenzione alle esigenze dei Paesi in via di sviluppo, per combattere l'ignoranza e l'analfabetismo e promuovere l'accesso alle conoscenze scientifiche, tecniche e ai metodi di insegnamento moderni²⁴².

L'articolo 29 integra queste disposizioni delineando le finalità dell'educazione del minore. Gli Stati parti concordano che l'istruzione deve mirare a sviluppare pienamente la personalità, le capacità mentali e fisiche del minore, rispettando le sue potenzialità. L'educazione deve inoltre promuovere il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite. Si pone l'accento sul rispetto dei genitori, dell'identità, della lingua e dei valori culturali del minore, nonché dei valori nazionali e delle altre civiltà. Ulteriormente, l'educazione deve preparare il minore ad affrontare responsabilmente la vita in una società libera, promuovendo valori quali la comprensione, la pace, la tolleranza, l'uguaglianza di genere e l'amicizia tra i popoli e le diverse comunità etniche, nazionali e religiose. Un'attenzione particolare è riservata anche alla promozione del rispetto per l'ambiente naturale²⁴³.

Infine, l'articolo 29 chiarisce che le disposizioni sul diritto all'educazione non ostacolano la libertà di individui o enti di istituire e gestire istituzioni educative private,

<https://www.unicef.it/convenzione-diritti-infanzia/#:~:text=Il%20riferimento%20costante%20dell'UNICEF,176.>

²⁴² *Ibidem.*

²⁴³ *Ibidem.*

purché siano rispettati i principi fondamentali della Convenzione e le norme minime stabilite dallo Stato²⁴⁴.

Gli articoli 28 e 29 delineano dunque un sistema educativo globale che pone al centro il minore, garantendo il diritto all'istruzione come strumento per il suo sviluppo personale e la promozione di una società più equa, inclusiva e rispettosa dei diritti dell'uomo, del principio di uguaglianza e delle libertà fondamentali previste dalla carta delle Nazioni Unite e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, la quale prevede all'art 26 che:” Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. I genitori vantano una priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli”²⁴⁵.

Il quadro normativo internazionale si applica anche ai casi di privazione della libertà fisica dei minori autori di reato, regolando in particolare le modalità di trattamento previste dalle “Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile”, note come “Regole di Pechino”, le quali prevedono all'art. 26 che, “gli obiettivi principali del trattamento dei minori collocati in istituzione sono l'assistenza, la protezione, l'educazione e lo sviluppo delle competenze professionali, affinché possano assumere un ruolo costruttivo e produttivo nella società. A tal fine, i minori devono ricevere supporto adeguato sul piano sociale, educativo, professionale, psicologico, sanitario e fisico, tenendo conto della loro età, del genere, della personalità e del loro sviluppo armonico.

I minori devono essere collocati separatamente dagli adulti, in strutture dedicate o in settori distinti all'interno di strutture che ospitano anche adulti. Particolare attenzione

²⁴⁴ *Ibidem*.

²⁴⁵ Art. 26, Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, approvata dall'assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre del 1948.

deve essere riservata alle esigenze specifiche delle minorenni, garantendo loro un trattamento che tenga conto dei loro bisogni particolari e che sia pari, in qualità e quantità, a quello riservato ai coetanei maschi. È fondamentale assicurare un trattamento equo e privo di discriminazioni.

I genitori o i tutori dei minori collocati in istituzione hanno il diritto di accedere alla struttura, nell'interesse e per la tutela dei loro figli. Inoltre, deve essere promossa la cooperazione tra ministeri e servizi competenti per garantire un percorso scolastico o professionale adeguato ai minori, evitando che subiscano svantaggi al momento del reinserimento nella società al termine della permanenza in istituzione"²⁴⁶. In questo contesto, la scuola negli Istituti Penali per Minorenni (IPM) assume un doppio ruolo: da un lato, strumento di emancipazione culturale, dall'altro, elemento chiave per garantire ai minori detenuti un percorso di rieducazione che li aiuti a reintegrarsi nella società.

Nonostante il valore educativo della scuola, operare in contesti penitenziari minorili presenta sfide significative, atteso che la detenzione, per sua natura, impone limiti organizzativi e logistici che possono ostacolare la piena realizzazione del diritto all'istruzione. Tra le criticità emergono la breve durata della permanenza dei minori negli istituti, l'alto tasso di abbandono scolastico e la difficoltà di garantire un'offerta formativa uniforme in tutte le strutture. Inoltre, l'interazione tra scuola e istituto penitenziario postula un equilibrio delicato tra le esigenze educative e quelle di sicurezza, che possono talvolta entrare in conflitto.

Malgrado queste difficoltà, l'istruzione resta un pilastro del trattamento rieducativo²⁴⁷. La Raccomandazione n. R (89) 12 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sull'istruzione in carcere evidenzia l'importanza fondamentale dell'educazione come diritto umano universale e come strumento essenziale per il miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti, la loro crescita personale e il reinserimento sociale. Adottata il 13 ottobre 1989, questa raccomandazione invita gli Stati membri a

²⁴⁶ Regole di Pechino, ONU, New York, 29 novembre 1985, art. 26.

²⁴⁷ M. BRANCUCCI, *Le frontiere della scuola negli istituti penali minorili italiani*, in «The borders of school inside juvenile prisons», 2016:

<https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siref/article/view/2045/1917>.

riconoscere il ruolo dell'istruzione nei contesti penitenziari e a promuovere politiche volte a garantirne l'accesso e l'efficacia²⁴⁸.

L'istruzione in carcere deve essere garantita a tutti i detenuti e includere una vasta gamma di attività formative, quali corsi scolastici, formazione professionale, attività culturali, creative, educazione fisica, sportiva e sociale, nonché l'accesso a biblioteche ben fornite. Questa istruzione deve essere equivalente, per qualità e ampiezza, a quella offerta nel mondo esterno a gruppi di età simili, promuovendo così l'uguaglianza delle opportunità. Il sistema educativo carcerario non deve limitarsi a un'istruzione di base, ma deve mirare a uno sviluppo completo della persona, tenendo conto del contesto sociale, economico e culturale di ciascun detenuto.

L'educazione in carcere deve essere supportata e facilitata da tutti gli operatori coinvolti nell'amministrazione penitenziaria, che devono garantire la rimozione di ogni ostacolo alla partecipazione dei detenuti. È essenziale che l'istruzione non abbia uno status inferiore rispetto al lavoro penitenziario: i detenuti che scelgono di seguire percorsi educativi non devono subire perdite economiche o altri svantaggi. Inoltre, devono essere adottate misure per incentivare attivamente la partecipazione dei detenuti, incoraggiandoli a cogliere tutte le opportunità educative disponibili²⁴⁹.

Particolare attenzione deve essere rivolta ai detenuti con difficoltà specifiche, come problemi di alfabetizzazione o altre necessità educative particolari. Gli educatori che operano in carcere devono essere adeguatamente formati per applicare metodi di insegnamento adatti agli adulti, garantendo un approccio efficace e inclusivo. La formazione professionale deve andare oltre il semplice addestramento al lavoro, promuovendo lo sviluppo generale del detenuto e considerando le tendenze del mercato del lavoro per facilitarne il reinserimento.

Le attività culturali, creative e sportive devono essere promosse per il loro potenziale di favorire l'espressione personale e il benessere psicofisico dei detenuti. L'educazione sociale, inoltre, dovrebbe includere competenze pratiche utili a gestire la vita

²⁴⁸ Raccomandazione N. R (89) 12, Adottato dal Comitato dei Ministri il 13 ottobre 1989, in occasione della 429ª riunione dei Deputati dei Ministri:
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=3_1&facetNode_2=4_1_15&previousPage=mg_1_12&contentId=SPS1145167.

²⁴⁹ *Ibidem*.

quotidiana sia in carcere che una volta rientrati nella società. L'accesso regolare a una biblioteca ben fornita è considerato un elemento fondamentale del percorso educativo. Quando possibile, i detenuti devono poter partecipare a programmi educativi esterni al carcere, ma se ciò non fosse fattibile, la comunità esterna dovrebbe essere coinvolta nelle attività educative interne. È altresì necessario garantire la continuità dei percorsi educativi anche dopo il rilascio, affinché i detenuti possano proseguire il loro sviluppo personale e professionale. Per raggiungere questi obiettivi, gli Stati membri devono mettere a disposizione risorse adeguate, come fondi, attrezzature e personale docente qualificato²⁵⁰.

Questa raccomandazione sottolinea che l'istruzione in carcere non è solo un diritto fondamentale, ma anche uno strumento per umanizzare gli istituti di pena, ridurre il rischio di recidiva e favorire il reinserimento sociale. Essa invita gli Stati membri a considerare l'istruzione in carcere una priorità, garantendo che i detenuti ricevano opportunità educative che ne rispettino la dignità e ne valorizzino il potenziale umano²⁵¹.

Il minore detenuto, infatti, è un soggetto in evoluzione, che necessita di supporto educativo per costruire un'identità positiva e orientata al futuro. L'educazione scolastica, in questo senso, diventa uno strumento di emancipazione, capace di rompere il ciclo della devianza ed offrire ai giovani una nuova possibilità di partecipare attivamente alla società.

Il diritto costituzionale italiano e il diritto internazionale convergono nell'affermare che il diritto all'educazione e all'istruzione dei minorenni non può essere mai sospeso o sacrificato, neppure in presenza di altri diritti dedicati espressamente ai minori. Questa interpretazione trova pieno fondamento nella Costituzione italiana, che sottolinea la finalità rieducativa della pena (art. 27 Cost.), integrando l'aspetto educativo nella funzione generale di recupero sociale della persona condannata²⁵².

In quest'ottica, il diritto alla rieducazione si colloca al centro del trattamento penitenziario, trovando una specifica declinazione nella personalizzazione degli interventi rieducativi. La legge sull'Ordinamento Penitenziario (l. 354/1975), come

²⁵⁰ *Ibidem*.

²⁵¹ *Ibidem*.

²⁵² G. C. TURRI, *Il processo*, in *Il processo penale dei minori: quale riforma per quale giustizia*, pp. 31-50, Milano, Giuffrè, 2004.

già accennato, raccoglie le norme dirette a tutelare i diritti dei detenuti, stabilisce i principi per la gestione degli istituti penitenziari e disciplina le prestazioni assistenziali e professionali che lo Stato è tenuto a garantire, sia agli adulti che ai minorenni privati della libertà²⁵³.

In Italia, la protezione della minore e giovane età riveste un ruolo centrale e pedagogico, costituendo un obbligo generale nell'intero sistema di procedura penale minorile. Questo principio guida anche le istituzioni che si occupano di giustizia minorile, così come le scuole che collaborano con esse. Un esempio significativo è rappresentato dall'obbligo del giudice di valutare, prima di applicare una misura cautelare al minore (la più afflittiva delle quali è la custodia in un istituto penale), l'esigenza di garantire la continuità dei processi educativi in atto prima dell'evento penale²⁵⁴. La continuità educativa deve essere assicurata anche all'interno del carcere minorile, includendo in particolare il diritto all'istruzione. Inoltre, è fondamentale differenziare gli interventi educativi dello Stato rivolti ai minori detenuti, tenendo conto della loro intrinseca diversità rispetto agli adulti, sia in termini fisiologici che evolutivi. Questa prospettiva richiede di porre il minore al centro di ogni azione professionale e di ogni mandato istituzionale, sia nel contesto della giustizia che in quello scolastico²⁵⁵.

Il minore, essendo una persona in fase di sviluppo, non ancora pienamente in grado di autodeterminarsi, necessita di una protezione costante della propria crescita, che deve essere tutelata non solo dal punto di vista psicofisico, ma anche culturale e formativo. Questo approccio risulta particolarmente significativo in un contesto, come quello detentivo, che può apparire in netto contrasto con la natura pedagogica ed emancipatoria dell'intervento educativo e scolastico. Tuttavia, proprio in tale situazione, emerge con forza l'importanza di un sistema che assicuri opportunità

²⁵³ M. BRANCUCCI, *Le frontiere della scuola negli istituti penali minorili italiani*, in «The borders of school inside juvenile prisons», 2016:

<https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siref/article/view/2045/1917>

²⁵⁴ Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, art. 19 comma 2.

²⁵⁵ M. BRANCUCCI, *Le frontiere della scuola negli istituti penali minorili italiani*, in «The borders of school inside juvenile prisons», 2016:

<https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siref/article/view/2045/1917>

formative e rieducative, quale strumento essenziale per il reinserimento sociale del minore e per il pieno sviluppo della sua personalità²⁵⁶.

1.1 (segue): La formazione professionale e l'inserimento lavorativo dei giovani detenuti

L'educazione e la formazione professionale, al pari dell'inserimento nel mondo del lavoro, rappresentano pilastri fondamentali nel percorso di rieducazione e reintegrazione dei giovani in conflitto con la giustizia. L'ordinamento penitenziario riconosce l'importanza di tali strumenti definendoli "elementi del trattamento", ossia componenti essenziali del percorso volto a favorire nuove opportunità di crescita personale e professionale, ampliando conoscenze e competenze²⁵⁷. L'obiettivo è offrire ai giovani detenuti una prospettiva diversa per il loro futuro, in linea con i principi di legalità e convivenza civile, consentendo loro di ricoprire un ruolo attivo e produttivo all'interno della società.

L'accesso alla formazione e al lavoro può costituire un'opportunità di riscatto e autorealizzazione, contribuendo significativamente alla riduzione della recidiva e, di conseguenza, alla sicurezza dell'intera collettività. Tuttavia, il percorso di questi giovani non è sempre lineare: sovente è caratterizzato da interruzioni, insuccessi e riprese gradualmente, rendendo necessario un approccio educativo flessibile e personalizzato. Il "principio dell'individualizzazione", sancito dalla l. 354/1975, impone che il trattamento penitenziario sia adattato alle specifiche esigenze e caratteristiche personali di ciascun detenuto, evolvendo nel tempo in funzione dei bisogni emergenti²⁵⁸.

L'attività formativa assume, quindi, un ruolo chiave nel processo di rieducazione, fornendo ai giovani strumenti per costruire un progetto di vita realizzabile e coerente con le proprie capacità. Spesso, questi ragazzi si trovano in una condizione di totale assenza di prospettive, privi di strumenti per immaginare il proprio futuro e tanto meno per pianificarlo. La formazione, in questo senso, non si limita a trasmettere competenze tecniche, ma favorisce lo sviluppo di una nuova consapevolezza di sé,

²⁵⁶ *Ibidem*.

²⁵⁷ L. DI RICO, *I percorsi di formazione professionale e di inserimento lavorativo*, capitolo IV, ragazzi fuori, terzo rapporto di Antigone sugli istituti penali per minori, Roma, 2015, p. 39 ss.

²⁵⁸ *Ibidem*.

incentivando l'assunzione di responsabilità e la costruzione di una progettualità solida e realistica²⁵⁹.

A causa delle frequenti discontinuità nei percorsi educativi e formativi, non sempre è possibile garantire un immediato inserimento nel mondo del lavoro. Tuttavia, particolare attenzione viene posta al completamento dei percorsi formativi e all'acquisizione di competenze professionali di base.

In questo contesto, risultano di fondamentale importanza i corsi di avviamento professionale, prevalentemente di tipo laboratoriale, spesso realizzati in collaborazione con artigiani, associazioni locali o enti del terzo settore. Più rari, invece, sono i corsi di formazione professionale accreditati presso le Regioni, che richiedono una frequenza più strutturata e al termine dei quali è possibile ottenere una qualifica professionale, previo esame finale²⁶⁰.

Esistono, inoltre, situazioni in cui i giovani detenuti possono svolgere attività lavorative sia all'interno che all'esterno delle strutture detentive:

- All'interno, collaborando con l'amministrazione penitenziaria per la gestione quotidiana degli istituti.
- All'esterno, lavorando per imprese o cooperative che operano in collaborazione con il carcere o che assumono detenuti autorizzati al lavoro extramurario.

L'ordinamento penitenziario prevede la possibilità per i detenuti di uscire dal carcere per svolgere attività lavorative, anche in forma autonoma, o per frequentare corsi di formazione professionale. Tra le esperienze più significative vi sono le "work experience" e le "simulazioni d'impresa", strumenti didattici che consentono ai giovani di acquisire familiarità con la realtà aziendale e con le dinamiche organizzative e gestionali tipiche del mondo del lavoro.

Le principali modalità di inserimento lavorativo per i giovani detenuti includono:

- Borsa lavoro;
- Stage o tirocinio formativo;
- Contratto di apprendistato.

²⁵⁹ *Ibidem.*

²⁶⁰ *Ibidem.*

Le prime due soluzioni sono le più diffuse sia negli istituti penali minorili che in percorsi di messa alla prova all'esterno, mentre il contratto di apprendistato è ancora poco utilizzato.

Per incentivare le aziende e le cooperative ad assumere detenuti o a coinvolgerli in percorsi formativi e lavorativi, il legislatore ha introdotto una serie di agevolazioni economiche e fiscali attraverso la Legge 193/2000, nota come "Legge Smuraglia". Tale normativa prevede che:

- Le imprese che assumono lavoratori detenuti per un periodo di almeno 30 giorni o che realizzano attività formative per i detenuti (con particolare attenzione ai giovani) possano beneficiare di sgravi fiscali e contributivi;
- Gli incentivi economici si estendano anche ai sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione, favorendo così un più agevole reinserimento nel mercato del lavoro;
- Le agevolazioni siano stabilite annualmente, in base alle risorse finanziarie disponibili²⁶¹;

Tra i benefici previsti vi sono riduzioni sui canoni di locazione, sgravi sui contributi previdenziali e altre forme di supporto economico. Questi incentivi sono rivolti non solo ai detenuti adulti, ma anche ai giovani-adulti che hanno assolto l'obbligo scolastico e formativo nell'ambito della giustizia minorile.

L'accesso alla formazione professionale e al lavoro costituisce un diritto fondamentale per i giovani detenuti e rappresenta uno strumento essenziale per la loro rieducazione e reinserimento sociale. Un sistema efficace di formazione e occupazione durante la detenzione può ridurre significativamente il rischio di recidiva e aumentare le possibilità di un reinserimento positivo nel tessuto sociale ed economico.

Tuttavia, per rendere questo sistema più efficace, è necessario:

- Potenziarne l'accessibilità e la continuità, riducendo le discontinuità nei percorsi educativi e lavorativi;
- Favorire un maggior coinvolgimento delle imprese e delle cooperative sociali, anche attraverso politiche di incentivi più incisive;

²⁶¹ *Ibidem.*

- Garantire un'effettiva personalizzazione dei percorsi formativi, affinché ogni giovane detenuto possa intraprendere un cammino di crescita coerente con le proprie aspirazioni e capacità.

Investire nella formazione e nell'inserimento lavorativo di questi giovani non è solo una questione di giustizia sociale, ma rappresenta un beneficio per l'intera collettività, contribuendo a costruire un sistema penale più equo, rieducativo e orientato alla prevenzione della devianza²⁶².

2. Organizzazione penitenziaria al fine di garantire l'istruzione e la formazione.

L'istruzione e la formazione professionale all'interno degli istituti penitenziari minorili hanno subito una significativa evoluzione normativa e organizzativa nel corso degli anni. L'obiettivo principale delle riforme è stato quello di garantire un percorso educativo adeguato alle esigenze dei giovani detenuti, favorendo la loro riabilitazione e il reinserimento sociale. Attraverso una serie di interventi legislativi e protocolli d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione e il Ministero della Giustizia, si è cercato di migliorare l'accesso all'istruzione, di integrare la formazione scolastica con esperienze lavorative e di rafforzare la collaborazione con enti locali e imprese.

L'Ordinanza n. 455 del 29 luglio 1997, emanata dal MIUR - Direzione Generale per l'Istruzione Elementare e Direzione Generale per l'Istruzione Secondaria, ha introdotto i Centri Territoriali Permanenti (CTP) con l'obiettivo di promuovere l'educazione degli adulti, anche in contesti carcerari minorili. L'articolo 1 stabilisce che questi centri, in collaborazione con gli istituti di pena, si occupano di attività educative rivolte ai detenuti, garantendo un'offerta formativa specifica anche per gli istituti di pena minorili. Al fine di massimizzare l'efficienza, i CTP sono preferibilmente ubicati presso scuole che sono sede di distretto scolastico, in modo da poter utilizzare risorse e personale del territorio²⁶³.

L'organico di base dei CTP è inizialmente definito dall'articolo 4 dell'ordinanza e comprende un gruppo di insegnanti di diverse aree disciplinari, come le scuole elementari e medie, con particolare attenzione a italiano, matematica, lingue straniere,

²⁶² *Ibidem*.

²⁶³ Associazione Antigone, *Non è una giustizia minore*, a cura di Susanna Marietti, Secondo rapporto sugli istituti penali per minori, Roma, 2013, p.33 ss.

scienze e tecnologia. Inoltre, il Sovrintendente scolastico può assegnare ulteriori docenti, compatibilmente con le risorse disponibili, sulla base di specifici progetti presentati dai Centri²⁶⁴.

Successivamente, con il Decreto Ministeriale del 25 ottobre 2007, i CTP sono stati riorganizzati e rinominati Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), acquisendo autonomia gestionale e organizzativa. I CPIA hanno un organico separato dai tradizionali percorsi scolastici, con l'obiettivo di garantire un servizio più mirato. Per ogni 120 adulti iscritti, è previsto un organico di dieci insegnanti, suddivisi tra scuole elementari, medie e superiori²⁶⁵. La riorganizzazione dei corsi di istruzione per adulti, compresi quelli erogati in ambito carcerario, si articola in tre principali categorie di percorsi formativi. Due di queste categorie sono di competenza dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), mentre la terza è affidata agli istituti di scuola secondaria di secondo grado, che continuano a gestire i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica. Nel dettaglio, le tre tipologie sono le seguenti:

1. Percorsi di istruzione di primo livello: finalizzati a fornire una formazione di base che consenta il raggiungimento di competenze fondamentali equivalenti a quelle della scuola secondaria di primo grado.
2. Percorsi di istruzione di secondo livello: dedicati al completamento degli studi superiori, compresi gli indirizzi tecnici, professionali e artistici.
3. Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana: rivolti in particolare a coloro che hanno bisogno di acquisire o migliorare le competenze linguistiche in italiano, come strumento fondamentale di integrazione e partecipazione sociale.

Questa struttura organizzativa garantisce un'offerta formativa diversificata e flessibile, pensata per rispondere ai bisogni educativi di un'ampia gamma di destinatari, compresi i detenuti, favorendone il reinserimento sociale e lavorativo²⁶⁶.

²⁶⁴ *Ibidem*.

²⁶⁵ *Ibidem*.

²⁶⁶ M. BRANCUCCI, *Le frontiere della scuola negli istituti penali minorili italiani*, in «The borders of school inside juvenile prisons», 2016:

<https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siref/article/view/2045/1917>

Il D.P.R. 263/2012²⁶⁷, ha introdotto una riorganizzazione della struttura educativa dei Centri Territoriali Permanenti (CTP), ora denominati Centri di Istruzione per Adulti (CPIA), includendo nella riforma anche i corsi rivolti alla popolazione detenuta, come previsto dall'art. 1, comma 2. Tale articolo prevede esplicitamente che l'offerta formativa comprenda "i corsi dell'obbligo scolastico e dell'istruzione secondaria superiore negli istituti di prevenzione e pena". I progetti educativi destinati agli istituti penitenziari devono tenere conto delle specificità dell'ambiente carcerario, come i "tempi e i luoghi di detenzione", e delle caratteristiche peculiari degli utenti. Di particolare rilievo sono le iniziative volte a garantire l'accesso all'istruzione nei centri penali minorili, con l'obiettivo di favorire il raggiungimento di livelli di istruzione sempre più elevati²⁶⁸.

Gli Uffici Scolastici Regionali del MIUR hanno il compito di progettare, coordinare e monitorare i percorsi educativi realizzati negli istituti di pena. Una panoramica delle attività educative in questo settore è contenuta nel Rapporto di sintesi sul monitoraggio nazionale dell'educazione degli adulti (anno scolastico 2009-2010) pubblicato dall'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ANSAS, ex INDIRE). Questo rapporto include anche un'analisi dettagliata degli interventi attuati nelle scuole carcerarie. È importante notare che i finanziamenti per questi progetti non provengono esclusivamente dal MIUR, ma anche da altre fonti, come regioni, enti locali, Fondo sociale europeo, imprese e associazioni²⁶⁹.

Un passo significativo in questo senso è stato il Protocollo d'intesa firmato il 23 ottobre 2012 tra il MIUR e il Ministero della Giustizia, con validità triennale. Tale accordo ha dato vita a un programma speciale per l'istruzione e la formazione negli istituti penitenziari, prevedendo interventi finalizzati all'adeguamento delle strutture e degli spazi per le attività didattiche. Tra gli obiettivi principali, emerge l'intento di

²⁶⁷ Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

²⁶⁸ S. CARAVITA, *I percorsi di istruzione*, in «Ragazzi fuori. Terzo rapporto Antigone sugli istituti penali per i minori», cap. III, Roma, 2015, p. 24 ss.

²⁶⁹ *Ibidem*.

integrare l'istruzione nei nuovi progetti di edilizia penitenziaria per migliorare le condizioni e l'efficacia dell'offerta educativa.

Per garantire l'effettiva attuazione del Protocollo, è stato istituito un Comitato congiunto di attuazione, composto da cinque rappresentanti di ciascun ministero, con il compito di approvare i piani annuali e monitorare i progressi. In una nota del MIUR del 28 luglio 2014 (Prot. n. 4669), è stato riferito che il Comitato ha effettuato una prima ricognizione congiunta della situazione esistente, analizzando i dati raccolti al fine di rendere l'offerta formativa più efficace e adeguata alle esigenze della popolazione detenuta, sia minorile che adulta.

Una delle principali innovazioni derivanti dal Protocollo riguarda quattro progetti sperimentali, che coinvolgono gli istituti penali minorili di Roma, Torino e Napoli e un carcere per adulti di Bologna. Questi progetti si distinguono per lo stretto legame tra scuola e lavoro, grazie al coinvolgimento dei centri di formazione professionale e all'adozione di metodologie partecipative, con il coinvolgimento diretto degli studenti fin dalla fase di progettazione. L'obiettivo è rispondere ai bisogni educativi dei detenuti, rafforzando la loro motivazione all'apprendimento e facilitando il loro reinserimento sociale e lavorativo²⁷⁰.

L'articolo 18 del decreto legislativo 121/2018 pone in evidenza l'importanza che il legislatore attribuisce all'istruzione e alla crescita professionale dei minori detenuti in istituti penali. In particolare, si sottolinea che i detenuti minori hanno la possibilità di frequentare corsi di istruzione e formazione professionale anche all'esterno dell'istituto, previa collaborazione con istituzioni, imprese, cooperative o associazioni. Questa opportunità è concepita per favorire il percorso educativo, valorizzare le potenzialità individuali, acquisire competenze certificate e facilitare il reinserimento sociale²⁷¹.

La possibilità per i minori di studiare e partecipare ad attività lavorative o socialmente utili fuori dal carcere, pur seguendo regole ben definite, rappresenta un elemento fondamentale per la loro crescita professionale. Per l'ordinamento penitenziario minorile, la formazione scolastica e professionale non si limita al beneficio di uno

²⁷⁰ *Ibidem*.

²⁷¹ Stati Generali dell'Esecuzione penale, *Esecuzione penale nel procedimento minorile*, Tavolo 14 p.7.

sconto della pena, ma mira a prevenire situazioni di abbandono e disorientamento al termine del periodo detentivo.

Gli interventi educativi rivolti ai minori detenuti devono essere realizzati attraverso un approccio multidisciplinare, coinvolgendo operatori adeguatamente formati. La detenzione è considerata come *extrema ratio*, da utilizzare solo in casi estremi, limitando il ricorso alla carcerazione preventiva. A ciò si aggiunge il principio di territorialità, che sottolinea l'importanza di mantenere i minori vicino ai loro familiari per agevolare il reinserimento sociale. Questo richiede un'efficiente distribuzione delle strutture minorili sul territorio e il coinvolgimento della famiglia nella scelta del luogo di detenzione. Il trattamento all'interno dell'istituto deve prevedere programmi individualizzati, mirati al progressivo reinserimento nella società. Tali programmi includono attività scolastiche e professionali che, ove possibile, devono svolgersi fuori dall'ambiente carcerario, garantendo la continuità anche dopo il rilascio. Inoltre, si stabilisce che i minori trascorrono almeno otto ore al giorno fuori dalla cella, di cui almeno due all'aria aperta, e che siano organizzate attività significative, anche durante i fine settimana e nei giorni festivi. Questo approccio educativo e formativo mira a garantire al minore detenuto una possibilità concreta di costruire un futuro fuori dal carcere, valorizzando le sue capacità personali e professionali per un reinserimento sociale efficace e duraturo²⁷².

Per garantire un'efficace integrazione tra istruzione e rieducazione all'interno degli istituti penitenziari, è fondamentale un coordinamento strutturato e condiviso tra i diversi livelli operativi coinvolti.

A livello centrale è fondamentale la sinergia tra i ministeri competenti: il Ministero della Giustizia, responsabile degli istituti penitenziari, e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), che sovrintende alle attività educative. Un esempio significativo è il Protocollo d'intesa firmato tra i due ministeri²⁷³, che regola le attività educative e formative sia negli istituti penitenziari ordinari che nei servizi minorili della giustizia. Questo accordo interistituzionale cerca di coniugare la

²⁷² *Ibidem*.

²⁷³ L'aggiornamento più recente del protocollo d'intesa relativo al "Programma speciale per l'istruzione e la formazione negli istituti penitenziari e nei Servizi Minorili della Giustizia" è stato formalmente sottoscritto il 23 maggio 2016.

funzione pedagogica della scuola con quella rieducativa della pena detentiva, pur riconoscendo le profonde differenze tra scuola e carcere.

L'impegno del MIUR è quello di garantire il diritto all'istruzione, alla formazione e ai percorsi di apprendistato per tutti, minori e adulti. L'obiettivo è favorire il successo formativo di ciascuno e contrastare fenomeni di disagio o discriminazione, mentre il Ministero della giustizia ha l'impegno di promuovere l'educazione come strumento per facilitare la riflessione critica sui reati commessi, favorire il reinserimento sociale dei condannati e rafforzare il rispetto dei valori fondamentali della convivenza civile e democratica.

Nel contesto penale minorile, questi impegni si estendono fino a comprendere:

- L'assolvimento del diritto/dovere allo studio²⁷⁴;
- La costruzione di un percorso di crescita basato sulla responsabilità;
- Il riconoscimento e lo sviluppo delle competenze in vista del reinserimento nei sistemi educativi e formativi e dell'accesso al lavoro;
- La realizzazione di percorsi educativi finalizzati a contrastare l'abbandono scolastico²⁷⁵.

A livello dipartimentale, particolare importanza riveste il Protocollo d'intesa tra il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC) e la RIDAP (Rete Italiana di Educazione degli Adulti nell'Apprendimento Permanente)²⁷⁶. Tale accordo mira a favorire una collaborazione sinergica tra i due enti, con l'obiettivo di sviluppare attività educative e formative, anche sperimentali, rivolte a minori e giovani adulti seguiti dai Servizi della Giustizia Minorile²⁷⁷.

²⁷⁴ L'istruzione è obbligatoria e gratuita per un periodo minimo di 10 anni, coinvolgendo i giovani di età compresa tra i 6 e i 16 anni. Il completamento di questo percorso ha l'obiettivo di garantire il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il compimento del diciottesimo anno di età.

²⁷⁵ M. BRANCUCCI, *Le frontiere della scuola negli istituti penali minorili italiani*, in «The borders of school inside juvenile prisons», 2016:

<https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siref/article/view/2045/1917>

²⁷⁶ Protocollo d'Intesa stipulato a Roma, il 9 maggio 2014.

²⁷⁷ Si tratta di giovani che hanno commesso il reato quando erano minorenni e che, in base alle disposizioni relative al processo penale minorile, sarebbero rimasti sotto la gestione dei Servizi minorili fino al compimento del 21° anno di età (art. 24 D.lgs. 28 luglio 1989, n. 272). Tuttavia, il d.l. 26 giugno 2014, n. 92, convertito con modifiche nella Legge 11 agosto 2014, n. 117, ha introdotto una modifica a questa normativa, estendendo la

La Rete Italiana di Educazione degli Adulti nell'Apprendimento Permanente (RIDAP) svolge un ruolo centrale nella promozione di percorsi di reinserimento sociale per i minori in condizioni di disagio. A tal fine, la RIDAP si impegna a collaborare con le istituzioni scolastiche aderenti alla sua rete, utilizzando anche gli spazi messi a disposizione dai Servizi minorili, in linea con le finalità dei percorsi educativi previsti. A livello regionale e locale, vengono sottoscritti protocolli d'intesa tra i Centri per la Giustizia Minorile e gli Uffici Scolastici Regionali (USR). Questi accordi, che vengono aggiornati periodicamente, tengono conto delle specificità territoriali, come il livello di povertà, emarginazione e illegalità, che spesso alimentano il disagio giovanile. Questo disagio si manifesta in varie forme, come il bullismo, il cyberbullismo, il vandalismo, l'uso di droghe, la violenza di genere, i disturbi alimentari e altre problematiche che emergono sia nelle scuole che nella società.

Per affrontare questi fenomeni, un'adeguata offerta culturale e educativa già in ambito scolastico è essenziale per prevenire l'insuccesso scolastico e l'abbandono scolastico, indicatori di disadattamento. L'abbandono scolastico riflette non solo le difficoltà individuali degli studenti a adattarsi all'ambiente scolastico, ma anche l'incapacità della scuola di sostenere pienamente la crescita personale degli alunni²⁷⁸.

Un mancato intervento rischia di escludere i giovani da una piena integrazione sociale, aprendo la strada alla devianza o alla delinquenza. Per questo motivo, i protocolli mirano a sviluppare percorsi educativi modulari e flessibili, adattabili sia alla durata della permanenza del minore nell'istituto sia alle sue specifiche esigenze. L'obiettivo è garantire la continuità di questi percorsi anche dopo l'uscita dal circuito detentivo, per favorire il recupero di competenze personali e professionali essenziali per il reinserimento sociale.

Un elemento chiave di questa strategia è l'integrazione tra istruzione e formazione professionale. Vengono promossi percorsi di alternanza scuola-lavoro, apprendistato, tirocini e apprendistato professionalizzante, sviluppati in collaborazione con le Regioni e il mondo delle imprese. Questo approccio mira a fornire ai giovani gli

competenza dei Servizi minorili fino ai 25 anni. Tale prolungamento è subordinato all'assenza di particolari esigenze di sicurezza, che il giudice competente valuterà caso per caso, considerando anche le finalità educative del percorso di reinserimento.

²⁷⁸ S. CALAPRICE, *Paradosso dell'infanzia e dell'adolescenza: attualità, adultità, identità. Per una Pedagogia dell'infanzia e dell'adolescenza*. Franco Angeli, Milano, 2016.

strumenti necessari per un'efficace transizione verso il mercato del lavoro, contribuendo a costruire un percorso formativo realmente utile e rispondente alle esigenze del territorio.

Tuttavia, una scuola veramente efficace non può esistere solo sulla carta. Deve essere in grado di rispondere ai molteplici e complessi bisogni educativi di una popolazione detenuta spesso eterogenea e collocata in contesti territoriali molto diversi. La sfida è quella di creare un sistema educativo capace di adattarsi alle peculiarità locali, offrendo un supporto concreto e mirato per garantire a ogni minore detenuto la possibilità di costruirsi un futuro migliore²⁷⁹.

3. L'istruzione e la formazione professionale negli IPM tra teoria e realtà: valutazioni empiriche e prospettive di miglioramento

Negli ultimi anni la giustizia minorile italiana ha riconosciuto con sempre maggiore convinzione l'importanza dell'istruzione come strumento fondamentale per il recupero e il reinserimento sociale dei giovani detenuti. Non si tratta più solo di garantire l'istruzione in termini quantitativi, ma di migliorarne la qualità e l'efficacia affinché rappresenti una reale opportunità di crescita personale. Questo impegno si inserisce in un momento di profonda trasformazione normativa, segnato dall'introduzione del nuovo sistema di Istruzione degli Adulti, entrato in vigore nell'anno scolastico 2014-2015²⁸⁰.

Questa riforma ha portato, come già accennato, all'attivazione dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), che hanno sostituito i precedenti Centri Territoriali Permanenti e hanno assunto il compito di organizzare i percorsi formativi anche all'interno degli istituti penitenziari, compresi quelli minorili. La struttura dell'offerta formativa è stata riorganizzata in tre percorsi principali: l'istruzione di primo livello per l'assolvimento dell'obbligo scolastico, l'istruzione di secondo livello per la formazione tecnica e professionale e i percorsi di alfabetizzazione alla lingua italiana per i giovani stranieri.

²⁷⁹ M. BRANCUCCI, *Le frontiere della scuola negli istituti penali minorili italiani*, in «The borders of school inside juvenile prisons», 2016:

<https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siref/article/view/2045/1917>

²⁸⁰ *Ibidem*.

Questo nuovo quadro normativo ha rappresentato un passo avanti nella regolamentazione dell'istruzione carceraria, ma ha anche evidenziato alcune criticità, prima fra tutte la difficoltà di garantire un'adeguata continuità educativa ai giovani detenuti. Le interruzioni dei percorsi di studio sono frequenti, sia per i trasferimenti tra istituti che per le scarcerazioni anticipate. È quindi necessario un sistema flessibile e personalizzato, in grado di adattarsi alle esigenze specifiche di ciascun giovane, come sancito dal principio di individualizzazione del trattamento penitenziario (L. 354/1975)²⁸¹.

Un'iniziativa significativa in questo contesto è stato il Percorso formativo ICF, promosso dall'Istituto Centrale di Formazione del Dipartimento di Giustizia Minorile, volto a rafforzare la preparazione del personale educativo e penitenziario che opera negli IPM. Il confronto tra insegnanti, educatori, assistenti sociali e agenti penitenziari ha fatto emergere la necessità di un maggiore coordinamento e continuità degli interventi educativi, di una più chiara definizione dei ruoli professionali e di una migliore sinergia tra le istituzioni scolastiche e penitenziarie²⁸².

A confermare questi aspetti è stato il Rapporto MIUR-ISFOL 2014, che ha condotto un'ampia indagine sulle attività scolastiche all'interno degli IPM, analizzando i dati dell'anno scolastico 2011-2012. L'indagine ha evidenziato una diminuzione dell'offerta formativa rispetto agli anni precedenti, dovuta principalmente a:

Nuove politiche penali, che hanno incentivato il ricorso alle misure alternative al carcere, riducendo così il numero di giovani detenuti.

Problemi di finanziamento, dovuti a ritardi o mancati stanziamenti da parte del MIUR, delle Regioni e di altri enti locali.

Difficoltà logistiche, legate alla chiusura temporanea di alcuni istituti per ristrutturazione.

I dati mostrano che i corsi di alfabetizzazione e di scuola elementare rappresentano circa il 30% dell'offerta formativa totale, mentre i corsi di scuola secondaria costituiscono il 29%. Tuttavia, i corsi di istruzione superiore sono meno diffusi e l'opportunità per i giovani detenuti di frequentare scuole al di fuori degli IPM è ancora molto limitata. Ciò rappresenta un ostacolo significativo al reinserimento sociale, in

²⁸¹ *Ibidem.*

²⁸² *Ibidem.*

quanto riduce le opportunità di confronto con il mondo esterno e con coetanei provenienti da contesti diversi²⁸³.

Nel 2012, su un totale annuo di 1.252 ingressi negli IPM, solo 813 ragazzi risultano iscritti a corsi scolastici. È importante notare che molti di loro entrano ed escono dagli istituti più volte durante l'anno e che, per i detenuti maggiorenni, l'obbligo scolastico non è più in vigore.

Dal punto di vista della provenienza geografica, si registra una sostanziale parità di distribuzione tra giovani italiani e stranieri, con questi ultimi che rappresentano il 54% degli iscritti ai corsi, mentre i giovani italiani sono il 46%.

Uno degli aspetti più problematici riguarda la mobilità degli studenti: il 20% ha subito trasferimenti da un istituto all'altro, il 12% ha interrotto gli studi per dimissioni.

Queste percentuali diventano ancora più preoccupanti nel Sud Italia, dove i trasferimenti hanno raggiunto picchi del 76% e le dimissioni del 45% del totale degli studenti. Questi dati evidenziano l'elevata instabilità dei percorsi educativi negli IPM, che rende estremamente difficile per i ragazzi completare la scuola o la formazione professionale.

L'analisi del tasso di diploma conferma ulteriormente questa criticità: solo il 14% degli studenti è riuscito a ottenere un diploma o un certificato di scuola secondaria.

I certificati di alfabetizzazione funzionale rappresentano solo il 9,7%.

I corsi di italiano per stranieri hanno permesso di ottenere un certificato solo al 4,8% dei partecipanti.

Questi numeri dimostrano come la formazione negli IPM sia spesso discontinua e difficilmente porti al completamento di un percorso di studi²⁸⁴.

Nel 2014-2015 l'Osservatorio sulle carceri minorili dell'Associazione Antigone, in collaborazione con l'ISFOL, ha condotto un'indagine approfondita sulla situazione educativa all'interno degli IPM, visitando 16 istituti sul territorio nazionale.

Dall'analisi dei dati relativi all'anno scolastico 2014-2015, è emerso che nei vari IPM erano attivi diversi percorsi educativi, così distribuiti:

²⁸³ *Ibidem.*

²⁸⁴ *Ibidem.*

- Corsi di alfabetizzazione linguistica e integrazione sociale (CILS): 10 corsi attivi con 84 studenti iscritti, distribuiti negli IPM di Acireale, Bari, Catanzaro, Milano, Nisida, Torino e Treviso;
- Corsi di scuola elementare e percorsi di potenziamento culturale: 11 corsi frequentati da 98 studenti, attivati in istituti come Bologna, Catania, Palermo, Potenza, Roma e Torino;
- Corsi per le scuole secondarie di secondo grado: 13 corsi con circa 115 studenti iscritti. La presenza di questi corsi è stata prevalente in istituti come Bari, Bologna, Caltanissetta, Milano, Palermo, Quartucciu e Roma;
- Corsi di scuola secondaria superiore e preparazione al diploma: 7 corsi frequentati da 60 studenti, presenti in istituti come Bologna, Milano, Palermo e Treviso;
- Studenti che hanno frequentato scuole secondarie al di fuori dell'IPM: alcuni IPM, come Airola, Catanzaro e Treviso, hanno permesso ad alcuni studenti di continuare il loro percorso scolastico al di fuori delle strutture detentive;
- Studenti iscritti all'università: un numero estremamente ridotto, con soli tre studenti universitari registrati negli IPM di Catania, Potenza e Torino²⁸⁵.

Dai dati raccolti emerge chiaramente che è difficile per gli IPM garantire la continuità educativa dei giovani detenuti. L'alta incidenza dei trasferimenti e dei rilasci anticipati ostacola il completamento del percorso scolastico, rendendo spesso impossibile il conseguimento di un titolo di studio.

Un'altra criticità riguarda l'accesso all'istruzione superiore, ancora troppo limitato. La possibilità di frequentare una scuola superiore al di fuori dell'IPM rimane un'opzione poco praticata, limitando il contatto con il mondo esterno e le opportunità di un reale reinserimento sociale.

Per migliorare l'efficacia del sistema educativo negli istituti penali minorili, sarebbe opportuno:

- Garantire una maggiore stabilità dei percorsi educativi, riducendo la discontinuità dovuta ai trasferimenti;

²⁸⁵ S. CARAVITA, *I percorsi di istruzione*, in «Ragazzi fuori. Terzo rapporto Antigone sugli istituti penali per i minori», cap. III, Roma, 2015, p. 24 ss.

-Migliorare le opportunità di studio esterne, facilitando l'accesso alle scuole superiori e alle università;

-Rafforzare il ruolo della formazione professionale, in modo che i giovani possano acquisire competenze concretamente spendibili nel mondo del lavoro;

-Semplificare l'accesso ai corsi di alfabetizzazione e integrazione linguistica, considerando l'alta percentuale di minori stranieri negli IPM.

Invero, solo attraverso un sistema educativo più strutturato, inclusivo e flessibile, sarà possibile offrire ai giovani detenuti una reale opportunità di crescita e di riscatto, riducendo il rischio di recidiva e facilitando il loro reinserimento nella società²⁸⁶.

L'analisi congiunta dei dati del corso di formazione ICF (2012-2013) e delle indagini condotte da MIUR-ISFOL (2014) e Antigone-ISFOL (2015) fornisce un quadro dettagliato delle criticità strutturali che caratterizzano l'istruzione negli Istituti penali per minorenni, con particolare riferimento alla necessità di garantire una maggiore continuità educativa. Uno degli aspetti più problematici evidenziati riguarda la disomogenea distribuzione del personale docente, sia in termini di numero di insegnanti assegnati a ciascun istituto, sia in termini di ore di insegnamento effettivamente erogate, spesso insufficienti rispetto ai bisogni educativi della popolazione detenuta²⁸⁷.

Un altro fattore critico è l'elevato turnover del personale docente, che si verifica frequentemente tra un anno scolastico e l'altro. Questo fenomeno è dovuto principalmente ai criteri e alle procedure con cui vengono selezionati i docenti attraverso le graduatorie regionali del MIUR. La presenza di docenti con esperienza specifica nel contesto della devianza minorile non è sempre garantita e, laddove tale esperienza è presente, non viene adeguatamente riconosciuta o valorizzata. Nel caso dei corsi di alfabetizzazione linguistica per stranieri, il corpo docente è spesso composto da volontari, mentre per le scuole primarie e secondarie gli insegnanti provengono dagli ex Centri Territoriali Permanenti (CTP) o dai più recenti Centri

²⁸⁶ *Ibidem*.

²⁸⁷ D. PAVONCELLO & L. DI RICO, (a cura di), *Le attività scolastiche a sostegno dei giovani in esecuzione penale*. Alcune riflessioni sui risultati di una ricerca del MIUR. Roma: Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori, 2014.

Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA). In alcuni casi isolati, l'insegnamento è affidato a insegnanti di scuole private²⁸⁸.

Storicamente, la questione dell'insegnamento nelle carceri minorili è stata oggetto di regolamentazione a partire dalla Legge 72/1963, che ha istituito un "Ruolo speciale per l'insegnamento nelle scuole elementari carcerarie". Tale normativa ha attribuito al Ministero dell'Istruzione, in collaborazione con il Ministero di Grazia e Giustizia, la competenza a definire i requisiti per l'accesso a tale ruolo e a organizzare corsi di specializzazione per gli insegnanti destinati alle scuole carcerarie. L'accesso al ruolo richiedeva, oltre al possesso di un diploma magistrale, il completamento di uno specifico corso di formazione. Sebbene disposizioni successive abbiano previsto l'organizzazione di corsi di aggiornamento professionale per il personale docente operante negli IPM, negli ultimi anni tali corsi sono stati raramente attivati, lasciando scoperta un'area di formazione essenziale per garantire la qualità dell'insegnamento in un contesto così delicato²⁸⁹.

Oggi, per insegnare negli IPM, i docenti devono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti o di istituto degli Uffici Scolastici Regionali del MIUR. La selezione avviene sulla base dei titoli di studio, di eventuali percorsi di abilitazione e dell'esperienza professionale, con particolare attenzione alle aree legate alla devianza minorile²⁹⁰. Tuttavia, l'assenza di un percorso formativo obbligatorio specifico per l'insegnamento negli IPM genera due problemi principali. Da un lato, ci sono insegnanti ordinari di ruolo che, pur lavorando da anni in ambito penitenziario, non ricevono un riconoscimento ufficiale delle competenze acquisite. Dall'altro, numerosi insegnanti precari si trovano a operare in un contesto estremamente complesso senza un'adeguata preparazione e con scarsa esperienza didattica, affrontando continue difficoltà e un alto livello di turnover che ostacola la costruzione di una relazione educativa stabile con gli studenti detenuti²⁹¹.

²⁸⁸ M. BRANCUCCI, *Le frontiere della scuola negli istituti penali minorili italiani*, in «The borders of school inside juvenile prisons», 2016:

<https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siref/article/view/2045/1917>

²⁸⁹ *Ibidem*.

²⁹⁰ *Ibidem*.

²⁹¹ D. PAVONCELLO & L. DI RICO, (a cura di), *Le attività scolastiche a sostegno dei giovani in esecuzione penale*. Alcune riflessioni sui risultati di una ricerca del MIUR. Roma: Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori, 2014, p.9.

Questa discontinuità incide direttamente sulla qualità dell'offerta formativa negli IPM, creando un sistema frammentato e disomogeneo. Ogni anno, il frequente ricambio del personale docente impone una riorganizzazione delle attività didattiche, limitando la possibilità di costruire percorsi di apprendimento coerenti e continuativi per i ragazzi. Inoltre, l'ingresso di nuovi insegnanti, spesso privi di esperienza nel contesto carcerario, richiede un periodo di adattamento e formazione sul campo che potrebbe essere evitato attraverso un sistema di specializzazione più strutturato. È evidente, quindi, la necessità di un modello formativo più stabile: occorre investire nella formazione specifica dei docenti destinati agli IPM, per garantire una maggiore stabilità negli incarichi e valorizzare le competenze acquisite nel tempo, in modo da rendere l'istruzione carceraria minorile un percorso realmente efficace e non solo un servizio formalmente garantito²⁹².

L'assenza di insegnanti di sostegno negli istituti penali minorili rappresenta una delle principali criticità rilevate dagli osservatori di Antigone. Nonostante la presenza di minori con difficoltà comportamentali, disturbi dell'apprendimento o problemi mentali all'interno della popolazione detenuta, nessun IPM dispone di figure specializzate in grado di fornire un adeguato supporto educativo. Questa lacuna evidenzia un divario tra le metodologie educative applicate in ambito carcerario e quelle adottate nelle scuole esterne, contribuendo a rendere l'educazione dei minori detenuti meno efficace e meno inclusiva rispetto a quella fornita agli studenti dell'istruzione tradizionale²⁹³.

Un ulteriore elemento di difficoltà è legato alla discontinuità del percorso scolastico, fortemente condizionato dalla durata della detenzione. Il tempo trascorso all'interno degli IPM dipende da molti fattori, tra cui la posizione giuridica del minore e le decisioni dell'Autorità Giudiziaria, come la concessione di misure alternative alla detenzione o l'applicazione della libertà vigilata. Di conseguenza, i percorsi educativi sono spesso frammentati, caratterizzati dall'alternanza tra diversi istituti di pena o tra carcere e comunità educative esterne. Questo continuo cambiamento impone ai minori

²⁹² M. BRANCUCCI, *Le frontiere della scuola negli istituti penali minorili italiani*, in «The borders of school inside juvenile prisons», 2016:

<https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siref/article/view/2045/1917>

²⁹³ S. CARAVITA, *I percorsi di istruzione*, in «Ragazzi fuori. Terzo rapporto Antigone sugli istituti penali per i minori», cap. III, Roma, 2015, p. 24 ss.

di adattarsi a contesti scolastici diversi, con programmi e metodologie spesso non omogenei, aumentando il rischio di abbandono scolastico.

Data la discontinuità della permanenza in carcere rispetto alla durata standard dell'anno scolastico, emerge la necessità di uniformare il più possibile i programmi educativi per renderli compatibili con un eventuale reinserimento nelle scuole esterne. Un sistema efficace dovrebbe prevedere l'immediata certificazione dei crediti formativi acquisiti, in modo che i giovani detenuti possano continuare il loro percorso scolastico senza interruzioni, anche in caso di trasferimento o rilascio anticipato. Tuttavia, nella pratica, il sistema educativo negli IPM appare ancora lontano da questo obiettivo²⁹⁴.

Secondo i dati del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC)²⁹⁵, già nel 2012 esisteva una discrepanza significativa tra il numero di iscritti ai corsi e quelli che effettivamente riuscivano a conseguire un titolo di studio. Su un totale di 1.066 studenti, solo 201 hanno ottenuto crediti formativi, 88 sono stati ammessi all'anno successivo e solo 71 hanno conseguito un diploma o un certificato di scuola primaria o secondaria²⁹⁶.

Emerge la necessità di interrogarsi sulle cause del fenomeno e sui molteplici fattori in gioco, al di là della sola capacità didattica degli insegnanti, per ripensare complessivamente il sistema educativo all'interno degli istituti penitenziari minorili. Una delle criticità più rilevanti riguarda la variabilità dell'utenza, sia in termini qualitativi che quantitativi. Questo aspetto evidenzia l'urgenza di una programmazione educativa più individualizzata, in grado di rispondere efficacemente ai bisogni educativi di ciascun minore. Un approccio efficace potrebbe basarsi su metodologie laboratoriali finalizzate all'acquisizione di competenze professionali e all'inserimento in contesti di apprendimento pratico. Attraverso queste esperienze, i giovani detenuti

²⁹⁴ M. BRANCUCCI, *Le frontiere della scuola negli istituti penali minorili italiani*, in «The borders of school inside juvenile prisons», 2016:

<https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siref/article/view/2045/1917>

²⁹⁵ Attività scolastiche, di formazione professionale, culturali e ricreative realizzate negli Istituti Penali per i Minorenni (marzo 2014). Ministero della Giustizia:

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page?facetNode_1=3_1&facetNode_2=0_6&facetNode_3=1_2%282014%29&facetNode_4=1_2%28201403%29&facetNode_5=0_6_4_3&contentId=SPS1068329&facetNode_6=1_2%2820140301%29&previousPage=mg_1_12.

²⁹⁶ S. CARAVITA, *I percorsi di istruzione*, in «Ragazzi fuori. Terzo rapporto Antigone sugli istituti penali per i minori», cap. III, Roma, 2015, p. 24 ss.

possono testare il loro livello di competenza, affrontando gradualmente situazioni più complesse che favoriscono il recupero dell'autostima e la costruzione di significati personali legati al loro percorso educativo e rieducativo²⁹⁷.

La composizione delle classi negli istituti penitenziari minorili è soggetta a continui cambiamenti nel corso dell'anno scolastico, determinati da diversi fattori come le dimissioni per motivi giudiziari, i trasferimenti permanenti o temporanei tra gli istituti per esigenze di sicurezza o di sovraffollamento, i trasferimenti dettati da motivi familiari. Questa continua fluttuazione di studenti porta a una costante ricomposizione dei gruppi classe, incidendo sulle dinamiche interpersonali e sull'efficacia dell'insegnamento. Gli insegnanti, quindi, si trovano ad avere a che fare con gruppi eterogenei per livello di istruzione e competenza culturale, con giovani che hanno interrotto i percorsi scolastici per vari motivi, tra cui la disaffezione allo studio, condizioni sociali svantaggiate che hanno portato all'abbandono scolastico o all'ingresso nel circuito penale minorile²⁹⁸.

La diversità dei livelli di istruzione e l'eterogeneità culturale diventano particolarmente evidenti nelle classi di alfabetizzazione alla lingua italiana e nelle scuole elementari all'interno degli istituti. In queste classi, infatti, convergono minori stranieri di diverse nazionalità, tra cui giovani migranti non accompagnati e bambini appartenenti a comunità nomadi, molti dei quali, anche se di nazionalità italiana, non hanno avuto accesso alla scuola o hanno seguito percorsi educativi non allineati con il sistema italiano. Inoltre, la difficoltà di garantire la prosecuzione degli studi ai minori stranieri è aggravata dalla mancanza di documenti di identificazione richiesti dalla burocrazia scolastica, ostacolando il loro inserimento in percorsi educativi e formativi successivi alla detenzione²⁹⁹.

L'eterogeneità e la variabilità dell'utenza richiedono un costante monitoraggio e coordinamento tra le diverse figure professionali coinvolte nel trattamento rieducativo. Gli educatori, insieme agli agenti di polizia penitenziaria, hanno il compito di garantire sia l'ordine e la sicurezza dell'istituto sia il rispetto delle regole di condotta

²⁹⁷ M. BRANCUCCI, *Le frontiere della scuola negli istituti penali minorili italiani*, in «The borders of school inside juvenile prisons», 2016:

<https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siref/article/view/2045/1917>

²⁹⁸ *Ibidem*.

²⁹⁹ *Ibidem*.

penitenziaria, cercando di stimolare la partecipazione attiva dei minori alle attività scolastiche. È fondamentale che la motivazione alla frequenza scolastica vada oltre la semplice strategia per ottenere i benefici previsti dalla legge e si trasformi in un reale interesse per l'istruzione e il reinserimento sociale.

Pertanto, una sinergia tra insegnanti, educatori e agenti penitenziari si rende indispensabile per creare un ambiente educativo coerente e integrato. Tuttavia, non mancano situazioni di conflitto tra i diversi ambiti operativi: ad esempio, alcuni insegnanti possono tendere a giustificare i comportamenti inadeguati degli studenti in virtù del loro status di detenuti, mentre altri operatori possono percepirli come estranei alla logica carceraria³⁰⁰. Questa frattura tra sicurezza, trattamento e scuola può minare l'efficacia del processo rieducativo e rendere più difficile la collaborazione. In questo senso, la Commissione educativa d'Istituto³⁰¹, presieduta dal direttore dell'IPM e composta dal responsabile dell'area tecnica e dagli insegnanti, rappresenta un importante spazio di confronto e coordinamento nella formulazione dei progetti educativi.

Per quanto riguarda le aspettative dei giovani detenuti, la ricerca condotta dall'ISFOL ha evidenziato che la domanda educativa all'interno degli istituti penali minorili si concentra principalmente sul conseguimento del diploma di scuola media superiore e sull'alfabetizzazione di base. A questo segue un crescente interesse per la formazione professionale e, in misura minore, per l'istruzione secondaria superiore. Questi dati confermano la necessità di predisporre percorsi educativi in grado di rispondere a bisogni formativi diversificati e di innalzare il livello di alfabetizzazione della popolazione detenuta, caratterizzata da bassi livelli di istruzione e spesso da insufficienti competenze linguistiche e matematiche. Questa condizione è generalmente il risultato dell'emarginazione e dello svantaggio sociale preesistente

³⁰⁰ P. BUFFA, *Dalla scuola in carcere al carcere-scuola. Esperimenti al «San Michele» di Alessandria*, in «Animazione Sociale», 2000, p. 62-68.

³⁰¹ L'articolo 41, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, che disciplina il regolamento sull'ordinamento penitenziario e le misure privative e limitative della libertà, stabilisce disposizioni specifiche in merito all'organizzazione e alla gestione degli istituti di detenzione, regolando le modalità di esecuzione della pena e i diritti dei detenuti nel rispetto dei principi costituzionali e delle normative vigenti.

all'ingresso negli istituti di pena, spesso legato a contesti familiari difficili e alla mancanza di opportunità lavorative³⁰².

In diversi istituti, le sperimentazioni in ambito educativo si sono finora concentrate principalmente sull'attivazione di corsi distinti per detenuti minorenni e maggiorenni oppure su percorsi modulari di alfabetizzazione funzionale. Questi ultimi, che nel 2011-12 rappresentavano il 19% dell'offerta formativa complessiva, sono stati pensati per agevolare la frequenza da parte di chi si trova in detenzione per periodi brevi, consentendo comunque la certificazione delle competenze acquisite nei vari moduli formativi.

Secondo l'osservatorio di Antigone, le direzioni degli istituti penali minorili riconoscono il ruolo centrale dell'istruzione all'interno del percorso rieducativo, cercando di differenziare i percorsi educativi in base alle necessità specifiche dei giovani detenuti. Vengono così promossi corsi di potenziamento per coloro che possiedono già un titolo di studio, con particolare attenzione ai detenuti stranieri, e percorsi di preparazione per il conseguimento di titoli scolastici non ancora ottenuti. Negli ultimi anni, inoltre, si è registrato un incremento della domanda di percorsi finalizzati all'ottenimento della licenza media, segnale di una crescente consapevolezza dell'importanza dell'istruzione anche tra i detenuti³⁰³.

Tuttavia, risulta evidente un'incongruenza tra l'innalzamento dell'età dei giovani ospitati negli istituti penali e l'offerta scolastico-formativa, che sembra rimanere ancorata a modelli tradizionali non sempre adeguati a questa nuova realtà. L'estensione della presa in carico dei Servizi della Giustizia Minorile fino ai 25 anni d'età non ha ancora trovato un adeguato riscontro nella strutturazione dei percorsi educativi e formativi, lasciando scoperto un segmento di popolazione detenuta che necessiterebbe di programmi più articolati e mirati alle esigenze dei giovani adulti³⁰⁴.

³⁰² D. PAVONCELLO & L. DI RICO, (a cura di), *Le attività scolastiche a sostegno dei giovani in esecuzione penale*. Alcune riflessioni sui risultati di una ricerca del MIUR. Roma: Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori, 2014, p.10.

³⁰³ S. CARAVITA, *I percorsi di istruzione*, in «Ragazzi fuori. Terzo rapporto Antigone sugli istituti penali per i minori», cap. III, Roma, 2015, p. 26.

³⁰⁴ M. BRANCUCCI, *Le frontiere della scuola negli istituti penali minorili italiani*, in «The borders of school inside juvenile prisons», 2016:

<https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siref/article/view/2045/1917>

L'accesso all'istruzione di livello superiore all'interno degli istituti penitenziari minorili risulta fortemente limitato rispetto alla crescente domanda di formazione continua di una popolazione detenuta che si sta progressivamente ampliando in termini di età. Questo divario è dovuto a diversi fattori, tra cui le difficoltà organizzative nel garantire percorsi di istruzione secondaria superiore e universitaria. In particolare, l'attivazione di corsi di scuola secondaria di secondo grado all'interno degli IPM è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di studenti per classe, un requisito spesso difficile da soddisfare a causa dell'eterogeneità della popolazione detenuta e della frequente mobilità dei ragazzi tra le diverse strutture³⁰⁵.

Queste difficoltà si manifestano in modo diverso a seconda del contesto territoriale. Ad esempio, nelle grandi città, la presenza significativa di giovani stranieri di seconda generazione fa sì che molti abbiano già completato la scolarizzazione di base e sarebbero pronti a frequentare corsi di istruzione superiore. Tuttavia, il numero complessivo di studenti detenuti rimane insufficiente per giustificare l'attivazione di percorsi specifici, soprattutto per le materie tecniche. In questi casi, l'istruzione è spesso affidata a iniziative di volontariato, che, pur offrendo un contributo prezioso, non garantiscono un'offerta formativa strutturata e riconosciuta³⁰⁶.

Un'alternativa sarebbe la possibilità per i giovani detenuti di frequentare corsi esterni presso istituti scolastici o universitari, ma ciò richiede specifiche autorizzazioni della Magistratura minorile. L'ottenimento di tali permessi dipende da diversi fattori, tra cui la posizione giuridica del detenuto, gli obiettivi educativi stabiliti nel suo progetto individualizzato e la valutazione della sua condotta all'interno dell'istituto. Inoltre, la motivazione a proseguire gli studi non sempre appare autentica o sufficientemente forte da giustificare tali concessioni, rendendo ancora più complesso l'accesso all'istruzione superiore per chi si trova in detenzione³⁰⁷.

Un ulteriore ostacolo riguarda la disomogeneità dell'organizzazione del tempo e dello spazio dedicati alla scuola nei diversi IPM. Le ore quotidiane destinate alle attività scolastiche variano mediamente tra le tre e le cinque al giorno, distribuite su cinque o

³⁰⁵ *Ibidem.*

³⁰⁶ S. CARAVITA, *I percorsi di istruzione*, in «Ragazzi fuori. Terzo rapporto Antigone sugli istituti penali per i minori», cap. III, Roma, 2015, p. 28.

³⁰⁷ M. BRANCUCCI, *Le frontiere della scuola negli istituti penali minorili italiani*, in «The borders of school inside juvenile prisons», 2016:

<https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siref/article/view/2045/1917>

sei giorni alla settimana. Nella maggior parte degli istituti, le lezioni si svolgono in orario antimeridiano, per evitare sovrapposizioni con le attività lavorative o professionalizzanti, ma ciò non sempre facilita la creazione di un ambiente di apprendimento efficace e stimolante³⁰⁸. Alcune strutture dispongono di spazi dedicati esclusivamente alla scuola, come l'IPM di Roma, dove esiste una palazzina separata per le attività didattiche, permettendo ai ragazzi di distinguere il momento scolastico da quello detentivo. Questo tipo di organizzazione può avere un impatto positivo sulla motivazione degli studenti, facendo percepire la scuola come un'opportunità di crescita e non semplicemente come un obbligo imposto dall'istituzione carceraria.

Tuttavia, la realtà è molto variegata e non tutti gli istituti offrono ambienti adeguati allo studio. Alcuni presentano aule poco illuminate, mal aerate e scarsamente attrezzate, con materiali didattici obsoleti o insufficienti e l'assenza di biblioteche. Al contrario, altre strutture più avanzate dispongono di spazi moderni e attrezzati, con strumenti didattici aggiornati come lavagne interattive multimediali (ad esempio, presso l'IPM di Bari). Questa disparità influisce notevolmente sulla qualità dell'insegnamento e sulle possibilità di apprendimento dei ragazzi detenuti³⁰⁹.

Uno dei problemi più critici è il rischio di dispersione scolastica, determinato da molteplici fattori. Le frequenti dimissioni o i trasferimenti dei detenuti tra diversi istituti o comunità rendono difficile la continuità del percorso scolastico. Inoltre, la demotivazione, le difficoltà di concentrazione, il disagio psichico e comportamentale e la scarsa padronanza della lingua italiana, soprattutto per i ragazzi stranieri, rappresentano ulteriori ostacoli. Anche la diversità dei livelli di istruzione pregressa e le differenze nei percorsi trattamentali, per esempio, i detenuti in custodia cautelare, o in esecuzione della pena, contribuiscono a creare un sistema disomogeneo, in cui è difficile garantire una formazione efficace e su misura per ogni giovane detenuto.

Un altro aspetto cruciale è la necessità di attivare reti di collaborazione tra istituti scolastici, enti di formazione, imprese e organizzazioni del terzo settore per assicurare la continuità dei percorsi educativi e professionali anche dopo la detenzione. Queste collaborazioni sono fondamentali per garantire un reale reinserimento sociale e

³⁰⁸ S. CARAVITA, *I percorsi di istruzione*, in «Ragazzi fuori. Terzo rapporto Antigone sugli istituti penali per i minori», cap. III, Roma, 2015, p. 28 ss.

³⁰⁹ *Ibidem*.

lavorativo dei giovani, offrendo loro concrete possibilità di crescita e autonomia. Tuttavia, molte scuole carcerarie incontrano difficoltà nel creare e mantenere accordi di rete formali e informali, limitando le opportunità di formazione e inserimento lavorativo per i detenuti³¹⁰.

In tale contesto, risulta essenziale dare attuazione alle strategie previste dal Protocollo d'Intesa del 23 maggio 2016 tra il Ministero dell'Istruzione e il Ministero della Giustizia, che punta a rafforzare l'integrazione tra scuola e carcere, ampliando la platea di attori coinvolti nel percorso educativo dei minori detenuti³¹¹.

Per quanto riguarda invece il tema della formazione professionale e dell'inserimento lavorativo all'interno degli Istituti Penali Minorili, quest'ultimo, negli ultimi anni, ha acquisito un ruolo sempre più centrale nei percorsi riabilitativi, in particolare con l'estensione della detenzione minorile fino ai 25 anni, prevista dalla Legge 117/2014. Questa evoluzione ha reso necessaria una profonda revisione dell'organizzazione delle attività trattamentali, con un maggiore investimento di risorse economiche e umane, in modo da garantire ai giovani detenuti concrete opportunità di apprendimento e di accesso al mondo del lavoro³¹².

L'analisi condotta nel Terzo Rapporto Antigone sugli Istituti Penali Minorili ha permesso di evidenziare una realtà disomogenea: mentre alcuni istituti riescono a offrire un'ampia gamma di percorsi formativi e opportunità lavorative, grazie anche alla capacità di attrarre finanziamenti da enti locali e privati, altri faticano a garantire un'offerta adeguata, incontrando difficoltà nell'attivare sinergie con il territorio. In generale, la maggior parte degli IPM collabora con associazioni ed enti di formazione, programmando le attività in base alle esigenze dei ragazzi e alle risorse disponibili³¹³. Dall'indagine è emerso che non tutti gli IPM riescono a offrire corsi di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni, né a partecipare a bandi pubblici per il

³¹⁰ D. PAVONCELLO & L. DI RICO, (a cura di), *Le attività scolastiche a sostegno dei giovani in esecuzione penale*. Alcune riflessioni sui risultati di una ricerca del MIUR. Roma: Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori, 2014.

³¹¹ M. BRANCUCCI, *Le frontiere della scuola negli istituti penali minorili italiani*, in «The borders of school inside juvenile prisons», 2016:
<https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siref/article/view/2045/1917>

³¹² L. DI RICO, *I percorsi di formazione professionale e di inserimento lavorativo*, in «Ragazzi fuori. Terzo rapporto Antigone sugli istituti penali per i minori», cap. IV, Roma, 2015, p. 39 ss.

³¹³ *Ibidem*.

finanziamento di percorsi qualificanti. Tuttavia, tutti dispongono almeno di laboratori artigianali e professionali, dove i detenuti possono acquisire competenze pratiche in diversi ambiti. Alcuni istituti, come quelli di Torino, Milano e Palermo, vantano laboratori avanzati di panificazione, pasticceria e cioccolateria, con produzioni destinate alla vendita all'esterno, a dimostrazione di come il lavoro possa essere anche una concreta opportunità di riscatto e autosostentamento. Altri IPM, invece, hanno strutture meno attrezzate, con limitate opportunità di formazione specialistica. Anche l'offerta formativa varia territorialmente: mentre al Nord prevalgono i corsi nei settori dell'informatica e della grafica, al Sud emerge una maggiore attenzione alla formazione artigianale e alla ristorazione, con corsi che vanno dalla panificazione alla ceramica, dalla lavorazione del legno alla decorazione artistica. In alcuni istituti sono attivi servizi di orientamento al lavoro e percorsi professionali attraverso stage, borse lavoro e apprendistato, anche se il loro impatto è ancora limitato³¹⁴.

Uno degli aspetti più innovativi rilevati riguarda le esperienze lavorative e le simulazioni d'impresa, avviate in alcuni IPM per facilitare la transizione dalla formazione al mondo del lavoro. A Milano, ad esempio, il laboratorio "Buoni Dentro", dedicato alla panificazione, ha permesso di creare una vera e propria impresa sociale, con sbocchi all'interno e all'esterno dell'istituto. Un'esperienza simile è stata avviata a Torino con la "Fabbrica del cioccolato", che coinvolge i detenuti nella produzione e commercializzazione di cioccolato artigianale, con possibilità di borse lavoro per il reinserimento post-detenzione.

Nonostante queste esperienze virtuose, permangono significative criticità che ostacolano l'effettivo inserimento lavorativo dei giovani detenuti. Tra i problemi principali vi sono:

- Scarsità di fondi istituzionali destinati alla formazione e mancata partecipazione a bandi regionali e provinciali che potrebbero fornire risorse attraverso il Fondo Sociale Europeo.
- Scarsa conoscenza delle agevolazioni previste dalla Legge 193/2000 per le aziende che assumono detenuti, con conseguente scarso coinvolgimento del settore privato.
- Difficoltà nel creare un collegamento tra formazione e domanda di lavoro, con corsi spesso non rispondenti alle reali esigenze del mercato.

³¹⁴ *Ibidem.*

- Mancanza di continuità nei percorsi formativi e occupazionali per i detenuti che escono dal carcere, con conseguente aumento del rischio di recidiva.

- Resistenza da parte dell'opinione pubblica e del mondo imprenditoriale, che spesso vedono i giovani detenuti come difficili da reintegrare³¹⁵.

Alla luce di queste criticità, diventa fondamentale adottare un approccio integrato e sistemico, che coinvolga tutti gli attori chiave: istituzioni, imprese, terzo settore e comunità locale. Alcune strategie essenziali sono:

- Potenziamento dei percorsi individualizzati, con percorsi formativi flessibili e modulari, adattabili al tempo di permanenza in carcere e alle esigenze specifiche dei giovani.

- Utilizzo del libretto formativo, strumento essenziale per certificare le competenze acquisite e facilitarne il riconoscimento nel mondo del lavoro.

- Diffusione del contratto di apprendistato, principale strumento di accesso al mercato del lavoro, ancora poco utilizzato nei percorsi di reinserimento in carcere.

- Maggiore coinvolgimento delle imprese, attraverso accordi con le associazioni di categoria per favorire l'inserimento lavorativo e la creazione di percorsi formativi in linea con le reali richieste del mercato.

- Creazione di reti territoriali più forti tra istituti di pena, enti di formazione, scuole e imprese per garantire la continuità tra il periodo di detenzione e il reinserimento nella società³¹⁶.

Uno dei principali ostacoli al successo dei percorsi di reinserimento è il pregiudizio sociale nei confronti dei giovani detenuti, che limita le loro possibilità di trovare lavoro una volta usciti dal carcere. È necessario promuovere una campagna di sensibilizzazione più efficace, che coinvolga i media e la comunità imprenditoriale, in modo che l'importanza del reinserimento lavorativo sia riconosciuta come strumento chiave per ridurre la recidiva e migliorare la sicurezza collettiva.

Dai dati emerge chiaramente che la formazione e l'inserimento lavorativo sono pilastri fondamentali nel percorso di rieducazione dei giovani detenuti. Tuttavia, senza un adeguato sostegno finanziario, una migliore pianificazione e un maggiore coinvolgimento della comunità imprenditoriale, le opportunità offerte rischiano di

³¹⁵ *Ibidem.*

³¹⁶ *Ibidem.*

rimanere frammentarie e insufficienti. È necessario, quindi, un cambio di prospettiva che consideri la formazione in carcere non solo come un obbligo istituzionale, ma come una vera e propria opportunità di riscatto sociale e professionale, sia per i giovani coinvolti che per la comunità nel suo complesso³¹⁷.

³¹⁷ *Ibidem.*

CAPITOLO IV

Il diritto all'affettività nell'esecuzione penale minorile

1. Principio di territorialità dell'esecuzione della pena

Il d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121 ha introdotto importanti cambiamenti nell'ordinamento penitenziario minorile, inclusa l'introduzione del principio di territorialità dell'esecuzione della pena, stabilito all'articolo 22. Questo principio ha un parallelo per i detenuti adulti, grazie alle modifiche apportate dal D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123 all'art.14 ord. penit., norma alla quale il sistema minorile continua a riferirsi per il rinvio generale previsto dall'art. 1, comma 1 dello stesso D.lgs. 121/2018³¹⁸.

Per gli adulti, il principio di territorialità dell'esecuzione implica il diritto di essere assegnati ad un istituto penitenziario il più vicino possibile alla dimora stabile della famiglia o, in mancanza, al centro di riferimento sociale. Per quanto riguarda i minori detenuti, l'art. 22 del d.lgs. 121/2018 stabilisce che la pena debba essere eseguita in istituti situati in prossimità della residenza o della dimora abituale del detenuto e della sua famiglia, al fine di preservare le relazioni personali e socio-familiari, considerate essenziali per il suo sviluppo educativo e sociale. Tuttavia, questa disposizione è subordinata all'assenza di motivi ostativi specifici, che possono comprendere eventuali collegamenti con ambienti criminali³¹⁹.

L'inserimento di questa clausola per i minori evidenzia la necessità di una maggiore protezione e tutela, affinché possano crescere in un ambiente favorevole, lontano da influenze negative che potrebbero compromettere il loro processo rieducativo. Questa previsione si colloca in un contesto normativo più ampio, coerente con quanto previsto all'articolo 2, comma 7, del d.lgs. 121/2018, che regola l'esecuzione delle misure penali di comunità e sottolinea l'importanza di proseguire, anche durante il periodo di detenzione, i percorsi educativi in atto e garantire al minore un'adeguata protezione psicologica e affettiva.

³¹⁸ F. FILOCAMO, *Il principio di territorialità dell'esecuzione e l'organizzazione degli istituti penali per minorenni*, in *L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni*, commento al d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, L. CARACENI & M.G. COPPETTA (a cura di), Torino, 2019, p. 275,277.

³¹⁹ *Ibidem*.

Pertanto, l'amministrazione penitenziaria può derogare all'obbligo di assegnare il detenuto minorenni a un Istituto Penitenziario Minorile (IPM) in prossimità dei suoi punti di riferimento educativi e affettivi, ma solo in presenza di specifiche e documentate ragioni, come la possibilità di mantenere contatti con ambienti criminali³²⁰. La legislazione minorile fa riferimento alle "relazioni pericolose", elemento che non trova riscontro nel corrispondente testo per gli adulti, offrendo così un'ulteriore garanzia di tutela per quei minori che, nonostante gli interventi delle istituzioni sociali, ministeriali e giudiziarie durante il processo penale, non sono riusciti a interrompere il loro ciclo criminale. L'obiettivo è quindi quello di creare condizioni favorevoli per un vero recupero sociale, limitando le influenze negative che potrebbero ostacolare la rieducazione del minore detenuto. Negli ultimi anni, per fare un esempio, il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria ha adottato numerosi provvedimenti di allontanamento di minori appartenenti a famiglie legate alla criminalità organizzata, in particolare alla 'ndrangheta. Sebbene i minori non siano direttamente responsabili di reati, queste decisioni sono state motivate dalla necessità di interrompere la trasmissione di modelli educativi negativi, tipici delle realtà mafiose, che influenzano lo sviluppo psicologico e sociale di bambini e adolescenti. L'obiettivo di queste misure è quello di offrire ai giovani un'alternativa a contesti familiari dannosi, allontanandoli da un ambiente che potrebbe influenzare negativamente la loro crescita e favorire il loro coinvolgimento in attività criminali³²¹. Questa possibilità trova fondamento negli articoli 330 ss. c.c., che consentono l'allontanamento del minore in caso di manifesta inidoneità dei genitori a garantire la sua crescita e educazione³²². Se queste misure sono previste per proteggere i minori da ambienti familiari ritenuti nocivi, è ancora più coerente applicare un principio simile nella fase di esecuzione della pena, qualora l'ambiente familiare sia giudicato

³²⁰ *Ibidem.*

³²¹ *Ibidem.*

³²² L'articolo 330 del Codice civile, intitolato "Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli", stabilisce che il giudice può disporre la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti di un genitore che violi o trascuri i doveri derivanti dal suo ruolo, oppure abusi dei propri poteri, arrecando un grave pregiudizio al figlio. In presenza di motivi particolarmente gravi, il giudice ha inoltre la facoltà di disporre l'allontanamento del minore dall'ambiente familiare, oppure di ordinare che sia il genitore o il convivente responsabile di maltrattamenti o abusi a lasciare il domicilio familiare, al fine di tutelare il benessere psicofisico del minore.

pericoloso e incompatibile con un efficace percorso rieducativo. In questi casi, quindi, la separazione dal nucleo familiare è vista come una misura necessaria per ridurre i rischi di recidiva e favorire un reale reinserimento sociale³²³.

Tuttavia, se i legami familiari non rappresentano un ostacolo al percorso di recupero del minore, e in assenza di misure che ne dispongano la rimozione, si applica l'articolo 28 ord. penit., che richiede all'amministrazione penitenziaria di impegnarsi a mantenere, rafforzare e ripristinare le relazioni familiari dei detenuti. Il mantenimento di questi legami, infatti, può essere un fattore determinante nel percorso di rieducazione e di ritorno alla vita sociale³²⁴.

A livello internazionale, le Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile, le "Regole di Pechino"³²⁵, richiamano i principi sanciti dalle Regole minime per il trattamento dei detenuti delle Nazioni Unite³²⁶, sottolineando la necessità di adottare misure specifiche per la protezione dei minori detenuti. L'articolo 27 delle Regole di Pechino sottolinea l'importanza di rispondere alle esigenze specifiche dei detenuti minorenni, tenendo conto di fattori quali l'età, il sesso e la personalità, e di promuovere un trattamento che favorisca il loro sviluppo personale e sociale.

In particolare, l'articolo 26 delle Regole di Pechino stabilisce che i percorsi formativi e rieducativi per i detenuti minorenni devono essere finalizzati a garantire cura, protezione e educazione, in modo da fornire ai giovani strumenti concreti per un ruolo attivo e produttivo nella società. Il trattamento dei minori deve includere un supporto sociale, educativo, psicologico e sanitario, tenendo conto dei loro bisogni specifici e mirando a una crescita equilibrata e armoniosa.

³²³ F. FILOCAMO, *il principio di territorialità dell'esecuzione e l'organizzazione degli istituti penali per minorenni*, in *L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni*, commento al d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, L. CARACENI & M.G. COPPETTA (a cura di), Torino, 2019, p. 275,277.

³²⁴ *Ibidem*.

³²⁵ Adottate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.) a New York il 29 novembre 1985, le Regole di Pechino rappresentano un insieme di principi fondamentali per l'amministrazione della giustizia minorile, volti a garantire il rispetto dei diritti dei minori coinvolti in procedimenti penali e a favorire il loro reinserimento sociale.

³²⁶ Adottate con risoluzione dell'ONU il 30 agosto 1955 e successivamente aggiornate il 22 maggio 2015 dalla Commissione delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e la giustizia penale, le *Mandela Rules*, rappresentano un insieme di standard minimi per il trattamento dei detenuti, finalizzati a garantire il rispetto della dignità umana e a promuovere condizioni carcerarie conformi ai principi internazionali sui diritti umani.

Sebbene queste norme non siano vincolanti per gli Stati che hanno aderito alle Nazioni Unite, l'Italia ha riconosciuto i principi in esse contenuti attraverso la ratifica della Convenzione O.N.U. sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza³²⁷. In particolare, l'articolo 37(c) della Convenzione prevede che gli Stati assicurino che ogni bambino privato della libertà sia trattato umanamente e nel rispetto della sua dignità, con particolare attenzione alla sua età e ai suoi bisogni. L'articolo 40 della stessa Convenzione, inoltre, stabilisce che i minori accusati o condannati per un reato hanno diritto a un trattamento che rafforzi il loro senso di dignità e di valore personale, promuova il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e, soprattutto, faciliti il loro reinserimento nella società, consentendo loro di svolgere un ruolo positivo e costruttivo una volta terminata la detenzione.

2. Il diritto all'affettività del detenuto minorenne

La tutela dell'affettività all'interno dell'ordinamento penitenziario rappresenta un principio cardine della riforma, così come delineata dalla Legge 23 giugno 2017, n. 103. In particolare, l'articolo 1, comma 85, lettera *n*, stabilisce espressamente il riconoscimento del diritto all'affettività per tutte le persone detenute e internate. Se questo principio vale per i detenuti adulti, assume una valenza ancora maggiore nel contesto dell'esecuzione penale minorile, considerando l'importanza cruciale dei legami affettivi per lo sviluppo e la crescita psicologica ed emotiva dei giovani detenuti³²⁸.

L'attenzione alla dimensione affettiva e familiare nella detenzione è sancita da diverse fonti normative, sia a livello nazionale che sovranazionale. Tra i principali riferimenti normativi vi sono alcune Raccomandazioni del Consiglio d'Europa, che sottolineano l'importanza di garantire ai detenuti la possibilità di mantenere relazioni affettive e familiari significative. Le Raccomandazioni del Consiglio d'Europa pongono

³²⁷ La Convenzione è stata adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e successivamente ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176, sancendo l'impegno del Paese nel garantire e tutelare i diritti fondamentali dell'infanzia e dell'adolescenza.

³²⁸ B. GUAZZALOCA, *La tutela dell'affettività dei minorenni detenuti: la corrispondenza, i colloqui e la novità delle visite prolungate*, in «L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni», commento al d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, L. CARACENI & M.G. COPPETTA (a cura di), Torino, 2019, p. 299 ss.

particolare attenzione al mantenimento dei legami affettivi dei detenuti con le proprie famiglie. In particolare, la Rec (1997)1340, all'articolo 6, punto 6, invita gli Stati membri a migliorare le condizioni per i contatti con i familiari, prevedendo spazi adeguati che consentano ai detenuti di incontrare i propri cari in un contesto più riservato e dignitoso³²⁹.

Successivamente, la Rec (2006)2, all'articolo 24, comma 4, sottolinea l'importanza di garantire modalità di visita che permettano ai detenuti di mantenere e sviluppare relazioni familiari il più possibile normali, così da favorire il loro reinserimento sociale³³⁰.

Un ulteriore passo avanti in questa direzione è rappresentato dalla Rec (2003)2188 (I.N.I.), che affronta il tema dei diritti dei detenuti nell'Unione Europea. Questa Raccomandazione sollecita il Consiglio d'Europa a lavorare alla creazione di una Carta penitenziaria europea, che uniformi le condizioni di detenzione negli Stati membri. Tra i diritti da riconoscere ai detenuti, viene espressamente menzionato il diritto a una vita affettiva e sessuale, attraverso l'istituzione di misure e spazi dedicati (art. 1, lett. c)³³¹.

Queste Raccomandazioni evidenziano la crescente consapevolezza della necessità di garantire ai detenuti non solo il rispetto dei loro diritti fondamentali, ma anche un ambiente che favorisca il mantenimento dei legami familiari e affettivi, considerati elementi essenziali per il processo di reinserimento nella società.

Oltre alle raccomandazioni del Consiglio d'Europa, il diritto all'affettività in carcere trova un riferimento implicito anche nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). L'articolo 8 della CEDU stabilisce che ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza, un principio che, sebbene non menzioni espressamente le condizioni di detenzione, è stato interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo come applicabile anche ai detenuti, nella misura in cui la privazione della

³²⁹ Approvata dall'Assemblea Generale del Consiglio d'Europa il 22 settembre 1997, la normativa riguarda l'impatto della detenzione sulla sfera sociale e familiare dei detenuti.

³³⁰ Raccomandazione adottata l'11 gennaio 2006 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, relativa alle regole penitenziarie europee.

³³¹ Questa Raccomandazione è stata adottata dal Parlamento Europeo il 9 marzo 2004.

libertà personale non deve comportare la cancellazione dei legami affettivi e familiari³³².

In questo quadro normativo, la necessità di garantire ai detenuti minorenni spazi e modalità adeguate al mantenimento delle relazioni affettive si configura non solo come una misura volta a tutelare la dignità della persona, ma anche come un elemento essenziale per il successo del percorso rieducativo e per il loro futuro reinserimento sociale. L'affettività, infatti, non è un aspetto secondario dell'esperienza carceraria, ma un diritto fondamentale che incide profondamente sulla crescita emotiva e relazionale dei giovani sottoposti a misure restrittive di libertà.

Nel contesto dell'esecuzione penale, il diritto all'affettività trova fondamento nel principio della centralità della persona, sancito dalla Costituzione italiana. Gli articoli 2, 3, 25 e 27, comma 3, pongono al centro del rapporto tra cittadino e Stato non solo l'individuo come soggetto di diritti, ma anche la funzione rieducativa della pena³³³. Quest'ultima, come stabilito dall'articolo 27, paragrafo 3, non può limitarsi a una mera privazione della libertà personale, ma deve essere orientata al reinserimento sociale del detenuto.

Il principio di umanità del trattamento penitenziario è esplicitamente confermato dall'art.1 ord. penit., il quale prevede che il trattamento penitenziario debba rispettare la dignità della persona e favorire il reinserimento sociale, anche attraverso i contatti con il mondo esterno. In questa prospettiva, i legami familiari e le relazioni affettive assumono un ruolo cruciale, in linea con la tutela costituzionale della famiglia riconosciuta dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.

Una delle questioni più dibattute riguarda la possibilità per i detenuti di mantenere non solo i rapporti affettivi con i familiari, ma anche la dimensione intima e sessuale delle loro relazioni. Su questo tema, la Corte costituzionale si è espressa con una sentenza

³³² Art.8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo:" 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui."

³³³ V. MANCA, *Perché occuparsi della questione affettività in carcere*, in «Giurisprudenza penale web», 2019 (2-bis), p. 7.

particolarmente significativa, riconoscendo che la possibilità per i detenuti di mantenere relazioni affettive intime, anche di tipo sessuale, costituisce un “bisogno reale e fortemente sentito” e merita un adeguato intervento normativo³³⁴.

Il dibattito sulla legittimità delle restrizioni ai colloqui affettivi è stato sollevato nel 2012, quando il magistrato di sorveglianza di Firenze ha sollevato una questione di legittimità costituzionale sull’articolo 18, comma 2 ord. penit. La norma prevede il controllo visivo da parte del personale penitenziario durante i colloqui, impedendo di fatto ai detenuti di avere incontri privati con il coniuge o il convivente. La Corte costituzionale, pur dichiarando inammissibile la questione, ha sottolineato la necessità che il legislatore intervenga per riformare la normativa vigente in modo da contemperare il diritto all’intimità con le esigenze di sicurezza del sistema penitenziario³³⁵.

In questo quadro, emerge la necessità di un approccio normativo più avanzato, che riconosca l’importanza della sfera affettiva nella vita dei detenuti e che miri a garantire un trattamento rispettoso della dignità e dei bisogni relazionali, in linea con i principi costituzionali e le raccomandazioni sovranazionali sui diritti umani.

Nonostante il tema dell’affettività sia stato più volte sollevato come questione centrale nella riforma dell’ordinamento penitenziario, ad oggi il legislatore non è ancora intervenuto per disciplinarlo in modo organico. Diverse proposte di legge volte a riconoscere il diritto all’affettività dei detenuti restano ancora in Parlamento³³⁶, senza una concreta approvazione.

L’importanza di questo diritto è stata riconosciuta anche dalla legge n. 103 del 2017 che, all’articolo 1, comma 85, lettera *n*, ha inserito tra i principi e criteri direttivi della riforma penitenziaria proprio il riconoscimento del diritto all’affettività per le persone detenute e internate, nonché la necessità di disciplinare le condizioni per il suo

³³⁴ Corte cost., sent. 11 dicembre 2012, n. 301, F. FIORENTIN, *Affettività e sessualità in carcere: luci ed ombre di una pronuncia che rimanda al difficile dialogo con il legislatore*, in «Giur. cost.», 2012, p. 4726 s.

³³⁵ La Corte costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per due motivi concorrenti. In primo luogo, ha evidenziato che il giudice rimettente non aveva descritto in modo adeguato la fattispecie concreta, né aveva motivato sufficientemente la rilevanza della questione sollevata. In secondo luogo, ha rilevato che il *petitum* presentava carenze di specificità e chiarezza, risultando inoltre incongruente rispetto all’obiettivo perseguito.

³³⁶ E. DOLCINI, *La rieducazione: dalla realtà ai percorsi possibili*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», 2018, p. 1667.

esercizio. Tuttavia, questa disposizione non è stata recepita nei successivi decreti legislativi emanati in materia di esecuzione penale.

L'attuale governo, come il precedente, ha scelto di non esercitare la delega legislativa sul diritto all'affettività, nonostante le esplicite sollecitazioni della Corte costituzionale, che ha più volte evidenziato l'urgenza di un intervento normativo su questo aspetto. Anche nello schema di decreto legislativo inviato alla Presidenza del Consiglio, non è stato fatto alcun riferimento alla disciplina delle relazioni affettive in carcere³³⁷.

Questa mancanza di riforma desta molte preoccupazioni, poiché il mantenimento dei legami affettivi e familiari costituisce un elemento essenziale della dignità del detenuto, oltre ad essere un fattore chiave per il suo reinserimento sociale. La legge sull'ordinamento penitenziario, in diverse disposizioni, ribadisce l'importanza della famiglia, ma senza una regolamentazione chiara e specifica del diritto all'affettività, uno degli aspetti fondamentali della rieducazione e del rispetto dei diritti della persona detenuta rischia di essere compromesso³³⁸.

L'importanza dei legami affettivi per le persone detenute è riconosciuta dall'ordinamento penitenziario, che prevede diverse disposizioni volte a garantire e favorire il mantenimento dei rapporti con il mondo esterno e con la famiglia.

L'articolo 15 ord. penit., rubricato "Elementi del trattamento", stabilisce che il trattamento dei condannati e degli internati deve essere organizzato favorendo i contatti con il mondo esterno e i rapporti familiari. Questo principio è rafforzato dall'articolo 28, intitolato "Rapporti con la famiglia", il quale dispone che particolare attenzione debba essere riservata alla conservazione, al miglioramento o al ripristino delle relazioni tra i detenuti e i loro familiari³³⁹.

A integrare tali disposizioni interviene l'articolo 61 del reg. esec. (D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230), che riconosce al direttore dell'istituto il potere di concedere colloqui straordinari e la possibilità di svolgere visite con i familiari in ambienti appositamente

³³⁷ B. GUAZZALOCA, *La tutela dell'affettività dei minorenni detenuti: la corrispondenza, i colloqui e la novità delle visite prolungate*, in «L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni», commento al d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, L. CARACENI & M.G. COPPETTA (a cura di), Torino, 2019, p. 301-303 ss.

³³⁸ *Ibidem*.

³³⁹ *Ibidem*.

dedicati, anche all'aperto, consentendo ai detenuti di trascorrere parte della giornata con i propri cari e di condividere un pasto in compagnia.

Un ulteriore riferimento normativo rilevante è rappresentato dall'articolo 45 dell'ordinamento penitenziario, letto in combinato disposto con gli articoli 94 e 95 del regolamento di esecuzione. Tali norme prevedono che il trattamento rieducativo debba essere affiancato da un'azione di assistenza rivolta anche alle famiglie dei detenuti, con l'obiettivo di preservare e rafforzare le loro relazioni, nonché di rimuovere gli ostacoli che potrebbero compromettere il reinserimento sociale del soggetto al termine della pena³⁴⁰.

Anche la disciplina sui trasferimenti, regolata dall'articolo 42 dell'ordinamento penitenziario, sottolinea l'importanza delle relazioni familiari, prevedendo che i detenuti debbano essere assegnati a istituti di detenzione il più possibile vicini alla loro residenza o a quella della loro famiglia, così da garantire la continuità dei legami affettivi e sociali.

Attualmente, in assenza di una normativa specifica sul diritto all'affettività, i principali strumenti attraverso cui i detenuti possono mantenere un rapporto con i propri affetti sono i colloqui e i permessi premio, disciplinati rispettivamente dagli articoli 18 e 30-ter dell'ordinamento penitenziario. Tali strumenti, pur garantendo momenti di contatto con la famiglia, risultano tuttavia insufficienti a rispondere pienamente alle esigenze affettive e relazionali delle persone private della libertà, rendendo necessario un intervento legislativo che disciplini in modo più organico e strutturato questo fondamentale diritto³⁴¹.

2.1. L'affettività nel contesto della detenzione minorile: il quadro giuridico internazionale e nazionale

Se il diritto all'affettività è un principio fondamentale per tutti i detenuti, esso assume un'importanza ancora maggiore nel caso dei minori e dei giovani adulti, in quanto le relazioni affettive e familiari svolgono un ruolo cruciale nel loro sviluppo psicologico e nella costruzione della loro identità. La possibilità di mantenere relazioni con la

³⁴⁰ *Ibidem.*

³⁴¹ *Ibidem.*

famiglia e con il mondo esterno è essenziale per garantire un percorso di crescita equilibrato e per ridurre il rischio di recidiva.

A livello internazionale e sovranazionale, numerosi strumenti normativi trattano dei diritti dei minori, sia in generale che in relazione alla giustizia penale. Tra questi, due documenti chiave sono:

Le Regole di Pechino (Raccomandazione delle Nazioni Unite del 1985), che stabiliscono i principi fondamentali della giustizia minorile, sottolineando la necessità di un trattamento che rispetti la dignità e i diritti del minore³⁴².

La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata dall'Italia con la legge n. 176/1991, che riconosce il diritto del minore a mantenere i rapporti con la propria famiglia anche nei casi di restrizione della libertà³⁴³.

Più specificamente, per i minori autori di reato, rilevano:

Le Regole europee per i minori autori di reato (Rec (2008)11), che ribadiscono la necessità di garantire ai minori un trattamento adeguato alla loro età e finalizzato al reinserimento sociale³⁴⁴.

Le Linee guida del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, che pongono al centro il rispetto dei bisogni educativi ed emotivi dei minori sottoposti a procedimento penale³⁴⁵.

La Raccomandazione (2012)12, che si concentra sulle condizioni di detenzione dei minori stranieri e sul loro diritto a mantenere relazioni affettive significative³⁴⁶.

La Direttiva 2016/800/UE, che all'articolo 12, paragrafo 5, lettera c, stabilisce che gli Stati membri devono adottare misure per garantire che i minori detenuti abbiano un diritto effettivo e regolare alla vita familiare³⁴⁷.

³⁴² Le Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile sono state approvate dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 29 novembre 1985.

³⁴³ La Convenzione è stata adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989.

³⁴⁴ La Raccomandazione è stata emanata dal Consiglio d'Europa il 5 novembre 2008. Per un'analisi più approfondita: P. DE MARTINO, *Riflessioni su alcune proposte de iure condendo in tema di esecuzione penitenziaria minorile*, in *Cassazione Penale*, 2011, p. 3183 e seguenti.

³⁴⁵ Le Linee guida sono state approvate il 17 novembre 2010.

³⁴⁶ L'ultima Raccomandazione è stata approvata il 10 ottobre 2012 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

³⁴⁷ La direttiva è stata approvata l'11 maggio 2016 dal Parlamento Europeo e dal Consiglio. Per un'analisi più approfondita, si veda L. CAMALDO, *Garanzie europee per i minorenni*

Nel contesto nazionale, prima della riforma introdotta dal Decreto Legislativo n. 121 del 2018, l'ordinamento penitenziario minorile non prevedeva norme specifiche sulla tutela dell'affettività dei detenuti minorenni. Tuttavia, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) aveva già affrontato la questione con due circolari³⁴⁸, seguite da una terza circolare del Capo del Dipartimento, riguardanti l'organizzazione degli istituti penitenziari minorili³⁴⁹. Questi documenti fornivano linee guida per favorire il mantenimento delle relazioni familiari dei detenuti minorenni, cercando di colmare il vuoto normativo esistente.

In particolare, la Circolare 5391/2006 del D.A.P., intitolata "*Organizzazione e gestione tecnica degli istituti penitenziari per minori*", riconosceva tra i diritti fondamentali dei detenuti minorenni il diritto alla continuità educativa e al mantenimento dei legami con le figure affettive significative, nonché il diritto all'assistenza emotiva e psicologica. Il documento sottolinea che le relazioni familiari e quelle con le persone che svolgono un ruolo importante nella vita del giovane detenuto devono essere preservate, in quanto rappresentano un fattore protettivo per lo sviluppo armonioso della personalità³⁵⁰.

Un ulteriore elemento importante riguarda il coinvolgimento della famiglia, la cui partecipazione attiva è considerata fondamentale per il processo di recupero e reintegrazione del minore. La circolare evidenzia infatti come la famiglia debba essere riabilitata nel suo ruolo educativo primario, attraverso un processo di responsabilizzazione volto a creare le condizioni necessarie per l'uscita del minore dal circuito penale³⁵¹.

Successivamente, con la Circolare 1/2013 del Capo Dipartimento, intitolata "*Modello di intervento e revisione dell'organizzazione e del funzionamento del sistema dei servizi della giustizia minorile*", è stata ribadita l'importanza di potenziare le opportunità di mantenimento e cura delle relazioni affettive, riconoscendone il valore

autori di reato nel procedimento penale: la direttiva 2016/800/UE in relazione alla normativa nazionale, in *Cass. pen.*, 2016, p. 4572 s.

³⁴⁸ Circolare D.A.P. 19 gennaio 1995, n. 60080 e 17 febbraio 2006, n. 5391.

³⁴⁹ Circolare Capo dipartimento 18 marzo 2013, n. 1.

³⁵⁰ B. GUAZZALOCA, *La tutela dell'affettività dei minorenni detenuti: la corrispondenza, i colloqui e la novità delle visite prolungate*, in «L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni», commento al d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, L. CARACENI & M.G. COPPETTA (a cura di), Torino, 2019, p. 304-305 ss.

³⁵¹ *Ibidem*.

non solo sul piano emotivo, ma anche come strumento fondamentale per il reinserimento sociale del minore. In questo quadro, l'attività trattamentale deve essere orientata non solo alla modifica delle condizioni individuali del detenuto, ma anche al miglioramento delle sue relazioni familiari e sociali, rimuovendo quegli ostacoli che potrebbero impedire una partecipazione costruttiva alla società. Inoltre, si sottolinea che la famiglia deve essere coinvolta in questo processo, assumendo un ruolo di co-protagonista nella crescita e nella maturazione del giovane³⁵².

A livello normativo, la recente riforma dell'ordinamento penitenziario ha dato ulteriore risalto al tema dell'affettività, in particolare durante gli Stati Generali dell'Esecuzione Penale. Tra le proposte di modifica dell'articolo 18 dell'ordinamento penitenziario, si era discusso dell'opportunità di ampliare la rubrica della norma con riferimenti espliciti alle "relazioni intime" o agli "incontri intimi", per garantire ai detenuti la possibilità di coltivare i propri legami affettivi in modo più ampio³⁵³.

Un'idea innovativa emersa nel corso di questo lavoro è stata la proposta di introdurre un "permesso di affettività", ovvero la possibilità per i detenuti di ottenere un permesso specificamente finalizzato a trascorrere del tempo con il coniuge, il convivente, i familiari o altre persone indicate nella normativa, consentendo loro di preservare legami fondamentali per la crescita personale e il reinserimento sociale.

Nel contesto della detenzione minorile, il mantenimento dei legami con il mondo esterno è stato identificato come un aspetto chiave del percorso rieducativo del detenuto minorenni. A questo proposito, sono stati delineati due obiettivi chiave: da un lato, l'introduzione di una normativa che garantisca ai detenuti minorenni almeno otto colloqui al mese, riconoscendo il diritto a ricevere visite da parte di tutte le persone con cui il detenuto ha un legame affettivo consolidato; dall'altro, la creazione di uno specifico permesso di trattamento, distinto dal permesso premio previsto dall'articolo 30-ter dell'Ordinamento penitenziario, che potrebbe essere concesso anche ai detenuti privi di riferimenti familiari sul territorio nazionale³⁵⁴.

³⁵² *Ibidem.*

³⁵³ *Ibidem.*

³⁵⁴ Il testo del documento finale degli Stati generali può essere consultato all'indirizzo: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19_3.page?previousPage=mg_2_19_1, mentre le conclusioni del tavolo 6, che si è occupato in specifico di affettività e territorialità dell'esecuzione: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19_1_6.page?

Tuttavia, la legge delega n. 103 del 2017 ha recepito solo parzialmente queste indicazioni. Pur evitando di menzionare esplicitamente il concetto di affettività nella disciplina dell'esecuzione penitenziaria minorile, ha comunque riconosciuto, all'articolo 1, comma 85, lettera p), l'importanza del rafforzamento dei contatti con il mondo esterno come criterio guida nel trattamento rieducativo, collocandolo in funzione del reinserimento sociale del detenuto.

Un aspetto particolarmente importante è stato affrontato dalla Commissione ministeriale per la riforma dell'ordinamento penitenziario minorile, presieduta da Francesco Cascini, che ha evidenziato la necessità di rivedere la definizione di famiglia all'interno della normativa penitenziaria minorile. Secondo l'interpretazione tradizionale dell'amministrazione penitenziaria³⁵⁵, il concetto di famiglia è generalmente inteso in senso giuridico-anagrafico, includendo solo i parenti ufficialmente riconosciuti dallo stato civile. Tuttavia, la Commissione ha sottolineato che, soprattutto per i detenuti minorenni, è essenziale adottare una concezione più ampia e inclusiva, che tenga conto non solo della parentela in senso formale, ma anche di legami affettivi e relazionali significativi.

In questa prospettiva, il termine famiglia non dovrebbe essere limitato alla parentela strettamente giuridica, ma dovrebbe includere anche le figure di riferimento affettivo e sociale del detenuto, come i conviventi, i fidanzati, gli amici di lunga data, i mentori culturali o morali³⁵⁶. Questa esigenza è particolarmente evidente nel caso di detenuti minorenni che, pur essendo molto giovani, sono già genitori. Un esempio concreto è rappresentato dall'Istituto Penale Minorile di Milano, dove, vista la presenza di numerosi giovani detenuti con figli, è stato avviato un progetto di educazione alla genitorialità, con il supporto di educatori, assistenti sociali e psicologi specializzati³⁵⁷. Sulla base di queste riflessioni, la Commissione ministeriale aveva proposto un ampliamento della definizione di familiare ai fini dell'applicazione della normativa sui

³⁵⁵ In base alla circolare D.A.P. n. 3748 del 1998, tra i "congiunti" o "familiari" legittimati a sostenere colloqui rientrano, oltre al coniuge, anche i parenti e gli affini fino al quarto grado. Coloro che appartengono a gradi di parentela superiori, invece, sono considerati come persone estranee al nucleo familiare.

³⁵⁶ F. FIORENTIN, *Detenzione e tutela dell'affettività dopo la sentenza costituzionale n. 301 del 2012*, in «Giur. merito», 2013, p. 974 s.

³⁵⁷ S. MARIETTI (a cura di), «Ragazzi fuori. Terzo rapporto di Antigone sugli Istituti Penali per Minori», 2015, p. 132.

colloqui e sulle visite. Nella bozza di decreto legislativo, all'articolo 23, comma 5, è stato specificato che per "familiari" si devono intendere non solo i genitori, i figli, i fratelli, le sorelle, i coniugi e i conviventi di fatto, ma anche altre persone che rappresentano un punto di riferimento fondamentale nella crescita e nella maturazione del minore, come i parenti più lontani e le figure significative dal punto di vista affettivo e educativo.

Questo approccio più inclusivo riconosce che le relazioni affettive sono essenziali per il benessere emotivo e psicologico del detenuto minorenni, contribuendo al suo percorso di reinserimento nella società. Se l'obiettivo della giustizia minorile è quello di accompagnare i giovani verso un futuro migliore, appare fondamentale garantire loro il diritto di mantenere e coltivare i propri legami affettivi, superando le rigidità di un sistema che, ad oggi, ha spesso privilegiato una concezione strettamente formale della famiglia a scapito della realtà affettiva e relazionale dei detenuti³⁵⁸.

Nel processo di riforma dell'esecuzione penale minorile, la tutela dell'affettività e la regolamentazione dei colloqui hanno rappresentato un tema centrale. La Commissione ministeriale per la riforma dell'ordinamento penitenziario minorile aveva elaborato una proposta normativa strutturata in diversi articoli, ciascuno dedicato a un aspetto specifico: la tutela dell'affettività, i colloqui, le visite prolungate, i colloqui telematici e la corrispondenza telefonica, gli obblighi di informazione³⁵⁹.

Tra queste proposte, l'articolo 23 della bozza di decreto legislativo, intitolato appunto "Tutela dell'affettività", delinea un quadro dettagliato dei diritti dei detenuti minorenni in materia di contatti con il mondo esterno. Al comma 1, si stabilisce che ogni detenuto minorenni ha diritto a otto colloqui mensili con i suoi familiari e con le persone con cui ha un legame affettivo significativo. Inoltre, il paragrafo 2 specificava che questi incontri dovevano essere distribuiti su almeno quattro giorni alla settimana, includendo obbligatoriamente almeno un giorno festivo o prefestivo per facilitare la partecipazione di coloro che lavorano o studiano.

³⁵⁸ B. GUAZZALOCA, *La tutela dell'affettività dei minorenni detenuti: la corrispondenza, i colloqui e la novità delle visite prolungate*, in «L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni», commento al d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, L. CARACENI & M.G. COPPETTA (a cura di), Torino, 2019, p. 307-308 ss.

³⁵⁹ *Ibidem*.

Un ulteriore passo avanti nella tutela delle relazioni affettive è stato fatto con il paragrafo 3, che ha introdotto la possibilità di visite prolungate di almeno quattro ore, nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 25 della proposta di legge. Tali visite, come specificato nel paragrafo 4, potevano prevedere l'incontro con uno o più familiari o altre persone con cui il detenuto avesse un legame affettivo significativo, garantendo un tempo di qualità che potesse rafforzare le relazioni e mantenere un equilibrio emotivo fondamentale per il percorso rieducativo³⁶⁰.

Per evitare possibili abusi o situazioni non idonee, il comma 6 affida al direttore dell'istituto penitenziario minorile la responsabilità di verificare l'esistenza di eventuali divieti imposti dall'autorità giudiziaria, che potrebbero impedire determinati contatti tra il detenuto e alcune persone. Infine, il comma 7 ha sancito un principio di grande rilevanza sociale, prevedendo che ai minori privi di riferimenti familiari o di solidi supporti socioaffettivi sia garantito un costante sostegno psicologico e la possibilità di colloqui con volontari autorizzati, in modo da non lasciarli soli in un momento così delicato della loro vita³⁶¹.

Nonostante l'articolato e dettagliato impianto della proposta ministeriale, essa non ha trovato piena attuazione. Lo schema di decreto legislativo inviato alla Presidenza del Senato nell'aprile 2018 ha scelto di semplificare e accorpare l'intera disciplina in un unico articolo, intitolato "Colloqui e tutela dell'affettività", ridimensionando l'attenzione su molte delle specificità inizialmente previste.

La versione definitiva della normativa, contenuta nel decreto legislativo n. 121 del 2018, ha confermato questa impostazione, concentrando la disciplina dei colloqui e delle relazioni affettive nell'articolo 19, senza recepire a pieno le indicazioni iniziali della Commissione. Questa semplificazione, pur riconoscendo il diritto all'affettività, ha lasciato irrisolte alcune criticità, in particolare la necessità di garantire un'effettiva continuità delle relazioni affettive per quei giovani detenuti che non hanno un solido riferimento familiare o si trovano in condizioni di isolamento sociale³⁶².

³⁶⁰ Art.23 bozza del decreto legislativo. V, *L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni*, commento al d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, L. CARACENI & M.G. COPPETTA (a cura di), Torino, 2019, p. 393 ss.

³⁶¹ *Ibidem*.

³⁶² B. GUAZZALOCA, *La tutela dell'affettività dei minorenni detenuti: la corrispondenza, i colloqui e la novità delle visite prolungate*, in «L'esecuzione delle pene nei confronti dei

3. Modalità di tutela del diritto all'affettività nei confronti dei detenuti minorenni: i colloqui *de visu*

Nel percorso di riforma dell'esecuzione penale minorile, il tema dei colloqui tra detenuti e familiari ha rivestito un ruolo di primo piano, in quanto il mantenimento dei legami affettivi è considerato un aspetto fondamentale del percorso rieducativo. Nello schema del decreto legislativo predisposto dalla Commissione ministeriale, la disciplina dei colloqui era regolata dall'articolo 24, che stabiliva una serie di disposizioni volte a garantire una maggiore flessibilità e umanità nelle modalità di svolgimento degli incontri tra i giovani detenuti e i loro familiari o figure affettive di riferimento³⁶³.

In particolare, la bozza prevedeva che la richiesta di colloquio potesse essere fatta non solo dal detenuto, ma anche direttamente dagli interessati, e che potesse avvenire anche per telefono o per via telematica. Il direttore dell'istituto era responsabile dell'autorizzazione all'ingresso, dopo aver verificato l'identità e il diritto al colloquio della persona interessata, e poteva delegare questa funzione ad un altro responsabile. Inoltre, era previsto che ogni colloquio avesse una durata minima di sessanta minuti e che si svolgesse in ambienti adeguatamente attrezzati per favorire un incontro sereno, compresi gli spazi verdi di pertinenza dell'istituto, senza che i colloqui fossero sottoposti a controlli uditivi, al fine di garantire un ambiente più intimo e meno opprimente³⁶⁴.

Tuttavia, il decreto legislativo n. 121 del 2018, nel disciplinare i colloqui all'articolo 19, ha recepito solo parzialmente le proposte elaborate dalla Commissione. Il comma 1 dell'articolo 19 stabilisce che, ogni detenuto minorenne ha diritto a otto colloqui mensili, di durata non inferiore a sessanta minuti e non superiore a novanta minuti, di cui almeno uno in un giorno festivo o prefestivo. Ciò segna un'importante differenza rispetto ai detenuti adulti, per i quali il numero massimo di colloqui mensili è fissato a sei e la loro durata non può superare i sessanta minuti³⁶⁵.

minorenni», commento al d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, L. CARACENI & M.G. COPPETTA (a cura di), Torino, 2019, p. 308 ss.

³⁶³ *Ibidem*.

³⁶⁴ *Ibidem*.

³⁶⁵ *Ibidem*.

Questa differenziazione non è casuale, ma è frutto delle indicazioni elaborate nel Tavolo 5 degli Stati Generali sull'esecuzione della pena minorile, che aveva sottolineato la necessità di riconoscere ai giovani detenuti una maggiore possibilità di mantenere legami familiari e affettivi, ritenendoli fondamentali per il loro equilibrio emotivo e per il loro percorso di rieducazione e reinserimento sociale³⁶⁶.

Sebbene la riforma abbia introdotto elementi significativi per migliorare il regime dei colloqui per i detenuti minorenni, alcuni aspetti proposti nella bozza di decreto legislativo sono stati ridimensionati o esclusi, come la possibilità di svolgere i colloqui in spazi verdi o l'assenza di controlli uditivi, che avrebbero garantito un maggiore rispetto della privacy e della dimensione affettiva degli incontri.

In conclusione, l'attuale normativa, pur rappresentando un passo avanti rispetto al passato, lascia ancora margini di miglioramento per garantire ai giovani detenuti un reale diritto all'affettività, in linea con l'obiettivo primario della giustizia minorile: favorire la loro crescita, il loro sviluppo e il loro reinserimento nella società nel modo più sereno e costruttivo possibile³⁶⁷.

Nel dibattito sulla riforma dell'esecuzione penale minorile, un tema centrale è stato quello del mantenimento dei contatti affettivi tra i giovani detenuti e il mondo esterno. Tra le raccomandazioni avanzate dagli esperti del settore è emersa l'importanza di consolidare le buone prassi già adottate in alcuni istituti penitenziari per adulti, come la possibilità di effettuare colloqui per cinque o sei giorni alla settimana, la loro estensione ai giorni festivi e la possibilità di prenotare incontri telefonici.

L'articolo 19 del decreto legislativo n. 121 del 2018, che disciplina i colloqui per i detenuti minorenni, accoglie in parte queste esigenze, ma introduce anche elementi di criticità. In particolare, il comma 2 si occupa dei detenuti minorenni privi di legami familiari e sociali, stabilendo che deve essere garantito loro un costante supporto psicologico e che devono essere favoriti i colloqui con i volontari autorizzati a lavorare negli istituti penitenziari minorili. Questa disposizione riconosce l'importanza di

³⁶⁶ Testo della relazione del tavolo 5:

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19_1_5.page.

³⁶⁷ B. GUAZZALOCA, *La tutela dell'affettività dei minorenni detenuti: la corrispondenza, i colloqui e la novità delle visite prolungate*, in «L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni», commento al d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, L. CARACENI & M.G. COPPETTA (a cura di), Torino, 2019, p. 309 ss.

garantire ai giovani privi di riferimenti familiari un supporto affettivo e relazionale, fondamentale per il loro benessere emotivo e per il loro percorso rieducativo³⁶⁸.

Il comma 5 dello stesso articolo attribuisce al direttore dell'istituto la responsabilità di verificare l'eventuale esistenza di divieti imposti dall'autorità giudiziaria che impediscono il contatto con determinate persone. Tuttavia, a differenza di quanto previsto inizialmente dalla Commissione ministeriale, il decreto definitivo ha introdotto un'ulteriore disposizione che desta qualche perplessità: il direttore dell'istituto deve accertare anche l'effettiva esistenza del legame affettivo tra il detenuto e la persona con cui intende avere un colloquio, acquisendo informazioni attraverso i servizi sociali per i minorenni e i servizi sociosanitari³⁶⁹.

Questa disposizione solleva dubbi e criticità, in quanto assegna a un organo dell'amministrazione penitenziaria un compito che sembra esulare dalla sua naturale competenza. La valutazione dell'esistenza di una relazione affettiva è un'operazione delicata e soggettiva, che può variare a seconda della storia personale, del vissuto e delle esperienze relazionali del minore detenuto. L'assenza di un meccanismo di tutela o di un rimedio legale per contestare un'eventuale erronea negazione da parte del direttore del carcere è un'ulteriore carenza critica della normativa, che rischia di precludere ai detenuti minorenni il mantenimento di legami fondamentali per il loro sviluppo e reinserimento sociale³⁷⁰.

Un'altra lacuna del Decreto Legislativo 121/2018 riguarda il mancato recepimento di una disposizione che era stata inserita nel terzo comma dell'articolo 24 della bozza della Commissione Ministeriale. In essa si prevedeva che i colloqui si svolgessero in ambienti adeguatamente attrezzati per favorire un incontro sereno, anche in aree verdi di pertinenza dell'istituto, e che non fossero soggetti a controllo uditivo. L'assenza di questa disposizione nel testo finale della riforma rappresenta un'occasione mancata per garantire un ambiente più umano e rispettoso della privacy durante gli incontri con i familiari e i cari³⁷¹.

In base al principio di specialità, le disposizioni dell'articolo 18 dell'Ordinamento penitenziario, che, nel paragrafo 3 riformato, prevede che i colloqui si svolgano in

³⁶⁸ *Ibidem.*

³⁶⁹ *Ibidem.*

³⁷⁰ *Ibidem.*

³⁷¹ *Ibidem.*

apposite stanze sotto il controllo visivo, ma senza ascolto, del personale di custodia, dovrebbero essere considerate applicabili anche ai colloqui dei detenuti minorenni. Inoltre, specifica che le stanze designate per gli incontri con i familiari dovrebbero favorire, ove possibile, una dimensione confidenziale ed essere preferibilmente situate vicino all'ingresso dell'istituto. Tuttavia, l'assenza di un'esplicita menzione di questa norma nel decreto legislativo n. 121 del 2018 lascia spazio a criticità interpretative, rendendo incerta l'applicazione di queste garanzie nel contesto carcerario minorile³⁷². Una delle principali osservazioni critiche a questo proposito viene dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute e private della libertà³⁷³, che ha accolto con favore l'introduzione di strumenti tecnologici di comunicazione volti a mantenere i contatti con il mondo esterno. Tuttavia, ha espresso perplessità sul fatto che la nuova normativa non si discosti adeguatamente dall'approccio previsto per gli adulti in materia di monitoraggio visivo dei colloqui. Secondo il Garante, sarebbe stato auspicabile un approccio più innovativo, in grado di rispondere alle esigenze specifiche dei detenuti minorenni, soprattutto considerando che l'ordinamento penitenziario minorile rappresenta un sistema autonomo e recentemente riformato destinato a regolare per anni la vita negli istituti minorili.

Un ulteriore elemento di criticità riguarda l'assenza, nel decreto legislativo n. 121 del 2018, della disposizione relativa ai colloqui telematici, inizialmente inserita nell'articolo 26 della bozza della Commissione ministeriale, ma poi non recepita nel testo definitivo. Questo aspetto appare particolarmente anacronistico se si considera che la tecnologia permea ogni ambito della vita quotidiana e che strumenti come i video colloqui e le comunicazioni telematiche potrebbero essere un valido supporto per il mantenimento dei legami familiari e affettivi, soprattutto per i minori lontani dal territorio di origine³⁷⁴.

³⁷² *Ibidem*.

³⁷³ Parere espresso dal Garante Nazionale in merito al Decreto Legislativo relativo alla "Riforma dell'Ordinamento Penitenziario" (legge n. 103 del 2017), in conformità all'art. 19, lett. c, del Protocollo Opzionale alla Convenzione O.N.U. contro la tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti (OPCAT), in data 20 novembre 2017.

³⁷⁴ B. GUAZZALOCA, *La tutela dell'affettività dei minorenni detenuti: la corrispondenza, i colloqui e la novità delle visite prolungate*, in «L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni», commento al d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, L. CARACENI & M.G. COPPETTA (a cura di), Torino, 2019, p. 311 ss.

Nonostante la mancanza di una normativa specifica, va comunque considerato che anche i detenuti minorenni hanno il diritto di conferire con il proprio difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della misura cautelare o della pena, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 104 c.p.p. Analogamente, anche i giovani detenuti hanno diritto a colloqui e corrispondenza con il Garante per i diritti dei detenuti, in virtù del generale richiamo operato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018, che richiama, per quanto non espressamente disciplinato, l'ordinamento penitenziario ordinario e il suo regolamento³⁷⁵.

In conclusione, la riforma dell'ordinamento penitenziario minorile ha rappresentato un passo avanti nel riconoscimento del diritto all'affettività dei giovani detenuti, ma ha lasciato spazi di incertezza e occasioni mancate. In particolare, sarebbero stati opportuni interventi più incisivi per garantire colloqui più riservati, una maggiore autonomia normativa dei minori rispetto agli adulti e l'introduzione di strumenti tecnologici per facilitare il contatto con l'esterno. Resta quindi aperta la necessità di futuri interventi legislativi che possano colmare queste lacune, garantendo un sistema penitenziario minorile realmente conforme alle esigenze educative e rieducative che dovrebbero ispirare l'intero impianto normativo.

3.1. (segue): Comunicazioni a distanza: corrispondenza e colloqui telefonici nel sistema penitenziario minorile

Il primo comma dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 121 del 2018 disciplina anche i colloqui telefonici dei detenuti minorenni, aspetto che, nella precedente bozza di decreto legislativo predisposta dalla Commissione ministeriale, era trattato separatamente all'interno dell'articolo 26, rubricato "Colloqui telematici e corrispondenza telefonica"³⁷⁶.

Nella versione proposta dalla Commissione, è stata riconosciuta la possibilità di effettuare colloqui telematici con i familiari e le persone con cui il detenuto ha un legame affettivo significativo, con particolare attenzione a coloro che non possono usufruire del numero massimo di colloqui mensili consentito. A tal fine, è stata prevista

³⁷⁵ *Ibidem.*

³⁷⁶ *Ibidem.*

l'installazione di sale attrezzate per garantire la riservatezza della comunicazione, dotate di sistemi di sicurezza per evitare un uso improprio della tecnologia.

Oltre ai colloqui telematici, l'articolo 26 della bozza prevedeva anche una regolamentazione dettagliata della corrispondenza telefonica, consentendo l'uso di apparecchi telefonici fissi o cellulari con una carta prepagata, abilitati solo al contatto con utenti preventivamente autorizzati. Inoltre, veniva stabilito un limite giornaliero di 20 minuti per ogni conversazione telefonica³⁷⁷.

Tuttavia, la versione finale della riforma ha ridotto significativamente queste disposizioni. Il Decreto Legislativo n. 121 del 2018, infatti, non fa alcun riferimento alle conversazioni telematiche, limitandosi ad affermare che le conversazioni telefoniche possono avvenire anche tramite dispositivi mobili, con una durata massima di venti minuti per ciascuna chiamata. Inoltre, il numero di telefonate settimanali è stato fissato da un minimo di due a un massimo di tre, con specifiche eccezioni.

Un aspetto particolarmente discusso dell'attuale legislazione riguarda la sorveglianza delle conversazioni telefoniche. Contrariamente a quanto proposto nella bozza ministeriale e anche nella bozza di decreto legislativo del precedente governo, l'articolo 19 del decreto legislativo n. 121 del 2018 introduce la possibilità che l'autorità giudiziaria possa ordinare l'ascolto e la registrazione delle telefonate utilizzando apposite apparecchiature. Inoltre, per le persone detenute o internate per i reati previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, la registrazione delle conversazioni telefoniche è sempre obbligatoria su richiesta dell'interessato³⁷⁸.

L'attuale normativa sulle conversazioni telefoniche dei detenuti minorenni, introdotta dal decreto legislativo n. 121 del 2018, presenta una serie di limitazioni che lasciano perplessi, soprattutto in relazione ai principi di tutela della privacy e del diritto all'affettività. Tra gli aspetti più problematici, emerge la possibilità per l'autorità giudiziaria di disporre discrezionalmente l'ascolto e la registrazione delle conversazioni telefoniche e, ancor più, l'obbligo di registrazione per i detenuti accusati dei reati previsti dall'articolo 4-bis dell'Ordinamento penitenziario³⁷⁹.

³⁷⁷ *Ibidem.*

³⁷⁸ *Ibidem.*

³⁷⁹ L. CARACENI, *Riforma dell'ordinamento penitenziario: le novità in materia di esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni*, in «Dir. pen. cont.», 16 novembre 2018.

Questa disposizione appare in netto contrasto con l'orientamento riformatore che aveva caratterizzato gli Stati Generali sull'esecuzione della pena e i lavori della Commissione ministeriale, entrambi ispirati a una logica di maggiore apertura e responsabilizzazione del detenuto, soprattutto se minorenni.

Anche per i detenuti adulti la legislazione penitenziaria consente all'autorità giudiziaria di ordinare il controllo e la registrazione delle telefonate, analogamente a quanto avviene per la corrispondenza epistolare soggetta al visto di controllo ai sensi dell'art.18 ord. penit. Tuttavia, questo potere non deriva direttamente da una legge, ma dall'art.39 del Regolamento di esecuzione che, essendo di natura meramente regolamentare, non può derogare ai principi costituzionali.

Se già la possibilità di intercettare le conversazioni telefoniche degli adulti può essere considerata discutibile e potenzialmente lesiva del diritto alla privacy, questa misura appare ancora meno giustificabile nei confronti dei detenuti minorenni, la cui esecuzione della pena dovrebbe basarsi su un approccio educativo e responsabilizzante, piuttosto che su un inasprimento delle misure di controllo.

Inoltre, l'attuale disposizione potrebbe essere in contrasto con l'articolo 15 della Costituzione, che sancisce il principio secondo cui "la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili". L'unico limite a questo diritto può essere imposto solo da un atto motivato dell'autorità giudiziaria, nel rispetto delle garanzie stabilite dalla legge³⁸⁰.

Questa condizione, tuttavia, non sembra essere soddisfatta dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018, che consente genericamente l'ascolto e la registrazione delle telefonate senza richiedere una motivazione dettagliata e specifica da parte dell'autorità giudiziaria. La mancanza di tassatività nella formulazione della norma potrebbe quindi prestarsi a un'interpretazione eccessivamente estensiva, aumentando il rischio di violazioni del diritto alla privacy e alla libertà di comunicazione del detenuto minorenni.

Un ulteriore profilo critico emerge con riferimento all'automatismo dell'iscrizione per i detenuti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 4-bis ord. penit. Infatti, la

³⁸⁰ B. GUAZZALOCA, *La tutela dell'affettività dei minorenni detenuti: la corrispondenza, i colloqui e la novità delle visite prolungate*, in «L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni», commento al d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, L. CARACENI & M.G. COPPETTA (a cura di), Torino, 2019, p. 313ss.

norma prevede che, per questa categoria di detenuti, la registrazione delle conversazioni sia disposta in ogni caso, senza alcuna valutazione individuale sulla necessità e proporzionalità della misura. Tale disposizione appare in contrasto con i principi di personalizzazione del trattamento penitenziario e di individualizzazione delle misure restrittive, fondamentali nell'ordinamento penitenziario minorile³⁸¹.

Nonostante i progressi tecnologici e l'evoluzione delle modalità di comunicazione, né l'articolo 19 del decreto legislativo n. 121 del 2018, né il riformulato articolo 18 dell'Ordinamento penitenziario hanno introdotto disposizioni che regolano l'uso degli strumenti informatici per i contatti tra i detenuti e i loro familiari. Questa mancanza legislativa rappresenta un limite significativo, soprattutto se si considera che da tempo il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) ha emanato circolari che prevedono esplicitamente l'utilizzo delle tecnologie digitali e di internet per facilitare i rapporti tra detenuti e familiari³⁸².

L'emergenza sanitaria da Covid-19 ha rappresentato una sfida senza precedenti per il mantenimento delle relazioni affettive in ambito detentivo. Le misure di contenimento del contagio hanno imposto severe limitazioni ai colloqui in presenza, compromettendo la possibilità per molti detenuti di incontrare fisicamente i propri cari. Il Decreto-legge 34/2020, convertito con modificazioni nella Legge 77/2020, e successivamente prorogato sino al 31 luglio 2021 (art. 23 D.L. 137/2020), ha imposto restrizioni ai colloqui visivi e agli spostamenti, ostacolando ulteriormente i contatti familiari.

Di fronte a tali difficoltà, il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità ha adottato una serie di misure urgenti per garantire il diritto all'affettività anche a distanza. Tra le principali iniziative adottate si segnalano:

- L'attivazione di Skype for Business, in collaborazione con la Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA), per consentire la comunicazione a distanza tra detenuti e familiari;
- L'estensione della possibilità di effettuare colloqui telefonici oltre i limiti previsti dall'art. 19, comma 1, d.lgs. 121/2018;

³⁸¹ *Ibidem*.

³⁸² Circolare D.A.P. 20 febbraio 2015, n. 366755 e, da ultimo, alla circolare D.A.P. 30 gennaio 2019, n. 31246U, <http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/circolari/>

- La predisposizione, in tutti gli IPM, di postazioni per i colloqui a distanza, con l'autorizzazione all'acquisto urgente di dispositivi mobili e traffico internet per garantire l'accesso ai detenuti;
- La promozione di accordi con Telecom Italia per la donazione di servizi di telefonia mobile agli istituti penitenziari minorili;
- L'implementazione di misure di sicurezza per prevenire usi impropri della strumentazione tecnologica fornita ai detenuti³⁸³.

L'adozione di queste misure ha permesso ai giovani detenuti di continuare a mantenere un contatto con i propri cari, dimostrando un'apprezzabile comprensione della situazione emergenziale e valorizzando il video-colloquio come strumento essenziale per la continuità delle relazioni affettive. In diversi casi, il video-colloquio ha persino consentito ai detenuti di rivedere familiari malati o lontani, che non avrebbero potuto recarsi in istituto.

Per uniformare l'utilizzo delle nuove tecnologie e garantire la sicurezza dei colloqui a distanza, il Dipartimento per la Giustizia Minorile ha elaborato specifiche Linee Guida per i video-colloqui negli Istituti Penali per Minorenni, formalizzate il 30 dicembre 2020. Queste linee guida hanno fornito indicazioni operative per la gestione dei colloqui a distanza, regolamentandone modalità di svolgimento, misure di sicurezza e procedure per la prenotazione³⁸⁴.

L'introduzione del video-colloquio si è rivelata una risorsa fondamentale, capace di superare ostacoli logistici ed economici che spesso impedivano ai familiari di recarsi in visita. Considerata l'efficacia di questo strumento, si auspica un intervento legislativo che ne sancisca l'adozione definitiva nell'ordinamento penitenziario minorile, quale complemento ai colloqui in presenza.

Con il miglioramento della situazione sanitaria, il Dipartimento ha assicurato la progressiva ripresa dei colloqui in presenza, fornendo precise indicazioni per garantire un equilibrio tra tutela dell'affettività e sicurezza sanitaria. Le misure adottate hanno riguardato:

- La continuità dei video-colloqui, in parallelo alla ripresa degli incontri fisici;

³⁸³ Senato della Repubblica, *Relazione sulla disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni*, 2021, <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/379122.pdf>, p.64 ss.

³⁸⁴ *Ibidem*.

- La limitazione del numero di visitatori per ogni detenuto e il rispetto del distanziamento sociale;
- L'utilizzo preferenziale delle aree verdi per lo svolgimento dei colloqui;
- L'adozione di meccanismi di prenotazione e calendarizzazione per evitare assembramenti;
- L'istituzione di un pre-triage all'ingresso e l'obbligo di dispositivi di protezione individuale (DPI);
- La sanificazione degli ambienti per ridurre il rischio di contagio.

Tali disposizioni, ancora operative, hanno consentito di ripristinare gradualmente i contatti in presenza, contemperando il diritto all'affettività dei detenuti con la necessità di proteggere la salute pubblica³⁸⁵.

L'evoluzione normativa e l'impegno dell'amministrazione penitenziaria hanno contribuito a rafforzare la tutela dell'affettività dei detenuti minorenni, elemento cardine di un sistema che punta alla rieducazione e al reinserimento sociale. Se da un lato la pandemia ha imposto forti limitazioni, dall'altro ha favorito l'introduzione di strumenti innovativi come il video-colloquio, che ha dimostrato un grande valore nella gestione delle relazioni familiari a distanza. L'auspicio è che, nell'ottica di una giustizia minorile sempre più inclusiva e orientata al recupero del detenuto, il legislatore possa consolidare queste misure, garantendo una continuità affettiva sempre più ampia e accessibile all'interno degli istituti penitenziari minorili³⁸⁶.

Per quanto riguarda la corrispondenza epistolare dei detenuti minorenni, la mancata previsione di una specifica disciplina nel decreto legislativo n. 121 del 2018 comporta, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto, l'applicazione delle norme già in vigore per l'ordinamento penitenziario degli adulti³⁸⁷.

In particolare, l'articolo 18 ord. penit. stabilisce che i detenuti e gli internati hanno il diritto di corrispondere con i loro parenti e altre persone. Tuttavia, la regolamentazione di questo diritto è soggetta a specifiche restrizioni stabilite dall'articolo 18-ter, che disciplina i casi in cui la corrispondenza può essere soggetta a controllo o restrizione

³⁸⁵ *Ibidem.*

³⁸⁶ *Ibidem.*

³⁸⁷ B. GUAZZALOCA, *La tutela dell'affettività dei minorenni detenuti: la corrispondenza, i colloqui e la novità delle visite prolungate*, in «L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni», commento al d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, L. CARACENI & M.G. COPPETTA (a cura di), Torino, 2019, p. 313ss.

da parte dell'autorità giudiziaria o dell'amministrazione penitenziaria per motivi di sicurezza.

Oltre a queste disposizioni, applicabili ai detenuti adulti e, in virtù del rinvio normativo, anche ai minori, è opportuno considerare anche l'articolo 38 del Regolamento di esecuzione (DPR 30 giugno 2000, n. 230), rubricato "Corrispondenza epistolare e telegrafica", che disciplina più dettagliatamente le modalità di invio e ricezione di lettere e telegrammi da parte dei detenuti³⁸⁸.

3.2. (segue): Le visite prolungate

Il tema delle visite prolungate, inizialmente previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 23 e nell'intero articolo 25 dello schema di decreto legislativo, è stato successivamente disciplinato in modo più sintetico nei commi 3, 4 e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 121 del 2018. La normativa vigente prevede che i detenuti minorenni abbiano la possibilità, con l'obiettivo di favorire il mantenimento e il rafforzamento delle relazioni affettive, di usufruire di quattro visite prolungate al mese, di durata compresa tra un minimo di quattro e un massimo di sei ore (articolo 19, comma 3)³⁸⁹. Questi incontri non sono limitati a una sola persona, ma possono avvenire con una o più delle persone indicate al comma 1 dello stesso articolo, includendo quindi i familiari e altre persone con cui il detenuto ha un legame affettivo significativo. Inoltre, il paragrafo 4 stabilisce che queste visite devono svolgersi in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti, organizzate in modo da consentire la preparazione e il consumo dei pasti, cercando di riprodurre, per quanto possibile, un ambiente familiare e domestico.

Un ulteriore aspetto rilevante è contenuto nel comma 6 dell'articolo 19, che prevede che le visite prolungate siano favorite per i detenuti che non usufruiscono dei permessi premio, offrendo così una concreta opportunità di mantenere un contatto significativo con i propri cari, anche nei casi in cui il giovane non possa usufruire di misure esterne. Questa innovazione normativa, già sperimentata nel contesto della detenzione per adulti, rappresenta un importante passo avanti nella tutela dell'affettività dei giovani detenuti, riconoscendo il valore delle relazioni umane nel processo rieducativo e di

³⁸⁸ *Ibidem*.

³⁸⁹ Art. 19 d.lgs. 121/2018.

reinserimento sociale. La dottrina ha accolto con favore questa innovazione, notando che costituisce un significativo passo avanti nel quadro dell'esecuzione penitenziaria minorile³⁹⁰.

Tuttavia, rispetto alla proposta originaria della Commissione ministeriale, la regolamentazione delle visite prolungate era meno dettagliata. In particolare, non è stato recepito quanto previsto dall'articolo 25, comma 4, della bozza di decreto legislativo, che prevedeva esplicitamente la possibilità di proporre reclamo al magistrato di sorveglianza in caso di diniego dell'autorizzazione alle visite prolungate, ai sensi dell'articolo 35-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

L'assenza di un riferimento esplicito al reclamo solleva alcuni interrogativi: potrebbe trattarsi di una svista del legislatore, di una precisa scelta politica o della convinzione che il diritto al reclamo sia implicito e quindi applicabile anche in assenza di uno specifico riferimento nella norma. Resta il fatto che l'introduzione delle visite prolungate è un'innovazione fondamentale, che contribuisce a creare un ambiente più umano e rieducativo, in linea con il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena sancito dall'articolo 27, comma 3, della Costituzione³⁹¹.

Sebbene la scelta del legislatore possa essere interpretata in senso restrittivo, si ritiene che, anche in assenza di un esplicito riferimento alla possibilità di impugnare il diniego di visite prolungate attraverso un ricorso giurisdizionale, tale diritto debba comunque trovare applicazione in questa delicata materia.

Tale conclusione appare fondata innanzitutto sul principio di sussidiarietà, sancito dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 121 del 2018, che prevede l'applicazione delle norme generali dell'ordinamento penitenziario (l. 354/1975) anche all'esecuzione penitenziaria minorile, ove non diversamente disciplinato. In questo senso, l'articolo 35-*bis* ord. penit. rappresenta il principale strumento giuridico per garantire la tutela dei diritti dei detenuti, consentendo loro di presentare reclamo al magistrato di sorveglianza in caso di violazioni o inadempienze da parte dell'amministrazione

³⁹⁰ E. PALERMO FABRIS, A. PRESUTTI & S. RIONDATO (a cura di), *Diritto penale della famiglia e dei minori*, in P. ZATTI (diretto da), *Trattato di diritto di famiglia. Le riforme*, vol. III, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, p. 498.

³⁹¹ B. GUAZZALOCA, *La tutela dell'affettività dei minorenni detenuti: la corrispondenza, i colloqui e la novità delle visite prolungate*, in «L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni», commento al d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, L. CARACENI & M.G. COPPETTA (a cura di), Torino, 2019, p. 313ss.

penitenziaria che arrechino un pregiudizio attuale e grave all'esercizio dei loro diritti³⁹².

Alla luce di ciò, è opportuno chiedersi se le visite prolungate, previste dall'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 121 del 2018, siano configurabili come un diritto del detenuto minorenni o come una mera opportunità concessa dall'amministrazione penitenziaria. Pur non essendo espressamente qualificate come diritto soggettivo, appare evidente che tali visite non costituiscono un beneficio meramente discrezionale, ma uno strumento fondamentale per garantire la continuità dei legami affettivi e familiari, in linea con i principi sanciti dall'articolo 27, comma 3, della Costituzione. Di conseguenza, si ritiene che il diniego dell'autorizzazione alle visite prolungate possa essere impugnato attraverso il reclamo giurisdizionale previsto dall'art.35-bis dell'Ordinamento penitenziario, proprio perché il mancato godimento di tale opportunità potrebbe arrecare un grave pregiudizio all'esercizio di un diritto essenziale del detenuto minorenni³⁹³.

Sarebbe stato preferibile che il legislatore avesse chiarito esplicitamente questa possibilità, come previsto dalla bozza di decreto legislativo predisposta dalla Commissione ministeriale, al fine di evitare ogni possibile dubbio interpretativo e garantire una maggiore certezza del diritto. Tuttavia, anche in assenza di un'espressa previsione, appare evidente che il meccanismo della tutela giurisdizionale debba essere applicato, in quanto la finalità stessa delle visite prolungate - ovvero il mantenimento dei legami affettivi e il sostegno al percorso rieducativo del detenuto minorenni - impone una lettura ampia e garantista della normativa vigente³⁹⁴.

4. Tutela indiretta dell'affettività nel sistema penitenziario minorile: custodia attenuata, territorialità dell'esecuzione e dimissione

Nell'ambito della tutela dell'affettività dei detenuti minorenni, oltre alle disposizioni esplicitamente dedicate ai colloqui e alle visite, assumono particolare rilevanza alcune norme che, pur non affrontando direttamente il tema, contribuiscono a garantire la continuità dei legami familiari e sociali. In questo senso, gli articoli 21, 22 e 24 del

³⁹² *Ibidem.*

³⁹³ *Ibidem.*

³⁹⁴ *Ibidem.*

decreto legislativo n. 121 del 2018 offrono strumenti normativi volti a preservare e rafforzare le relazioni affettive, sia durante la detenzione che nella fase di dimissione³⁹⁵.

L'articolo 21 introduce il concetto di custodia attenuata, prevedendo sezioni dedicate ai detenuti che non presentano profili di elevata pericolosità o che sono prossimi alla dimissione e ammessi alle attività esterne. Queste sezioni sono caratterizzate da un'organizzazione che offre una maggiore autonomia nella gestione della vita quotidiana, permettendo ai detenuti di sviluppare responsabilità personali e di mantenere contatti più significativi con l'ambiente esterno. Questa modalità di detenzione, dal punto di vista trattamentale, favorisce anche il rafforzamento dei legami con i familiari, consentendo relazioni affettive più stabili e coerenti, riducendo così il senso di isolamento e disgregazione familiare.

L'articolo 22 è strettamente legato alla tutela dell'affettività, in quanto sancisce il principio di territorialità nell'esecuzione della pena. In particolare, il paragrafo 1 stabilisce che, salvo specifiche ragioni ostative, la pena deve essere scontata in istituti situati vicino alla residenza o alla dimora abituale del detenuto e della sua famiglia³⁹⁶. L'obiettivo è quello di favorire il mantenimento delle relazioni personali e socio-familiari, considerate fondamentali per il percorso educativo e riabilitativo del minore. Questa disposizione riflette il riconoscimento, anche a livello normativo, dell'importanza dei legami affettivi nel percorso di recupero e reinserimento sociale. Inoltre, il comma 3 dell'articolo 22 estende tale principio anche alla disciplina dei trasferimenti, stabilendo che gli eventuali passaggi tra istituti devono sempre avvenire tenendo conto della necessità di preservare il rapporto con la famiglia e il contesto territoriale di riferimento.

L'articolo 24, dedicato alla fase di dimissione, sottolinea l'importanza di una transizione graduale e assistita tra il periodo di detenzione e il ritorno alla vita sociale. Il comma 1, lett. b, stabilisce che nei sei mesi precedenti la dimissione, l'Ufficio di Servizio Sociale Minorile (USSM), in collaborazione con l'area trattamentale dell'istituto, ha il compito di curare i contatti con i familiari del detenuto e con i servizi sociosanitari territoriali. Tale attività è finalizzata a garantire la continuità

³⁹⁵ *Ibidem.*

³⁹⁶ *Ibidem.*

dell'intervento educativo e di cura, consentendo al minore di reinserirsi in un ambiente di sostegno adeguato³⁹⁷.

Il riferimento all'articolo 12, comma 4, sottolinea inoltre che, una volta terminata la misura detentiva, i servizi territoriali devono continuare ad accompagnare il minore, curandone l'assistenza, la formazione e, ove necessario, i contatti con la famiglia o con altre figure di riferimento. L'idea alla base di questa disposizione è quella di evitare che la conclusione del periodo di detenzione si traduca in un abbandono istituzionale del giovane, garantendo invece un percorso di continuità educativa e di sostegno sociale.

Le lettere c e d del comma 1 dell'articolo 24 affrontano poi una questione cruciale: l'assenza di riferimenti familiari per il detenuto minorenni. In questi casi, la norma prevede che vengano intensificati i rapporti con i servizi sociosanitari e le associazioni di volontariato, affinché il minore possa essere adeguatamente preso in carico e seguito nel suo percorso post-detentivo. Inoltre, è prevista l'attivazione di risorse educative, formative e di accompagnamento al lavoro sul territorio, con l'individuazione di figure di riferimento, come educatori o comunità, che possano accompagnare il detenuto nel suo reinserimento sociale³⁹⁸.

Nel panorama delle misure previste dall'ordinamento penitenziario per garantire il mantenimento dei legami affettivi, un ruolo fondamentale è stato storicamente svolto dai permessi, disciplinati dagli articoli 30 e 30-ter dell'ordinamento penitenziario. Tuttavia, né i permessi ordinari o di necessità, né i permessi premio, sembrano rispondere pienamente all'obiettivo di salvaguardare la dimensione affettiva del detenuto.

Il permesso ordinario, previsto dall'articolo 30, rappresenta un istituto eccezionale, concesso esclusivamente per motivi di natura straordinaria, generalmente legati a situazioni di estrema gravità familiare³⁹⁹, come il decesso o la grave malattia di un parente stretto. Il suo scopo non è quindi quello di tutelare in modo continuativo l'affettività del detenuto, ma piuttosto di consentire la gestione di circostanze impreviste e particolarmente rilevanti.

³⁹⁷ *Ibidem*.

³⁹⁸ *Ibidem*.

³⁹⁹ P. RENON, *Relazione illustrativa all'introduzione di permessi di affettività*, in G. GIOSTRA, P. BRONZO (a cura di), *Proposte*, cit., p. 258.

Il permesso premio, disciplinato dall'art.30-ter, pur potendo essere concesso per favorire il reinserimento sociale e quindi anche per mantenere i rapporti familiari, è soggetto a criteri di premialità: viene concesso solo ai detenuti che abbiano dimostrato un progressivo miglioramento del loro percorso rieducativo. Questo aspetto fa sì che il permesso premio non sia un diritto del detenuto, ma piuttosto una forma di incentivo a comportamenti positivi, spesso propedeutici all'accesso alle misure alternative alla detenzione. Per questo motivo, anche questo tipo di permesso non sembra adeguato a garantire in modo strutturato il diritto all'affettività dei detenuti, soprattutto se minorenni.

Proprio per colmare questo vuoto normativo, nell'ambito degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale era stata avanzata la proposta di introdurre un nuovo strumento giuridico: il permesso di affettività. Questo istituto sarebbe stato concepito come un diritto riconosciuto a tutti i detenuti, a prescindere dai requisiti premiali, con l'obiettivo di consentire loro di coltivare in modo stabile i legami familiari e affettivi⁴⁰⁰.

Secondo la proposta, il permesso avrebbe avuto una durata e una cadenza predefinita, ad esempio dieci giorni ogni sei mesi, e sarebbe stato fruibile con il coniuge, il convivente, i familiari o altre persone di riferimento riconosciute ai sensi dell'articolo 18 ord. penit. Si trattava quindi di uno strumento slegato sia dalla serietà delle motivazioni personali e familiari, come nel caso del congedo ordinario, sia da criteri di premialità, che caratterizzano il congedo *ex art. 30-ter*.

Nonostante la forte valenza sociale e umana della proposta, nessuno dei tre decreti attuativi della riforma penitenziaria ha recepito questa innovazione, lasciando così irrisolto il problema della tutela dell'affettività nella detenzione, soprattutto per i minori.

Pur in assenza di uno specifico permesso per l'affettività, alcuni segnali di attenzione verso i detenuti minorenni si possono trovare nell'articolo 30-ter, comma 2, dell'Ordinamento penitenziario, che concede loro la possibilità di usufruire di permessi premio di durata maggiore rispetto agli adulti.

⁴⁰⁰ B. GUAZZALOCA, *La tutela dell'affettività dei minorenni detenuti: la corrispondenza, i colloqui e la novità delle visite prolungate*, in «L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni», commento al d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, L. CARACENI & M.G. COPPETTA (a cura di), Torino, 2019, p. 318 ss.

Infatti, per i minori, la durata massima di un singolo permesso premio è estesa da quindici a trenta giorni, mentre il numero massimo di giorni concedibili all'anno passa da quarantacinque a cento giorni⁴⁰¹.

Questa estensione è giustificata dal fatto che, per un detenuto minorenni, il mantenimento dei legami affettivi è ancora più cruciale che per un adulto, in quanto influisce direttamente sulla sua crescita emotiva e sul processo di reinserimento sociale. Inoltre, la norma riconosce espressamente che il permesso premio può essere concesso anche per consentire al detenuto di coltivare interessi affettivi, introducendo, seppur in modo limitato, un legame tra il permesso e il diritto all'affettività.

Sebbene l'aumento dei giorni di permesso premio per i minori rappresenti un piccolo passo avanti, questa misura rimane insufficiente a garantire un effettivo diritto all'affettività in ambito carcerario. Infatti, l'accesso ai permessi premio è soggetto a valutazioni di merito e a percorsi premiali che non dovrebbero condizionare il diritto del minore a mantenere relazioni affettive significative.

Per questo motivo, sarebbe auspicabile che il permesso per affettività venisse finalmente introdotto come istituto autonomo da concedere a tutti i detenuti minorenni, senza vincoli di premialità, al fine di favorire il loro sviluppo emotivo e garantire una detenzione più umana e rieducativa⁴⁰².

⁴⁰¹ F. FIORENTIN, *Commento all'art. 30-ter ord. penit.*, in F. DELLA CASA & G. GIOSTRA, *Ordinamento penitenziario commentato*, VI ed., «Cedam-Wolters Kluwer», 2019, p. 420 ss.

⁴⁰² B. GUAZZALOCA, *La tutela dell'affettività dei minorenni detenuti: la corrispondenza, i colloqui e la novità delle visite prolungate*, in «L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni», commento al d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, L. CARACENI & M.G. COPPETTA (a cura di), Torino, 2019, p. 318 ss.

CONCLUSIONI

L'analisi dell'esecuzione penale minorile e dei diritti fondamentali del minore detenuto ha evidenziato come il sistema normativo italiano abbia compiuto progressi significativi, ma presenti ancora criticità che necessitano di essere affrontate con maggiore attenzione. La detenzione minorile, per sua natura, non può e non deve essere concepita secondo la stessa logica applicata agli adulti: i giovani detenuti sono soggetti in evoluzione, con maggiori possibilità di recupero e reinserimento sociale. In quest'ottica, il diritto all'istruzione e all'affettività risultano essere, non solo principi astratti, ma strumenti essenziali per garantire un percorso di crescita che eviti la cronicizzazione della devianza e favorisca il reinserimento del minore nella società.

Nel primo capitolo dell'elaborato, l'analisi della normativa di riferimento ha messo in luce l'evoluzione del sistema penitenziario minorile, partendo dalla l. 354 del 1975 fino ad arrivare al d.lgs. n. 121 del 2018. Seppur significativo, questo decreto non ha creato un *corpus* normativo autonomo per i minori, ma ha adattato la disciplina esistente per gli adulti alle specificità dell'età evolutiva, con risultati solo parzialmente soddisfacenti. L'assenza di una regolamentazione completamente separata dimostra come il sistema continui a trattare la detenzione minorile con strumenti che spesso non rispondono pienamente alle esigenze educative e affettive dei giovani detenuti.

A livello internazionale, strumenti come la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989 e le Regole di Pechino del 1985 hanno ribadito la necessità di un approccio educativo e non punitivo nei confronti dei minori autori di reato. Tuttavia, la loro piena applicazione nell'ordinamento italiano resta incompleta, rendendo necessario un ulteriore rafforzamento delle tutele per i detenuti minorenni.

Il secondo capitolo ha affrontato il tema delle misure alternative alla detenzione, denominate "misure di comunità" nel sistema minorile, sottolineando come la privazione della libertà debba rappresentare una soluzione estrema, da adottare solo nei casi di assoluta necessità. L'affidamento in prova al servizio sociale, il collocamento in comunità e la detenzione domiciliare sono strumenti fondamentali per evitare la carcerizzazione dei minori e offrire loro una possibilità concreta di reinserimento. Tuttavia, l'applicazione di queste misure è ancora disomogenea sul territorio nazionale e spesso ostacolata dalla carenza di risorse e strutture adeguate.

Un aspetto cruciale emerso da questa analisi riguarda l'importanza del mantenimento dei rapporti con l'esterno durante il percorso di esecuzione penale. La separazione dai legami affettivi, unita all'isolamento sociale, può avere effetti devastanti sullo sviluppo psicologico del minore, aumentando il rischio di fenomeni di autolesionismo e suicidio. In quest'ottica, le misure di comunità si rivelano essenziali non solo per garantire un trattamento più umano, ma anche per prevenire il rischio di recidiva e favorire un reinserimento sociale stabile e duraturo.

Il terzo capitolo ha approfondito il diritto all'istruzione e alla formazione professionale nel contesto penitenziario minorile. La scuola e il lavoro rappresentano strumenti indispensabili per garantire una reale opportunità di cambiamento ai giovani detenuti. L'accesso all'istruzione è un diritto fondamentale riconosciuto dalla Costituzione e dai trattati internazionali, ma la sua attuazione pratica negli istituti penali minorili presenta ancora numerose difficoltà. La discontinuità della frequenza scolastica, la mancanza di strutture adeguate e la scarsa integrazione con il sistema educativo esterno rappresentano ostacoli che devono essere superati con interventi mirati.

La formazione professionale, se adeguatamente sviluppata, può costituire un ponte tra la detenzione e il reinserimento sociale. I percorsi di apprendistato, i tirocini e l'alternanza scuola-lavoro dovrebbero essere potenziati per offrire ai minori detenuti competenze concrete e spendibili nel mondo del lavoro. Tuttavia, per garantire l'efficacia di questi strumenti, è necessario un maggiore coordinamento tra il sistema penitenziario, le istituzioni scolastiche e il mondo imprenditoriale, affinché i percorsi formativi siano realmente funzionali all'inclusione sociale dei giovani detenuti.

Infine, il quarto capitolo ha affrontato il tema del diritto all'affettività, un aspetto spesso sottovalutato ma di fondamentale importanza per il benessere psicologico e la crescita emotiva del minore detenuto. Il mantenimento dei legami familiari e sociali è essenziale per evitare che il minore sviluppi un senso di emarginazione e di rottura con il mondo esterno, fattore che potrebbe aumentare il rischio di recidiva.

Le normative attuali hanno introdotto strumenti innovativi, come l'aumento del numero di colloqui visivi e telefonici e l'utilizzo delle videochiamate, soprattutto in seguito all'emergenza pandemica da Covid-19. Tuttavia, queste misure restano spesso difficili da attuare per problemi organizzativi e mancanza di risorse. Inoltre, le visite

prolungate, che consentirebbero di ricreare un ambiente più familiare per i minori detenuti, sono ancora scarsamente applicate e limitate nella loro portata.

Alla luce di quanto emerso, appare evidente la necessità di un ulteriore intervento normativo che rafforzi le tutele per i minori detenuti e differenzi ancora di più il sistema penitenziario minorile da quello per gli adulti. La detenzione minorile deve essere concepita non come una punizione, ma come un'opportunità per offrire ai minori strumenti concreti di crescita e riscatto sociale.

La condizione del minore detenuto rappresenta una delle sfide più complesse per il sistema penitenziario e per la società nel suo complesso. A differenza dell'adulto, il minore è un individuo in crescita, la cui personalità è ancora in fase di formazione e il cui futuro dipende in larga misura dalle opportunità che gli vengono offerte per riscattarsi e reintegrarsi nella società. L'errore commesso, il reato per cui si trova recluso, non può e non deve essere considerato il tratto distintivo della sua esistenza, bensì un momento critico che richiede un intervento educativo, e non semplicemente punitivo. È proprio per questo motivo che due diritti fondamentali, quello all'istruzione e quello all'affettività, assumono un'importanza centrale nel percorso di recupero del minore detenuto. Entrambi questi diritti non sono soltanto riconosciuti a livello normativo, ma sono strumenti essenziali per garantire al giovane detenuto una possibilità concreta di riscatto e di reinserimento sociale, evitando che la detenzione si trasformi in un'esperienza di esclusione permanente.

L'istruzione rappresenta il primo strumento di emancipazione dalla devianza e dalla marginalità. Un minore che ha accesso a un'educazione di qualità, che può proseguire il proprio percorso di studi anche durante la detenzione, ha una possibilità reale di cambiare la propria vita. La scuola non è solo un luogo di apprendimento, ma è anche uno spazio di socializzazione, di acquisizione di competenze e di riscoperta di sé. Troppo spesso, i minori che finiscono in carcere provengono da contesti di grave disagio sociale, in cui l'abbandono scolastico e la mancanza di opportunità formative sono all'ordine del giorno. Garantire loro un'istruzione significa quindi offrire un'alternativa concreta alla criminalità, un'alternativa che non sia soltanto teorica, ma che possa realmente tradursi in competenze spendibili nel mondo del lavoro e in una nuova consapevolezza delle proprie capacità e del proprio valore. Tuttavia, le attuali carenze del sistema penitenziario minorile in materia di istruzione restano un problema

serio. Le scuole interne agli istituti sono spesso carenti di risorse, le discontinuità dovute ai frequenti trasferimenti dei detenuti ostacolano la continuità educativa e la formazione professionale risulta ancora troppo limitata rispetto alle esigenze di mercato. È necessario un intervento più deciso, volto a rafforzare il ruolo della scuola in carcere e a integrare percorsi di formazione professionale che possano realmente offrire un futuro alternativo ai giovani detenuti.

Accanto all'istruzione, il diritto all'affettività assume un ruolo altrettanto cruciale. Per un minore, la famiglia e i legami affettivi sono elementi fondamentali per la propria crescita emotiva e psicologica. La detenzione non deve tradursi in una rottura definitiva con il proprio mondo di riferimento, ma deve consentire il mantenimento di quei rapporti che possono costituire un ancoraggio importante nel percorso di recupero. La separazione prolungata dalla famiglia, l'impossibilità di mantenere un contatto costante con i propri cari, il senso di abbandono e di isolamento che spesso accompagna la detenzione, sono fattori che rischiano di aggravare la condizione del minore detenuto, anziché favorire il suo reinserimento. Le recenti riforme hanno introdotto alcune innovazioni importanti, come l'aumento del numero di colloqui e l'introduzione delle videochiamate, ma si tratta ancora di misure insufficienti. Il diritto all'affettività dovrebbe essere garantito in modo più ampio, prevedendo visite prolungate, ambienti più accoglienti per gli incontri con i familiari e percorsi specifici di sostegno alla genitorialità per quei minori che sono già diventati genitori. L'esperienza della detenzione non può e non deve annullare la possibilità per un giovane di sentirsi ancora parte di una rete affettiva solida, capace di sostenerlo nel percorso di cambiamento.

È evidente che la detenzione minorile deve essere concepita in modo profondamente diverso da quella per gli adulti. I minori hanno bisogno di un ambiente che non sia solo contenitivo, ma che sia realmente educativo, in cui il tempo della pena non sia un tempo vuoto, bensì un'occasione di crescita. La punizione fine a sé stessa non ha alcuna utilità nei confronti di un giovane, anzi rischia di rafforzare in lui la percezione di non avere alternative e possibilità di cambiamento. È necessario quindi differenziare ancora di più il sistema penitenziario minorile da quello per gli adulti, investendo su modelli educativi che sappiano rispondere alle reali esigenze dei minori, rafforzando l'offerta scolastica e professionale, ampliando gli spazi di socialità e garantendo una

maggior integrazione con il mondo esterno. La giustizia minorile deve fondarsi sulla consapevolezza che un minore è un soggetto in divenire, con una possibilità concreta di cambiamento. L'obiettivo principale del sistema non deve essere la reclusione, ma la rieducazione, non la punizione, ma la costruzione di un percorso che porti il giovane detenuto a comprendere il valore della legalità e delle relazioni umane.

Per colmare le lacune ancora presenti nella disciplina attuale, è necessario un intervento normativo più incisivo, che renda effettivi i diritti all'istruzione e all'affettività. È indispensabile garantire continuità educativa ai minori detenuti, creando percorsi scolastici personalizzati e facilitando il passaggio tra il carcere e il sistema scolastico esterno. È altresì fondamentale ampliare il diritto ai colloqui e alle visite prolungate, assicurando che ogni minore possa mantenere un contatto costante con la propria famiglia e con le figure affettive di riferimento. Serve inoltre una maggior sinergia tra le istituzioni, affinché la giustizia minorile non si limiti alla gestione della detenzione, ma diventi un vero strumento di protezione e di crescita per i giovani in difficoltà.

In conclusione, il sistema penitenziario minorile deve essere ripensato alla luce di un principio fondamentale: il minore detenuto non è un adulto in miniatura, ma una persona in evoluzione, la cui educazione e le cui relazioni affettive sono determinanti per il suo futuro. Favorire l'istruzione e il mantenimento dei legami affettivi non è solo un dovere giuridico, ma un impegno morale che la società deve assumersi per garantire a questi giovani una reale possibilità di riscatto. Solo così sarà possibile costruire un sistema che non punisce, ma educa; che non isola, ma reintegra; che non spezza il futuro di un giovane, ma gli offre la possibilità di riscriverlo.

BIBLIOGRAFIA

Monografia e contributi in opere collettive

A. C. MORO, *Manuale di diritto minorile*, Bologna, 1996.

A. FUSI, *Manuale dell'esecuzione penale*, Milano, 2013.

A. MACRILLÒ, *La nuova esecuzione penale minorile*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2019.

B. GUAZZALOCA, *La tutela dell'affettività dei minorenni detenuti: la corrispondenza, i colloqui e la novità delle visite prolungate*, in *L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni*, Torino, 2019.

C. CESARI, *Le strategie di diversion*, in M. BARGIS (a cura di), *Procedura penale minorile*, III ed., Giappichelli, 2019.

CAPRIOLI & D. VICOLI, *Procedura penale dell'esecuzione*, II ed., Torino, 2011.

D. PAVONCELLO & L. DI RICO, *Le attività scolastiche a sostegno dei giovani in esecuzione penale*, Roma, 2014.

D. VIGONI, *Relatività del giudicato e esecuzione della pena detentiva*, Milano, 2009.

E. GOFFMAN. *Asylums. Essays on the Condition of the Social Situation of Mental Patients and other Inmates*. New York, 1961. *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, «Einaudi», Torino, 1968.

E. PALERMO FABRIS, A. PRESUTTI & S. RIONDATO (a cura di), *Diritto penale della famiglia e dei minori*, in P. Zatti (diretto da), *Trattato di diritto di famiglia*. Le riforme, vol. III, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019.

G. DEAN, *Ideologie e modelli dell'esecuzione penale*, Torino, 2004.

F. DELLA CASA, *Misure di sicurezza e sistema penitenziario*, capitolo VII, (parte II: *esecuzione e peculiarità della disciplina penitenziaria*), in BARGIS (a cura di), *Procedura penale minorile*, terza edizione, Torino, 2019.

F. FILOCAMO, *Il principio di territorialità dell'esecuzione e l'organizzazione degli istituti penali per minorenni*, in *L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni*, Torino, 2019.

F. FIORENTIN & C. FIORIO, *Le nuove leggi penali, la riforma dell'ordinamento penitenziario*, Milano, 2019.

F. FIORENTIN & M. MARCHESELLI, *Il giudice di sorveglianza*, Giuffrè editore, 2008.

F. FIORENTIN, *Commento all'art. 30-ter ord. penit.*, in F. DELLA CASA & G. GIOSTRA, *Ordinamento penitenziario commentato*, VI ed., «Cedam-Wolters Kluwer», 2019.

F. FIORENTIN, in Fiorentin-Siracusano (a cura di), *L'esecuzione penale, ordinamento penitenziario e leggi complementari*, Roma, 2019.

G. C. TURRI, *Il processo*, in *Il processo penale dei minori: quale riforma per quale giustizia*, pp. 31-50, Milano, Giuffrè, 2004.

G. DEAN, *Ideologie e modelli dell'esecuzione penale*, Torino, 2004.

L. CARACENI, *Una legge penitenziaria per minorenni autonoma e speciale*, in «L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni», commento al d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, L. CARACENI & M.G. COPPETTA (a cura di), Torino, 2019, p. 258.

L. CESARIS, *Art. 47-ter*, in V. GREVI, G. GIOSTRA & F. DELLA CASA, *Ordinamento penitenziario*, Padova, III ed., 2006, p. 565 ss.

L. CESARIS, *Parturiunt montes, nascitur, il d.lgs. n. 121 del 2018*, in «L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni», commento al d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, L. CARACENI & M.G. COPPETTA (a cura di), Torino, 2019, p. 157.

M. G. COPPETTA, *Le scelte di fondo dell'esecuzione penale "aperta"*, in «L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni», commento al d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, L. CARACENI & M.G. COPPETTA (a cura di), Giappichelli editore, Torino, 2019.

L. KALB, *L'esecuzione penale a carico dei minorenni*, in AA.VV., *Manuale dell'esecuzione penitenziaria*.

P. DI RONZA, *Diritto dell'esecuzione penale e diritto penitenziario*, Cedam, 2006.

P. BALDUCCI & A. MACRILLÒ, *Esecuzione penale e ordinamento penitenziario*, Giuffrè, Milano, 2020.

S. AGOSTINI, E. CICCARIELLO, P. FRATI & L. MARSELLA, *La delinquenza giovanile. Analisi del fenomeno sociale fra tutela della giustizia ed esigenze di recupero*, Milano, Giuffrè, 2005.

S. LARIZZA, *Il diritto penale dei minori. Evoluzione e rischi di involuzione*, Cedam, 2005.

S. RUGGERI, *La disciplina penitenziaria*, in AA.VV. «La giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile», a cura di E. Zappalà, Torino, 2015.

Saggi e articoli

A. CAVALIERE, *Il decreto Caivano: tra simbolismo e simbolicità*, 2024.

A.M. CAPITTA, *La piccola riforma penitenziaria e le sue ricadute sul sistema*, in «Archivio penale».

Antigone, *Primo rapporto sulle condizioni di detenzione dei minori in Campania, carceri minorili e comunità penali*, 2022-2023.

Associazione Antigone, *Non è una giustizia minore*, (a cura) di Susanna Marietti, Secondo rapporto sugli istituti penali per minori, Roma, 2013.

Attività scolastiche, di formazione professionale, culturali e ricreative realizzate negli Istituti Penali per i Minorenni (marzo 2014),

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page?contentId=SPS1068329.

C. DE BENEDETTI, *La libertà della ricerca scientifica e la libertà della scuola tra i diritti e i doveri dello stato sociale*, in «iris.unive.it», cap. X, 2023.

C. PERINI, *Prospettive attuali dell'alternativa al carcere tra emergenza e rieducazione*, in, diritto penale contemporaneo, 2018.

E. DOLCINI, *La pena ai tempi del diritto penale illiberale*, in www.penalecontemporaneo.it, 2019.

E. DOLCINI, *La rieducazione: dalla realtà ai percorsi possibili*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», 2018, p. 1667.

F. DELLA CASA, *Conquiste, rimpianti, incertezze: una lettura diacronica della riforma penitenziaria minorile*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2019.

F. FIORENTIN, *Affettività e sessualità in carcere: luci ed ombre di una pronuncia che rimanda al difficile dialogo con il legislatore*, in «Giurisprudenza costituzionale», 2012.

F. FIORENTIN, *Detenzione e tutela dell'affettività dopo la sentenza costituzionale n. 301 del 2012*, in «Giur. merito», 2013.

F. TRIBISONNA, *La disciplina per l'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni tra buoni propositi e innegabili criticità*, in www.processopenaleegiustizia.it, 2019.

G. DE ANGELIS, M. DRAGONE & D. BACCHINI, *Regolazione emotiva e distorsioni cognitive: un confronto tra adolescenti autori di reato e controlli*, in «Rassegna italiana di criminologia», 2016.

G. RANALDI, *Diversificare l'esecuzione penale per gli adulti dall'esecuzione penale per i minori: un'esigenza costituzionale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1997.

G. MAROTTA, *Considerazioni criminologiche sulla sentenza n. 450 del 1998 della Corte costituzionale*, «Giurisprudenza costituzionale», 1 (1999).

G. TAMBURINO, *Verso l'uscita dall'emergenza. Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1-2, pp. 195-196, 2014.

Gli Stati generali dell'esecuzione penale visti dall'osservatorio carcere dell'unione delle camere penali italiane, «Pacini Giuridica», 2016, pp. 29 ss.

I. MASSA PINTO, Principio di ragionevolezza e bilanciamento degli interessi tra attività legislativa ed attività giurisdizionale nella sentenza n. 109 del 1997, «Giurisprudenza costituzionale», 11 (1997).

J. MOYERSON (a cura di), *La messa alla prova minorile e reati associativi. Buone pratiche ed esperienze innovative*, «Franco Angeli», 2018.

L. BACCARO & F. MORELLI, *In carcere: del suicidio ed altre fughe*, in «Ristretti orizzonti», Padova, 2009, p. 85.

L. CAMALDO, *Garanzie europee per i minorenni autori di reato nel procedimento penale: la direttiva 2016/800/UE in relazione alla normativa nazionale*, in «Cassazione penale», 2016.

L. CARACENI, *Riforma dell'ordinamento penitenziario: le novità in materia di esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni*, in «www.penalecontemporaneo.it», 16 novembre 2018.

L. DI RICO, *I percorsi di formazione professionale e di inserimento lavorativo*, capitolo IV, ragazzi fuori, terzo rapporto di Antigone sugli istituti penali per minori, Roma, 2015.

L. PULITO, *Giustizia riparativa e processo minorile nelle prospettive della c.d. "Riforma Cartabia"*, in *Archivio Penale*, 2023.

L. PULITO, *La "nuova" esecuzione penale minorile alla prova del fenomeno migratorio*, «Annali del dipartimento jonico», 2022.

L. PULITO, *Walking backwards: alcune considerazioni sulle modifiche apportate alla legge penitenziaria minorile dal "decreto Caivano"*, in «Archivio Penale».

M. BRANCUCCI, *La "formazione umana" in carcere: il ruolo chiave dell'educatore*, in «Formazione Lavoro Persona», 2016.

M. BRANCUCCI, *Le frontiere della scuola negli istituti penali minorili italiani*, in «The borders of school inside juvenile prisons», 2016.

M. FERELLA, *Riforma Cartabia: messa alla prova e giustizia ripartiva minorile*, in *Psicologia Giuridica*, 2023.

Morire di carcere: *dossier 2000-2019*, in www.ristretti.it, 2019.

N. GOGTAY, *dynamic mapping of human cortical development during childhood through early adulthood*, in «Proceedings of the national academy of sciences», 2004.

P. BUFFA, *Dalla scuola in carcere al carcere-scuola. Esperimenti al «San Michele» di Alessandria*, in «Animazione Sociale», 2000.

P. DE MARTINO, *Riflessioni su alcune proposte de iure condendo in tema di esecuzione penitenziaria minorile*, in «Cassazione penale», 2011.

P. PITTARO, *Ordinamento penitenziario e condannati minorenni: inerzie legislative ed interventi della Consulta*, «Giurisprudenza costituzionale», 2 (2000).

P. RENON, *Relazione illustrativa all'introduzione di permessi di affettività*, in *Proposte*, a cura di G. Giostra & P. Bronzo.

Riforma della sanità penitenziaria e delle pene accessorie: la proposta della Commissione Pelissero, in «www.penalecontemporaneo.it», 2018.

S. CALAPRICE, *Paradosso dell'infanzia e dell'adolescenza: attualità, adultità, identità. Per una Pedagogia dell'infanzia e dell'adolescenza*. Franco Angeli, Milano, 2016.

S. CARAVITA, *I percorsi di istruzione*, in «Ragazzi fuori. Terzo rapporto Antigone sugli istituti penali per i minori», cap. III, Roma, 2015.

S. MARIETTI (a cura di), «Ragazzi fuori. Terzo rapporto di Antigone sugli Istituti Penali per Minori», 2015.

V. ADDUCCI, ADIR- L'altro diritto, *la giustizia minorile e il principio della minima offensività*, 2002.

V. MANCA, *Perché occuparsi della questione affettività in carcere*, in «Giurisprudenza penale web», 2019 (2-bis).

Giurisprudenza e normativa

Corte costituzionale, sent. n. 90 del 2017.

Corte costituzionale, sent. n. 120 del 15 giugno 1977.

Corte costituzionale, sent. n. 168 del 28 aprile 1994.

Corte costituzionale, sent. n. 301 dell'11 dicembre 2012.

Corte costituzionale, sent. n. 125 del 25 marzo 1992.

Corte costituzionale, sent. n. 403 del 17 dicembre 1997.

Corte costituzionale, sent. n. 436 del 1999.

Corte costituzionale, sent. n. 450 del 30 dicembre 1998.

Costituzione della Repubblica italiana, approvata dall'Assemblea costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia (1989), ratificata dall'Italia con L. 176/1991.

D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, *“Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni”*.

D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, *“Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”*.

Legge n. 354 del 26 luglio 1975, *“Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”*.

Circolare D.A.P. 19 gennaio 1995, n. 60080

Circolare D.A.P 17 febbraio 2006, n. 5391

Circolare Capo dipartimento 18 marzo 2013, n. 1

Circolare D.A.P 20 febbraio 2015, n. 366755

Circolare D.A.P 30 gennaio 2019, n. 31246U

Dichiarazione di Ginevra (1924).

La *“Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo”* del 1959.

La *“Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo”* del 1948.

Le *“Regole minime per l’amministrazione della giustizia minorile”*, note come *“Regole di Pechino”*.

Protocollo d’intesa per la prevenzione del rischio autolesivo e suicidario tra la Asl di Cagliari e il centro giustizia minorile per la Sardegna - 14 dicembre 2018.

Raccomandazione 17 adottata dal Consiglio d’Europa il 22 marzo 2017.

Raccomandazione N. R (89) 12, Adottato dal Comitato dei Ministri il 13 ottobre 1989. in occasione della 429^a riunione dei Deputati dei Ministri.

Relazione di accompagnamento allo schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni in attuazione della delega di cui l'art. 1 commi 82,83 e 85 lett. p) della legge 23 giugno 2017, n. 103.

Senato della Repubblica, *Relazione sulla disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni*, 2021.

Stati Generali dell'Esecuzione penale, *Esecuzione penale nel procedimento minorile*, Tavolo 14.